

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

441° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 4 MAGGIO 2004

—————

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 3
2 ^a - Giustizia	» 13
3 ^a - Affari esteri	» 22
5 ^a - Bilancio	» 24
6 ^a - Finanze e tesoro	» 29
7 ^a - Istruzione	» 35
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 124
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 130
10 ^a - Industria	» 132
12 ^a - Igiene e sanità	» 135
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 139

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	Pag. 142
Inchiesta sulla criminalità organizzata mafiosa o similare	» 148
Per l'infanzia	» 149
Inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti	» 153

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale	Pag. 156
Sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno	» 159

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 161
2 ^a - Giustizia - Pareri	» 167
5 ^a - Bilancio - Pareri	» 168
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri	» 173

CONVOCAZIONI	Pag. 174
------------------------	----------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 4 MAGGIO 2004

399^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PASTORE

*La seduta inizia alle ore 15.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente PASTORE riferisce sui programmi di lavoro convenuti in Ufficio di Presidenza nella riunione appena conclusa: in una delle sedute della prossima settimana, compatibilmente con gli altri suoi impegni il Sottosegretario D'Alì dovrebbe riferire alla Commissione, come già stabilito, sullo stato di elaborazione dei decreti legislativi di revisione del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali. Si ritiene opportuno, inoltre, un intervento del Ministro per la funzione pubblica riguardo alla redazione di codici e testi unici, intervento da programmare, eventualmente, in relazione all'esame del nuovo disegno di legge di semplificazione.

La Commissione prende atto.

Il Presidente, quindi, informa la Commissione che l'esame degli emendamenti ai disegni di legge nn. 2561 e connessi, 2562 e connessi e 2563 e connessi (istituzione delle nuove province di Monza e della Brianza, di Barletta-Andria-Trani e di Fermo) si svolgerà nella seduta di domani, alle ore 14,30, considerato che non è stato ancora espresso il parere della Commissione bilancio sugli stessi disegni di legge e che il relatore Bongiorno non può partecipare alla seduta odierna.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1505) BETTAMIO ed altri. – *Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di referendum di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione*

(2085) *Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di referendum per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti, Illy ed altri; Moretti e Lanna
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 ottobre 2003.

Il relatore FALCIER (*FI*) ricorda che il disegno di legge n. 2085 è stato approvato dalla Camera dei deputati. Un primo gruppo di emendamenti a quel testo, proposti dopo una serie di audizioni, lo avevano indotto a elaborare un nuovo testo, diretto a tenere conto delle diverse sollecitazioni. Il suo testo, presentato il 22 ottobre 2003, è stato poi oggetto di altri emendamenti, alcuni dei quali ne incidono radicalmente il contenuto. Da ultimo, la Corte di cassazione ha rimesso alla Corte costituzionale una questione di legittimità costituzionale dell'articolo 42 della legge n. 352 del 1970, dunque nella parte relativa ai *referendum* in questione, al fine di verificarne la compatibilità con il nuovo articolo 132 della Costituzione, modificato nel 2001. Prospetta dunque il suo dubbio sull'opportunità di proseguire nell'esame, prima della pronuncia della Corte costituzionale.

Il presidente PASTORE ritiene che intanto si possano acquisire gli emendamenti citati dal relatore, che si intendono illustrati e saranno pubblicati in allegato al presente resoconto. Quanto alla questione prospettata dal relatore, ritiene opportuno un approfondimento, anche in considerazione del rapporto tra gli argomenti inerenti all'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale e il contenuto del testo legislativo in elaborazione.

Il senatore VITALI (*DS-U*) ritiene opportuno attendere la pronuncia della Corte costituzionale.

Il relatore FALCIER (*FI*) si riserva un'ulteriore valutazione al riguardo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO PROPOSTO DAL RELATORE PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 2085

*Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di referendum
indetti ai sensi dell'articolo 132 della Costituzione*

Art. 1.

1.4

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – All'articolo 42, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Se la richiesta di distacco è diretta all'aggregazione di una o più Province ad altra Regione, la richiesta di *referendum* è corredata delle deliberazioni, identiche nell'oggetto, del Consiglio di ciascuna Provincia di cui si propone il distacco e dei consigli provinciali interessati, secondo criteri di ragionevolezza, alla variazione territoriale, nonché di tanti Consigli comunali che rappresentino almeno la maggioranza della popolazione provinciale. Se la richiesta di distacco è diretta all'aggregazione di uno o più Comuni ad altra Regione, la richiesta di *referendum* è corredata del parere dei Consigli regionali interessati, delle deliberazioni, identiche nell'oggetto, delle province interessate, secondo criteri di ragionevolezza, alla variazione territoriale, nonché del Consiglio di ciascun Comune di cui si propone il distacco. Le deliberazioni comunali devono contenere l'indicazione della Provincia di destinazione."».

1.2

STIFFONI, PIROVANO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. All'articolo 42, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Se la richiesta di distacco è diretta all'aggregazione di province o comuni ad altre regioni, la richiesta di *referendum* è corredata dalle deliberazioni dei consi-

gli provinciali o dei consigli comunali, rispettivamente, delle province o dei comuni di cui si propone il distacco"».

1.3

STIFFONI, PIROVANO

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e di tanti consigli comunali che rappresentino almeno la metà della popolazione provinciale».

1.1

STIFFONI, PIROVANO

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere infine le seguenti parole: «o della nuova Provincia da istituire ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione».

Art. 2.

2.5

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) il terzo comma è sostituito dai seguenti: "Il referendum di cui al primo comma dell'articolo 132 della Costituzione, è indetto nell'intero territorio delle Regioni della cui fusione si tratta, o nell'intero territorio della Regione dalla quale i Comuni intendono staccarsi per formare una nuova Regione.

Ai sensi del secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, si intendono quali popolazioni interessate sia le popolazioni residenti nella Provincia o nelle Province ovvero nel Comune o nei Comuni direttamente interessati alla variazione territoriale per distacco sia quelle residenti nella restante parte della Regione che subisce la riduzione di territorio.

A seguito della richiesta di referendum formulata ai sensi dell'articolo 132, secondo comma della Costituzione e con le modalità previste dall'articolo 42, comma 2, il Consiglio regionale nello specifico rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, accerta l'esistenza dei requisiti formali e la sussistenza di adeguate e rilevanti ragioni di carattere socio-economico.

Il Consiglio regionale esprime il parere entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta. La deliberazione è adottata previa intesa con la Regione destinataria dell'aggregazione con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale.

Ai sensi del secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, il referendum è indetto dai Consigli regionali nell'intero territorio della Regione di origine e della Regione di destinazione, se la popolazione o il territorio, oggetto di distacco, rappresentano almeno il 10 per cento della popolazione o del territorio della Regione di origine o di destinazione. Negli altri casi il referendum può essere indetto nella Provincia o nelle Province ovvero nel Comune o nei Comuni interessati ad distacco dalla propria Regione, previa deliberazione del Consiglio regionale da adottarsi con i requisiti e le modalità di cui ai commi precedenti.

Se la richiesta di aggregazione da una Regione ad un'altra proviene da uno o più Comuni montani, collocati all'interno di bacini idrografici appartenenti ad altra Regione rispetto a quella di appartenenza, il referendum è indetto nel territorio del Comune o dei Comuni montani, previo parere dei Consigli regionali interessati e in seguito a deliberazioni del Consiglio o dei Consigli comunali montani e dei Consigli provinciali di provenienza e di destinazione."».

2.2

STIFFONI, PIROVANO

Al comma 1, lettera b), sopprimere il secondo capoverso.

2.7

MANZELLA, VILLONE

Al comma 1, lettera b), secondo capoverso, sostituire le parole da: «civiche» a «di funzionalità istituzionale» con le parole: «di funzionalità istituzionale ed economica».

2.3

STIFFONI, PIROVANO

Al comma 1, lettera b), ultimo capoverso, sopprimere, ovunque ricorrono, le parole: «o il territorio».

Conseguentemente sostituire la parola: «rappresentano» con la seguente: «rappresenta».

2.4

STIFFONI, PIROVANO

Al comma 1, lettera b), ultimo capoverso, sopprimere, ovunque ricorrono, le parole: «o del territorio».

2.8

MANZELLA, VILLONE

Al comma 1, lettera b), aggiungere il seguente capoverso: «Nelle Regioni interessate ai referendum indetti ai sensi dell'articolo 132 della Costituzione, non possono essere indetti nuovi referendum se non sono trascorsi dieci anni dall'ultimo referendum».

2.6

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), aggiungere, il seguente capoverso: «Se la richiesta di aggregazione da una Regione ad un'altra proviene da uno o più Comuni montani, collocati all'interno di bacini idrografici appartenenti ad altra Regione rispetto a quella di appartenenza, il referendum è indetto nel territorio del Comune o dei Comuni montani, previo parere dei Consigli regionali interessati e in seguito a deliberazioni del Consiglio o dei Consigli comunali montani e dei Consigli provinciali di provenienza e di destinazione.».

2.1

STIFFONI, PIROVANO

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) al terzo comma il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, il *referendum* è indetto nei territori delle Province e dei Comuni che chiedono il distacco da una Regione e l'aggregazione a un'altra».

Art. 3.**3.2**

STIFFONI, PIROVANO

Al comma 1, capoverso, nel primo periodo, sopprimere le parole da: «da parte della maggioranza» fino a: «nei quali il referendum è indetto».

3.3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso, ultimo periodo, dopo la parola: «maggioranza» inserire le seguenti: «dei due terzi».

3.1

STIFFONI, PIROVANO

Al comma 1, capoverso, ultimo periodo, sostituire le parole: «dei consiglieri assegnati» con le seguenti: «semplice».

3.0.1

EUFEMI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la parola: "10.000" è sostituita dalla seguente: "5.000"».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere le seguenti parole: «e al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in tema di limite demografico per l'istituzione di nuovi Comuni, ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione».

NUOVO TESTO PROPOSTO DAL RELATORE PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 2085

Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di referendum indetti ai sensi dell'articolo 132 della Costituzione

Art. 1.

1. All'articolo 42, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Se la richiesta di distacco è diretta all'aggregazione di una o più Province ad altra Regione, la richiesta di *referendum* è corredata delle deliberazioni, con lo stesso contenuto, del Consiglio di ciascuna Provincia di cui si propone il distacco e di tanti Consigli comunali che rappresentino almeno la metà della popolazione provinciale. Se la richiesta di distacco è diretta all'aggregazione di uno o più Comuni ad altra Regione, la richiesta di *referendum* è corredata delle deliberazioni del Consiglio di ciascun Comune di cui si propone il distacco e deve contenere l'indicazione della Provincia di destinazione o della nuova Provincia da istituire ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione».

Art. 2.

1. All'articolo 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: «Il *referendum*», sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 132, primo comma, della Costituzione»;

b) il terzo comma è sostituito dai seguenti: «Il *referendum* di cui all'articolo 132, primo comma, della Costituzione, è indetto nell'intero territorio delle Regioni della cui fusione si tratta, o nell'intero territorio della Regione dalla quale i Comuni intendono staccarsi per formare una nuova Regione.

A seguito della richiesta di *referendum* formulata, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione e con le modalità previste dall'articolo 42, secondo comma della presente legge, il Consiglio regionale o provinciale, rispettivamente, a seconda che l'iniziativa riguardi parte di popolazione o di territorio che sia pari o superiore ovvero inferiore al 10 per cento dell'intera popolazione o dell'intero territorio della Regione dalla quale si propone il distacco, svolgono ogni necessario atto istruttorio o di consultazione, ai fini di accertare la sussistenza dei re-

quisiti formali e delle ragioni civiche o di opportunità storica, culturale, sociale, economica o di funzionalità istituzionale e di razionalizzazione dei servizi che sono a fondamento della variazione proposta, esprimendo un parere preliminare.

Il Consiglio regionale o provinciale, ai sensi del quarto comma, esprime il rispettivo parere preliminare entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Ai sensi del secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, il *referendum* è indetto dai Consigli regionali nell'intero territorio della Regione di origine e della Regione di destinazione, se la popolazione o il territorio, oggetto di distacco, rappresentano almeno il 10 per cento della popolazione o del territorio della Regione di origine o di destinazione. Se la richiesta di distacco proviene da uno o più Comuni il *referendum* è indetto dai Consigli provinciali nell'intero territorio della Provincia di origine e, quando sia richiesta l'aggregazione a Province già esistenti, della Provincia di destinazione se la popolazione o il territorio, oggetto di distacco, rappresentano almeno il 10 per cento della popolazione o del territorio della Provincia di origine o della Provincia di destinazione. Negli altri casi il *referendum* è indetto dai Consigli provinciali nei territori delle Province e dei Comuni che chiedono il distacco da una Regione e l'aggregazione a un'altra e, quando sia richiesta l'aggregazione a Province già esistenti, nel territorio della Provincia di destinazione».

Art. 3.

1. All'articolo 45 della legge 25 maggio 1970, n. 352, il quarto comma è sostituito dal seguente: «Nel caso di approvazione della proposta sottoposta a *referendum* da parte della maggioranza degli aventi diritto al voto ai sensi della presente legge nelle Province o nei Comuni nei quali il *referendum* è indetto, il Presidente del Consiglio dei ministri, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di cui al terzo comma, invia ai Consigli regionali delle Regioni le cui circoscrizioni sono modificate il disegno di legge costituzionale o ordinaria di cui all'articolo 132 della Costituzione, affinché si esprimano ai sensi del medesimo articolo 132. Entro i successivi novanta giorni il Presidente del Consiglio dei ministri presenta al Parlamento il disegno di legge costituzionale o ordinaria, unitamente ai pareri resi dai Consigli regionali. Le proposte di modificazione del territorio delle Regioni a statuto speciale sono contenute in un disegno di legge costituzionale e comunicate alle Regioni stesse o, se interessate, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo il procedimento di modificazione stabilito dai rispettivi statuti. Le deliberazioni dei Consigli comunali, provinciali e regionali previste dal presente titolo sono assunte a maggioranza dei consiglieri assegnati».

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 4 MAGGIO 2004

338^a Seduta*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

*La seduta inizia alle ore 15,30.**IN SEDE REFERENTE***(1544) DE CORATO. – Modifica all'articolo 61 del codice penale**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 20 aprile scorso.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che si passerà all'esame degli emendamenti presentati all'articolo unico del disegno di legge in titolo.

Il senatore FASSONE (*DS-U*), illustrando l'emendamento 1.1, osserva che la proposta di sopprimere l'unico articolo di cui consta il disegno di legge in esame è una conseguenza della non condivisione dell'idea di far riferimento all'età, «pari o superiore», ai sessantacinque anni in quanto si tratta di un'indicazione dal carattere arbitrario che non trova corrispondenza all'interno dell'ordinamento. Richiama, a questo proposito, l'attenzione su alcune disposizioni, quali l'articolo 163, terzo comma, del codice penale, in materia di sospensione condizionale della pena, e l'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale in tema di criteri di scelta nel disporre le misure cautelari – che fanno riferimento al compimento degli anni settanta – o ancora l'articolo 47-*ter*, comma primo, lettera d) dell'ordinamento penitenziario che, con riferimento alle ipotesi in presenza delle quali può essere concessa la detenzione domiciliare, indica invece l'età superiore ai sessanta anni. Si tratta di riferimenti normativi che rendono asistemica l'indicazione dell'età dei sessantacinque anni proposta dal disegno di legge in titolo, che inoltre dà luogo a un intervento che si sovrappone a quanto già disposto dal vigente numero 5) dell'articolo 61 del codice penale. Tale disposizione infatti dà rilievo, come

aggravante comune, all'aver profittato di circostanze di «persona» tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, e fra queste la giurisprudenza pacificamente ricomprende quelle relative all'età della persona offesa. Evidenza infine le possibili difficoltà derivanti sul piano processuale, per effetto dell'applicazione dell'articolo 59, comma secondo, del codice penale, dalla necessità che le aggravanti, per poter essere valutate a carico dell'agente, siano da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

Passando all'emendamento 1.8 il senatore Fassone osserva trattarsi di una proposta residuale rispetto alla prima, formulata nell'ottica di offrire comunque un contributo costruttivo all'iniziativa in esame. A tal fine con l'emendamento si propone una diversa strutturazione dell'aggravante nella quale l'età avanzata, senza ulteriori specificazioni, determinando di per sé una situazione di particolare vulnerabilità o soggezione della vittima, potrebbe giustificare un incremento di pena con riferimento ai delitti commessi con uso di violenza, di minaccia o mediante frode. L'emendamento 1.9 invece, ricollegandosi in un certo qual modo alle proposte espresse dagli emendamenti a firma del presidente Antonino Caruso e del relatore, è diretto a dare rilevanza all'aggravante in esame per i soli delitti del titolo tredicesimo del libro secondo del codice penale. Non gli appare infatti del tutto convincente l'opzione, espressa negli emendamenti del Presidente e del relatore di far riferimento soltanto ad alcuni reati contro il patrimonio, potendo venire in rilievo la medesima esigenza anche per le altre fattispecie criminose contemplate dal titolo tredicesimo.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*), illustrando gli emendamenti 1.2 e 1.7, dichiara di condividere le osservazioni espresse dal senatore Fassone, anche perché gli appare incomprensibile la proposta di sanzionare con maggiore gravità alcuni reati se commessi nei confronti di ultrasessantacinquenni. In tale ottica ne potrebbe derivare la conseguenza paradossale ed inaccettabile di considerare, ad esempio, l'omicidio di un ventenne meno grave di quello di un anziano che ha compiuto i sessantacinque anni.

Non condivide poi quelle proposte emendative che vanno nel senso di riferire l'aggravante in esame soltanto ad alcuni reati, non comprendendo ad esempio la mancata inclusione dei reati di estorsione e rapina. Ritiene pertanto più congruo, proseguendo sulla via indicata dal disegno di legge in titolo, introdurre una circostanza aggravante di carattere generale. In tale direzione si colloca l'emendamento 1.7 che mira a meglio specificare l'ipotesi espressa dal vigente articolo 61, primo comma, numero 5) del codice penale, aggiungendovi un generico riferimento all'età. La proposta, prescindendo dal riferimento ad una età determinata, oltre ad evitare possibili incertezze applicative, avrebbe il pregio di confermare l'interpretazione che la giurisprudenza dà alla richiamata previsione.

Il presidente Antonino CARUSO, illustrando gli emendamenti 1.3 e 1.4 dichiara di ritenere preferibile che l'aggravante in esame sia introdotta

con riguardo esclusivo ai reati di truffa, furto e, riferendosi agli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2, di appropriazione indebita, in quanto si tratta di reati che sono spesso commessi nei confronti di persone anziane e rispetto ai quali si pone il problema di una maggiore severità del trattamento sanzionatorio, mentre l'esclusione di altre fattispecie criminose, quali la rapina e l'estorsione, dall'ambito dell'intervento normativo in questione è stata il frutto di una scelta consapevole, che tiene conto del fatto che per tali reati invece già sono comminate pene rilevanti e adeguate. Dichiara poi di condividere l'osservazione del senatore Fassone sul carattere asistemático del riferimento agli anni sessantacinque ritenendo preferibile l'indicazione degli anni settanta.

Interviene il senatore Luigi BOBBIO (AN) per sottolineare che gli esempi normativi adottati dal senatore Fassone sono tutti riferibili all'autore del reato e conseguentemente da essi non sarebbe appropriato desumere una conclusione di carattere generale relativamente alla posizione della persona offesa, come invece si propone. Riferendosi poi all'emendamento 1.3, dichiara di non comprendere la formulazione del nuovo terzo comma dell'articolo 625 del codice penale che si propone di introdurre, nella parte in cui si prevede che «la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti».

Segue una breve replica del presidente Antonino CARUSO per il quale, contrariamente a quanto esposto dal senatore Luigi Bobbio, dagli esempi normativi adottati dal senatore Fassone possono trarsi considerazioni di carattere sistematico. Con l'occasione sottolinea che le proposte espresse dagli emendamenti 1.3 e 1.4 sono tra loro alternative così come quelle contenute negli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2. Al riguardo, su richiesta del senatore FASSONE, manifesta la sua preferenza per quella proposta che circoscrive il divieto di bilanciamento nel concorso delle attenuanti generiche in presenza della sola nuova aggravante per il reato di furto, mentre negli altri casi il divieto di bilanciamento potrebbe ben riguardare tutte le altre aggravanti considerate.

Illustra quindi l'emendamento 1.0.3.

Il senatore CENTARO (FI) illustra l'emendamento 1.6 con il quale propone di modificare il numero 5) del vigente articolo 61 del codice penale, nel senso di prevedere all'interno del citato articolo la circostanza aggravante consistente nell'aver commesso il fatto in danno di persona di età pari o superiore a sessantacinque anni. In tal modo, collocata all'interno della disciplina delle aggravanti comuni di cui all'articolo 61, la nuova aggravante sarebbe applicabile a tutti i reati ed avrebbe il necessario grado di sistematicità, altrimenti non perseguibile ove la si volesse prevedere specificatamente solo per taluni reati. L'emendamento a sua firma, analogo a quello del senatore Zancan 1.7, di cui apprezza la formulazione,

è volto così a corrispondere in maniera equilibrata alla giusta esigenza di una maggiore tutela a favore dei soggetti anziani.

Il relatore FEDERICI (*FI*), nell'illustrare l'emendamento 1.5, rileva come la modifica proposta vada nella direzione – analogamente agli emendamenti presentati dal Presidente – di prevedere una specifica tutela, a favore dell'anziano vittima dei reati di truffa e di furto. Ritiene comunque che le problematiche sollevate dai presentatori degli emendamenti siano meritevoli di una ponderata e attenta riflessione.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI DELLA COMMISSIONE E SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI DEL COMITATO RISTRETTO PER L'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 2430 E ABBINATI. INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente Antonino CARUSO avverte che la seduta antimeridiana di domani del Comitato ristretto costituito per l'esame dei disegni di legge n. 2430 e abbinati, prevista per le ore 8,30, non avrà più luogo. La Commissione quindi è convocata per domani alla medesima ora. L'ordine del giorno è infine integrato con l'esame in sede referente dei disegni di legge nn. 1427 e 2537 in materia di responsabilità civile dei magistrati.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1544

Art. 1.

1.1

CALVI, FASSONE, AYALA, MARITATI, BRUTTI Massimo

Sopprimere l'articolo.

1.2

ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

1.3

CARUSO Antonino

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. All'articolo 625 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:

"5-*bis*) se il fatto è commesso contro una persona che ha compiuto gli anni sessantacinque";

2) dopo il secondo comma è aggiunto, infine, il seguente:

"La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-*bis*, se concorre con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti".

2. All'articolo 640 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma dopo il numero 1) è inserito il seguente:

"1-*bis*) se il fatto è commesso contro una persona che ha compiuto gli anni sessantacinque";

b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

"La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-*bis*, se concorre con le circostanze aggravanti di cui al secondo comma, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto ad esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti"».

1.4

CARUSO Antonino

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. All'articolo 625 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo il numero 5) è inserito il seguente:

"5-*bis*) se il fatto è commesso contro una persona che ha compiuto gli anni sessantacinque";

b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-*bis*, se concorre con la circostanza aggravante di cui al n. 5-*bis* del primo comma, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto ad essa e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti".

2. All'articolo 640 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma dopo il numero 1) è inserito il seguente:

"1-*bis*) se il fatto è commesso contro una persona che ha compiuto gli anni sessantacinque";

b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

"La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-*bis*, se concorre con la circostanza aggravante di cui al numero 1-*bis* del secondo comma, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto ad esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante"».

1.5

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. All'articolo 625 del codice penale, al primo comma, dopo il numero 5) è inserito il seguente:

"5-*bis*). Se il fatto è commesso contro una persona che ha compiuto gli anni sessantacinque;

2. All'articolo 640 del codice penale, al secondo comma, dopo il numero 1) è inserito il seguente:

"1-*bis*). Se il fatto è commesso contro una persona che ha compiuto gli anni sessantacinque;».

1.6

CENTARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Al primo comma, dell'articolo 61 del codice penale, il numero 5) è sostituito dal seguente:

"5) L'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, come l'età pari o superiore ai sessantacinque anni, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;».

1.7

ZANCAN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. All'articolo 61 del codice penale, al primo comma, al numero 5) dopo la parola: "persona" aggiungere le seguenti: "o di età"».

1.8

FASSONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. All'articolo 61 del codice penale, dopo il primo capoverso aggiungere il seguente capoverso: "Nei delitti commessi con uso di violenza, di minaccia o mediante frode in danno di persona che, a causa

dell'età avanzata, versa in situazione di particolare vulnerabilità o soggezione, la pena è aumentata da un quarto alla metà"».

1.9

FASSONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Dopo l'articolo 649 aggiungere il seguente articolo:

"649-bis. - (*Delitti commessi in danno di persone ultrasessantacinquenni*) – Nei delitti di cui al presente titolo commessi in danno di persona che, a causa dell'età avanzata, versa in situazione di particolare vulnerabilità o soggezione, la pena è aumentata da un quarto alla metà"».

1.0.1

CARUSO Antonino

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 646 del codice penale, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo comma dopo le parole: "deposito necessario" sono inserite le altre "ovvero se il fatto è commesso contro persona che ha compiuto gli anni sessantacinque";

b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

"La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis, se concorre con le circostanze aggravanti di cui al comma precedente, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti"».

1.0.2

CARUSO Antonino

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 646 del codice penale, sono apportate le seguenti modifiche:

b) al secondo comma dopo le parole: "deposito necessario" sono inserite le seguenti: "ovvero se il fatto è commesso contro persona che ha compiuto gli anni sessantacinque";

b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

"Qualora il fatto sia stato commesso contro persona che ha compiuto gli anni sessantacinque, la circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis, eventualmente concorrente, non può essere ritenuta equivalente o prevalente e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante"».

1.0.3

CARUSO Antonino

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. Al fine di prevenzione dei reati di cui alla presente legge, il Ministro dell'interno e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali attuano, anche avvalendosi delle disposizioni di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150, apposite campagne informative, nei limiti dei rispettivi ordinari stanziamenti di bilancio destinati allo scopo e comunque senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 4 MAGGIO 2004

183^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

CASTAGNETTI

*La seduta inizia alle ore 15,20.**IN SEDE REFERENTE*

(2844) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dello Zambia in materia di promozione e protezione degli investimenti, fatto a Lusaka il 30 aprile 2003, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il senatore PELLICINI (AN) rilevando che l'Accordo oggetto del disegno di legge in esame, mirando alla diffusione degli investimenti italiani in Zambia e a favorire la cooperazione economica fra l'Italia e il Paese africano, contribuirà alla riduzione del tasso di povertà dello Zambia. Questo Paese costituisce, ancora oggi, una realtà complessa e per certi versi sconosciuta nelle sue reali dimensioni in termini economici, commerciali e anche turistici. In particolare, le immense risorse di rame del paese potrebbero essere maggiormente valorizzate e lo Zambia ha recentemente rifiutato consistenti partite di derrate alimentari provenienti dagli Stati Uniti, per il sospetto che fossero geneticamente manipolate. In conclusione, è importante sollecitare le imprese italiane a contribuire alla valorizzazione del Paese e in generale di tutta l'area subsahariana con adeguati investimenti, considerato che si tratta di un patrimonio che rappresenta un'eccezionale opportunità per il sistema industriale italiano. La bilancia commerciale con l'Italia vede attualmente lo Zambia in attivo; d'altra parte, il Paese africano è da considerare un'isola di sostanziale e relativa stabilità politica in un'area altrimenti tormentata da numerosi conflitti endemici.

Passando ad illustrare le norme più rilevanti, evidenzia l'importanza della clausola della nazione più favorita nell'ambito della protezione degli investimenti; l'Accordo reca, inoltre, disposizioni miranti all'indennizzo dei danni derivanti agli imprenditori da eventuali nazionalizzazioni, espropriazioni, requisizioni oppure conseguenti a guerre, rivoluzioni o stati di

emergenza; cita, altresì, le disposizioni concernenti il diritto dell'investitore a trasferire all'estero i profitti conseguiti in uno dei due Paesi.

Ricordando come l'Accordo non presenti particolari oneri di carattere finanziario, raccomanda l'approvazione del disegno di legge in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 4 MAGGIO 2004

498^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Vegas, per l'interno D'Alì e per il lavoro e le politiche sociali Brambilla.

La seduta inizia alle ore 14,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore EUFEMI (*UDC*), richiamando le considerazioni già svolte nella seduta della Sottocommissione per i pareri dello scorso giovedì 29 aprile, sollecita con forza la ripresa dell'esame dinanzi alla Commissione bilancio, ai fini dell'espressione del prescritto parere, del disegno di legge n. 1977 concernente modificazioni al comma 1-*bis* dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di organismi pubblici, il cui *iter* si trascina in Parlamento ormai da più di un anno e sul quale richiama ancora una volta l'attenzione dei colleghi senatori. Osserva che l'innalzamento del limite di età per la permanenza al lavoro, già previsto per alcune categorie di dipendenti pubblici come i magistrati, dovrebbe ragionevolmente estendersi a tutti i dipendenti della pubblica amministrazione, per ragioni di equità e di evidente opportunità, tra cui anche l'esigenza di dare risposta a problemi di grande rilevanza sociale come la difficile condizione economica in cui vengono a trovarsi molte lavoratrici del pubblico impiego, costrette ad andare prematuramente in pensione dall'attuale normativa. Ricorda, inoltre, che l'innalzamento dell'età effettiva di pensionamento è stato sollecitato sia da illustri economisti, come Franco Modigliani, che da organismi europei ed internazionali, come testimoniato da un recente rapporto della Banca centrale europea.

I senatori MAGNALBÒ (AN) e TAROLLI (UDC) si associano alla richiesta del senatore Eufemi per una rapida ripresa dell'esame del disegno di legge n. 1977.

Il presidente AZZOLLINI, prendendo atto delle suddette sollecitazioni, ribadisce, come già fatto presente in precedenza, la propria ampia disponibilità a riprendere, non appena possibile, l'esame del citato disegno di legge n. 1977, compatibilmente con la conclusione dell'esame degli altri provvedimenti prioritari posti all'attenzione della Sottocommissione per i pareri, sulla base del calendario dell'Assemblea.

In relazione alla richiesta del senatore CADDEO (DS-U), circa la necessità di approfondire alcuni temi emersi nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'indebitamento degli enti non statali, quali la spesa sanitaria ed i limiti alla capacità di indebitamento dei suddetti enti, il PRESIDENTE si riserva inoltre di sottoporre alla Commissione, nel corso delle successive sedute, delle proposte sulle possibili ulteriori iniziative da intraprendere.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2869) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 28 aprile scorso.

Il relatore TAROLLI (UDC), in sostituzione del senatore Izzo, illustra per quanto di competenza gli ulteriori emendamenti 5.1 (testo 2), 5.250, 5.0.3, 5.0.100, 6.200, 6.900, 6.0.100, 7.600, 7.500, 7.200, 7.0.300 e 7.0.200, trasmessi dall'Assemblea, al disegno di legge in titolo, segnalando che la Commissione ha già espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della costituzione, su un emendamento identico alla proposta 5.0.3. Rileva, inoltre, che l'emendamento 5.250 sembra recare maggiori oneri correlati all'estensione delle fattispecie per le quali è ammesso il riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio ed il pagamento delle relative spese mediante ricorso ad appositi mutui. Segnala altresì che la proposta 5.0.100 sopprime la riduzione dei trasferimenti relativi al personale immesso nel ruolo speciale ad esaurimento di cui all'articolo 3, comma 51, della legge n. 350 del 2003, prevista per quei Comuni che non provvedono a certificare il mantenimento del titolo al suddetto trasferimento.

Riscontra poi la necessità di valutare gli effetti sul fabbisogno delle anticipazioni previste dagli emendamenti 6.900 (che superano espressamente l'arco temporale annuale, tenendo conto che la proposta non contempla compensazioni con enti locali diversi da quelli interessati dalla norma), e 6.0.100, nonché ritiene necessario acquisire chiarimenti sugli eventuali effetti finanziari derivanti dalla ridefinizione della linea di demarcazione della fascia demaniale marittima di cui alla proposta 6.200. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni, per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso contrario in ordine all'emendamento 5.250, in quanto suscettibile di determinare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, mentre, per quanto concerne gli altri emendamenti, deposita agli atti della Commissione un'apposita documentazione.

Il senatore EUFEMI (*UDC*) si sofferma sull'emendamento 5.250, rilevando che lo stesso mira a definire meglio i debiti fuori bilancio di natura corrente ammissibili alle procedure di ripiano di cui al comma 1 dell'articolo 5 del testo in esame. Precisa che, contrariamente ad una errata interpretazione affermata in una parte della dottrina civilistica ed in ossequio a quella più corretta fornita da un'apposita circolare della Cassa Depositi e Prestiti, i suddetti debiti devono intendersi «maturati» in relazione alla data in cui la relativa obbligazione è sorta e si è perfezionata, indipendentemente dal momento in cui ha avuto luogo l'effettivo pagamento della stessa.

Sull'emendamento 5.0.100 il sottosegretario D'ALÌ esprime avviso favorevole, in quanto si tratta solo di una riformulazione volta ad eliminare una incongruenza tra il primo e il secondo periodo dell'articolo 3, comma 51, della legge n. 350 del 2003, ivi richiamato. Riguardo all'emendamento 6.900, formula ugualmente avviso favorevole, convenendo tuttavia con il relatore sull'opportunità di esplicitare in senso più chiaro la compensazione tra l'anticipazione erogata ai Comuni ivi indicati e la corrispondente decurtazione, in senso proporzionale, a valere sul complesso dei trasferimenti agli enti locali, secondo un meccanismo analogo a quello previsto dal comma 1-*quinquies* dell'emendamento 6.100^a, sul quale la Commissione ha già reso parere non ostativo.

Si apre quindi un dibattito sulla proposta 6.900 nel quale interviene il senatore FERRARA (*FI*), il quale osserva che l'erogazione anticipata ai Comuni in questione e la decurtazione del complesso dei trasferimenti sono certamente contestuali essendo disposte nel medesimo decreto, per cui il problema di possibili effetti sul fabbisogno risulta a suo avviso superato, nonché il senatore MORANDO (*DS-U*), il quale ritiene invece che la soluzione proposta dal sottosegretario D'Alì non escluda effetti sul fabbisogno, anche da un esercizio all'altro, con possibili violazioni del principio dell'annualità del bilancio.

Sull'emendamento 6.200, il senatore CADDEO (*DS-U*) osserva che la suddetta proposta sembra consentire una riduzione della zona demaniale marittima del Comune di Campomarino, favorendo di fatto la legalizzazione delle opere abusive private già realizzate nella corrispondente porzione di area.

Il sottosegretario D'ALÌ fa presente che l'emendamento 6.200 non ha effetti finanziari ed intende solo risolvere le incertezze sulla collocazione della linea di demarcazione della fascia del locale demanio marittimo, al fine di precisare il controverso regime giuridico di alcune aree, collocate alle spalle della fascia di pineta marittima (la cui demanialità rimane incontestata), sulle quali sono state edificate anche opere private ma che non hanno alcuna residua utilità per usi pubblici del mare, sia per i mutamenti obiettivi intervenuti nella situazione fisica-geografica dei luoghi, sia perché la stessa pubblica amministrazione ha in passato compiuto atti negoziali incompatibili con una eventuale natura demaniale.

Il senatore MORANDO (*DS-U*), rilevando l'estraneità della proposta citata rispetto all'oggetto del disegno di legge in esame, osserva che la stessa sembra comunque volta a procedere ad una riduzione dell'area demaniale marittima ivi indicata, per cui si realizzerebbe un depauperamento del patrimonio dello Stato che ha certamente effetti onerosi.

Il senatore FERRARA (*FI*) ritiene che il contenuto della proposta non sia di per sé oneroso, in quanto sembrerebbe trattarsi di un semplice intervento di chiarimento in relazione agli attuali confini della zona demaniale, che tiene conto della situazione di fatto già creatasi in seguito all'arretramento del lido marino e all'assunzione definitiva nell'entroterra di aree un tempo paludose e poi bonificate.

Il senatore MICHELINI (*Aut*) evidenzia che, indipendentemente dall'interpretazione della proposta 6.200, una ridefinizione dei confini tra zona demaniale e zona di proprietà privata, comporta necessariamente effetti finanziari per il bilancio dello Stato, alcuni di segno positivo (ad esempio in relazione all'assoggettamento ad imposte e canone di concessione edilizia di nuove zone private) ed altri di segno negativo (per esempio la riduzione del patrimonio dello Stato conseguente alla sdemanializzazione). Al fine di valutare il risultato netto di tali effetti, occorrerebbe quindi un'analisi più articolata ed una opportuna quantificazione.

Il presidente AZZOLLINI, in ordine all'emendamento 6.900, ritiene che la soluzione proposta dal sottosegretario D'Alì possa assicurare la neutralità finanziaria della disposizione, in quanto l'anticipazione ivi prevista ai comuni viene disposta in un medesimo decreto contestualmente alla corrispondente decurtazione dei trasferimenti al complesso degli enti locali che finanzia, così come la restituzione dell'anticipo viene contestualmente riversata al fondo che alimenta gli stessi trasferimenti agli

enti locali. Propone pertanto di recepire la suddetta ipotesi con un'apposita condizione, resa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, imponendo la riformulazione del suddetto emendamento in modo analogo a quanto previsto nella corrispondente norma del già citato comma 1-*quinquies* dell'emendamento 1.600a.

In relazione all'emendamento 6.200, concorda con il senatore Michellini circa la necessità di una valutazione più articolata dei diversi effetti finanziari che non è possibile svolgere in questa sede, per cui, non essendo di per sé certa la natura onerosa dell'emendamento, ritiene opportuno rendere sullo stesso un parere contrario senza richiamo all'articolo 81 della Costituzione.

Tenuto conto delle indicazioni emerse nel dibattito e dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi di conferire mandato al relatore a predisporre un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 5.1 (testo 2), 5.250, 5.0.3, 5.0.100, 6.200, 6.900, 6.0.100, 7.600, 7.500, 7.200, 7.0.300 e 7.0.200, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta, ad eccezione della proposta 6.200, sulla quale il parere è contrario, nonché delle proposte 5.0.3, 5.250, 5.0.100 e 6.0.100, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprime altresì parere di nulla osta sull'emendamento 6.900, a condizione che, ai sensi della suddetta norma costituzionale, venga aggiunto, in fine, il seguente comma: "4. Il finanziamento dell'anticipazione di cui al comma 1 avviene con contestuale decurtazione dei trasferimenti erariali agli enti locali e le somme versate dall'ente sciolto ai sensi dell'articolo 143 affluiscono ai trasferimenti erariali dell'anno successivo e sono assegnate nella stessa misura della detrazione. Le modalità di versamento dell'annualità sono indicate dal Ministero dell'interno all'ente locale secondo le norme vigenti."».

La Commissione approva, infine, la proposta del Presidente.

ANTICIPAZIONE DELLE SEDUTE ANTIMERIDIANE DI DOMANI DELLA COMMISSIONE E DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che le sedute antimeridiane di domani 5 maggio, della Commissione e della Sottocommissione per i pareri, già convocate per le ore 9 e 9,15, avranno luogo, rispettivamente, alle ore 8,30 e 8,45.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 4 MAGGIO 2004

218^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PEDRIZZI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(2467) Deputato LETTIERI ed altri. – Disciplina delle attività di consulenza su strumenti finanziari, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio. Costituzione di Comitato ristretto)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 10 marzo scorso.

Interviene in discussione generale il senatore EUFEMI (*UDC*), il quale rileva anzitutto come il disegno di legge in titolo, di modifica di talune norme del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (*TUF*), si collochi in un contesto di particolare delicatezza, per il verificarsi delle recenti crisi finanziarie, e si inserisca nelle iniziative parlamentari susseguenti allo svolgimento dell'indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema delle imprese, i mercati finanziari e la tutela del risparmio. In termini generali, inoltre, segnala come l'imminente recepimento delle direttive comunitarie in materia di abusi di mercato e di servizi di investimento possa determinare il rischio di una sovrapposizione tra normative difformi. Evidenzia peraltro come la lacunosità della normativa attualmente vigente in tema di consulenza finanziaria abbia condotto all'elaborazione di un testo articolato in più disposizioni in sede di prima lettura da parte della Camera dei deputati.

Pur condividendo l'obiettivo di introdurre una disciplina maggiormente stringente in materia, sottolinea l'esigenza di non creare ostacoli e barriere all'accesso e all'esercizio di detta attività di analisi finanziaria, mediante l'istituzione di albi professionali.

Con riferimento alle nozioni di predisposizione e di diffusione di studi finanziari, rileva come il confine tra le medesime sia estremamente labile e come, comunque, la tematica maggiormente meritevole di una dettagliata disciplina sia quella dei conflitti di interesse degli analisti, rispetto a quello dell'accesso all'esercizio dell'attività di consulenza, che invece rappresenta il nucleo del disegno di legge.

Rileva criticamente come la definizione di studio finanziario risulti eccessivamente indeterminata, prestandosi a ricomprendere qualsiasi tipologia di opinione sugli investimenti, in qualsiasi forma espressa, auspicando a tale proposito l'elaborazione di una disciplina che individui con un maggiore grado di precisione tale concetto.

Alla luce della considerazione per cui le recenti crisi finanziarie sono state determinate, sotto lo specifico profilo dell'attività di analisi finanziaria, non tanto da un insufficiente livello professionale degli analisti, quanto dall'inefficacia dei controlli relativi a comportamenti illegali ovvero alle situazioni di conflitto di interesse degli stessi, esprime il convincimento che l'esigenza primaria del legislatore sia quella di assicurare l'indipendenza dell'attività di consulenza finanziaria, rispetto all'istituzione di albi professionali.

Giudica opportuno riservare una maggiore attenzione rispetto alla distinzione tra analisi finanziarie non conformi ai criteri di predisposizione ovvero quelle intenzionalmente non veritiere; ed ancora rispetto alla previsione di presidi a tutela dell'indipendenza degli analisti – con particolare riferimento ai rapporti con la società oggetto di valutazione e con società ad essa collegate e alla coerenza tra gli studi e le indicazioni di mercato attinenti le società oggetto dell'analisi – piuttosto che alla previsione di requisiti di professionalità degli analisti connessi all'esperienza maturata.

Evidenzia poi come, se da un lato il recepimento della direttiva comunitaria in materia di servizi di investimento opererà nel senso di liberalizzare l'esercizio dell'attività di analisi finanziaria da parte di soggetti operanti individualmente, dall'altro lo sviluppo di mercati regolamentati telematici e la diffusione della rete *Internet* concorreranno a favorire la formazione di gruppi finanziari di rilevanti dimensioni, con un'ampia offerta di servizi, con il rischio di un negativo impatto in termini di minore trasparenza dell'operatività dei soggetti che agiscono sui mercati e di diminuzione del livello di tutela degli investimenti.

Pur apprezzando l'esigenza di procedere ad una riforma organica del settore del risparmio, ritiene comunque condivisibile regolamentare separatamente la disciplina concernente l'attività di consulenza su strumenti finanziari, rilevando come la stessa costituisca un aspetto pregnante per la tutela dei risparmiatori e per la vigilanza sui mercati finanziari, ribadendo il convincimento che l'obiettivo di tale riassetto debba essere individuato nella garanzia dell'indipendenza degli analisti, in particolar modo con riferimento alle situazioni di conflitto di interessi. Osserva peraltro come la definizione di prescrizioni concernenti l'operatività degli analisti finanziari non debba risolversi in un ostacolo alla libera esplicazione della loro attività, caratterizzata da un rilevante grado di utilità sociale.

Per quanto concerne l'apparato sanzionatorio, ritiene che debbano essere repressi in particolar modo le condotte di coloro che interferiscono a vario titolo nell'attività di consulenza su strumenti finanziari al fine di trarne un indebito arricchimento.

Sottolinea poi come la predisposizione di studi e l'effettuazione di approfondite ricerche in ambito finanziario siano attività di estrema rilevanza che, come tali, non debbano essere in alcun modo limitate, dovendo al contrario qualsiasi normativa intervenire, eventualmente, in relazione all'attività di diffusione dei risultati, auspicando peraltro che non risulti in alcun modo ostacolata la diffusione di ricerche effettuate all'estero.

Conclude rilevando l'esigenza di scongiurare il rischio che l'attività di predisposizione di studi finanziari possa in futuro essere effettuata esclusivamente a beneficio dei maggiori investitori, senza venire diffusa al mercato e comunicata alla Consob.

Esprime inoltre l'auspicio di un'attenta valutazione del diritto statunitense in materia, che giudica equilibrato rispetto ai rischi testé illustrati.

Giudica infine il provvedimento condivisibile nel suo complesso, in quanto finalizzato a favorire una maggiore trasparenza del mercato finanziario, preannunciando, anche a nome della propria parte politica, la presentazione di emendamenti.

Il presidente PEDRIZZI, dopo aver dichiarato chiusa la discussione generale, informa che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, riunitosi prima della seduta di oggi, ha valutato positivamente l'ipotesi di costituire un comitato ristretto al fine di svolgere le audizioni informali della Consob, dell'AIAF, dell'Assonime e degli avvocati dello Studio Gatti e Munari, e di valutare successivamente le modifiche al disegno di legge.

La Commissione all'unanimità condivide tale proposta.

Il PRESIDENTE invita i rappresentanti dei Gruppi a far pervenire la designazione dei componenti del Comitato ristretto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2001/24/CE in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (n. 357)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 29 della legge 3 febbraio 2003, n. 14. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 aprile scorso.

Il senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*) non esprime rilievi di merito complessivo sul provvedimento, ma richiama l'attenzione sulla eventualità

di inserire nel parere una osservazione circa il coordinamento della disciplina che si introduce nel Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia con i disegni di legge in tema di tutela del risparmio che modificano le competenze dell'Istituto di Vigilanza. Sottopone poi all'attenzione del relatore un'osservazione in merito all'articolo 7 che consente, con una formulazione in parte generica, alla Banca d'Italia di autorizzare la prosecuzione di talune attività dopo la dichiarazione di decadenza dall'autorizzazione all'attività bancaria. Chiede poi un chiarimento in ordine alla portata del comma 4 del nuovo articolo 60-*bis* del Testo unico in materia d'intermediazione finanziaria in tema di sanzioni interdittive applicabili in via cautelare alle SIM, alle SGR e alle SICAV.

Interviene successivamente il senatore GIRFATTI (*FI*), a giudizio del quale lo schema di decreto legislativo recepisce correttamente i contenuti della direttiva 2001/24/CE. In qualità di relatore sul provvedimento in titolo in 14^a Commissione, riepiloga le osservazioni svolte in tale sede, soffermandosi in particolare sulla possibilità di integrare l'articolo 1 del decreto legislativo con una previsione che ricalchi la direttiva per quanto riguarda le condizioni di applicabilità della stessa. Un'ulteriore osservazione concerne la decorrenza dei provvedimenti assunti in base alla direttiva stessa, che la disciplina comunitaria fissa al 5 maggio 2004. Sottopone all'attenzione del relatore tale osservazione.

Il presidente PEDRIZZI, preso atto che non ci sono altri iscritti a parlare, dichiara chiusa la discussione generale e, rinunciando il rappresentante del Governo a intervenire in replica, dà la parola al relatore Cantoni.

Il senatore CANTONI (*FI*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna), riservandosi di integrarne il contenuto dopo aver valutato le osservazioni emerse dal dibattito.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente PEDRIZZI, al fine di consentire la conclusione dell'esame dello schema di decreto legislativo n. 357, avverte che la seduta già convocata per domani, mercoledì 5 maggio, alle ore 15 inizierà alle ore 14,30.

La seduta termina alle ore 16.

PROPOSTA DI PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO N. 357

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime parere favorevole, tenuto conto che il provvedimento rispetta i principi di delega recati dall'articolo 29 della legge 3 febbraio 2003, n. 14.

Dopo il recepimento della direttiva in tema di definitività degli ordini immessi nei sistemi di pagamento e di regolamento titoli e di quella in materia di garanzie finanziarie, con il decreto legislativo in titolo si va completando un disegno volto alla creazione di un diritto concorsuale europeo, in grado di proteggere efficacemente i risparmiatori e la stabilità del sistema.

In particolare, la Commissione apprezza il recepimento delle disposizioni comunitarie in materia di riconoscimento reciproco dei provvedimenti di gestione delle crisi bancarie, tenuto conto che con esso si danno maggiori certezze all'operatività delle banche con succursali in diversi Paesi dell'Unione.

La Commissione apprezza inoltre la tecnica di recepimento che, una volta fissato il principio del mutuo riconoscimento, prevede, nel rispetto dei principi di delega, una serie di deroghe per quanto riguarda l'individuazione della legge applicabile, che appaiono significative per la tutela degli interessi coinvolti nelle procedure di crisi, come ad esempio i rapporti di lavoro ovvero le operazioni finanziarie bilaterali.

Si osserva peraltro che la direttiva 2001/24/CE non reca alcuna indicazione per le filiazioni bancarie (società autonome controllate da un'altra società bancaria e finanziaria), riproponendo il tema dell'assenza a livello comunitario di una disciplina delle crisi dei gruppi (siano essi bancari o produttivi e industriali in genere).

La Commissione formula poi le seguenti osservazioni:

a) al comma 2 dell'articolo 95-*bis* del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, introdotto dall'articolo 2 dello schema, appare opportuno sopprimere le dicitura «compresa la sospensione dei pagamenti», che risulta ultronea rispetto al dettato normativo.

b) valuti il Governo l'opportunità di sostituire la formulazione dell'articolo 95 del citato Testo unico, introdotta dall'articolo 6, con la seguente:

«1. Alle succursali di banche extracomunitarie si applicano le disposizioni previste dalla presente sezione e dall'articolo 77, comma 1-*bis*, in quanto compatibili».

Nella prospettiva dell'adesione all'Unione di 10 nuovi Paesi, anche in considerazione delle risultanze che vanno emergendo nel corso dell'indagine conoscitiva sugli aspetti finanziari, creditizi e monetari connessi all'allargamento dell'Unione europea, la Commissione sottolinea l'esigenza che le disposizioni in commento, ferma restando la disciplina transitoria eventualmente prevista in sede comunitaria, sia prontamente recepita in modo da non limitare le opportunità di espansione dei gruppi bancari italiani, che potrebbero essere penalizzati dalla mancanza di una disciplina comune delle crisi bancarie.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 4 MAGGIO 2004

295^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Maria Grazia Siliquini.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca concernente: «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509» (n. 361)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*), il quale osserva anzitutto che l'atto in titolo, che tiene conto dei pareri resi dagli organi interni consultati (il Consiglio universitario nazionale (CUN), il Consiglio nazionale studenti universitario (CNSU), la Conferenza dei rettori (CRUI) e il Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario (CNVSU)), è stato assegnato alla Commissione istruzione già lo scorso 20 aprile.

I Presidenti dei Gruppi Democratici di Sinistra – L'Ulivo di Camera e Senato, egli prosegue, hanno tuttavia inviato una lettera ai Presidenti dei rispettivi rami del Parlamento, nella quale si lamentava la circostanza che, senza procedere all'abrogazione espressa del richiamato decreto ministeriale n. 509, lo schema in esame recasse tuttavia un articolo unico sostitutivo dell'intera disciplina regolamentare. La necessità di un chiarimento su tale difformità veniva motivata nella richiamata lettera al fine di conoscere se l'esame in Commissione del provvedimento dovesse limitarsi alle sole modifiche apportate dal Governo, ovvero estendersi anche alle altre parti sostanzialmente riproduttive del regolamento n. 509.

La settimana scorsa, anche assecondando una richiesta in tal senso del senatore Modica, il Presidente relatore ricorda di aver giudicato opportuno rinviare l'avvio dell'esame, in attesa di una risposta da parte del Presidente del Senato, successivamente pervenuta, con la quale la questione viene rimessa alla valutazione della Commissione.

Al riguardo il Presidente relatore riconosce che il titolo dello schema di decreto è frutto di un'erronea formulazione, peraltro già segnalata dal Consiglio di Stato nel suo parere comunque favorevole reso in via definitiva in data 22 marzo 2004, che egli giudica senz'altro censurabile dal punto di vista della tecnica legislativa. Nel ritenere che il Ministero non mancherà peraltro di recepire tale osservazione, a tal fine chiedendo conferma al rappresentante del Governo, preannuncia che anche il parere della Commissione conterrà senza dubbio un'espressa indicazione in questo senso.

Giudica altresì curioso che il Consiglio di Stato abbia segnalato tale anomalia solo nel parere definitivo e non anche in quello interlocutorio reso il 24 novembre 2003, sottolineando che in questo modo avrebbe consentito al Ministero, nella risposta che esso ha fornito alle osservazioni rese nel parere interlocutorio, di manifestare il proprio orientamento sulla possibilità di modificare il titolo dell'atto e prevedere nel testo l'espressa abrogazione del regolamento n. 509. Non sfugge comunque a nessuno – egli prosegue – che la sostituzione integrale di un provvedimento, quale lo schema in esame opera nel suo articolo unico, equivale in tutto e per tutto ad un'abrogazione dell'atto previgente.

Quanto poi all'oggetto dell'esame parlamentare, poiché l'articolo unico è sostitutivo dell'intera disciplina regolamentare, esso non può essere a suo avviso limitato alle sole parti sostanzialmente modificate.

In questa direzione va del resto, osserva il Presidente relatore, il richiamato autorevole parere del Consiglio di Stato che, oltre a riconoscere esplicitamente «che, nonostante il titolo del regolamento, in realtà ci si trova di fronte ad una nuova impostazione della materia trattata», si è espresso anche con riferimento ad alcune disposizioni già presenti nel regolamento n. 509 e non modificate dall'atto in titolo. Non corrisponde quindi al vero, egli prosegue, l'affermazione del senatore Angius, nella sua lettera al Presidente del Senato, secondo cui i pareri degli altri organi istituzionali si sarebbero limitati a considerare le sole modifiche apportate alla disciplina regolamentare.

Analoghe considerazioni, rileva il Presidente relatore, valgono per il parere reso dalla CRUI, che senz'altro investe anche parti non modificate del regolamento n. 509.

Che l'esame parlamentare non debba limitarsi alle mere modifiche apportate al regolamento n. 509, ma investire l'interezza dell'atto, è poi alla base dell'articolata risposta che il Presidente della Camera ha dato alla lettera del Presidente del Gruppo Democratici di Sinistra – L'Ulivo presso quel ramo del Parlamento.

Il Presidente della Camera ha infatti osservato che «il titolo di un provvedimento normativo deve corrispondere al suo contenuto, ma ad

un titolo non preciso non può attribuirsi un significato normativo contrastante con l'inequivoco contenuto delle disposizioni del testo» e ha affermato che l'esame parlamentare «si dovrà svolgere evidentemente sul testo trasmesso dal Governo nella sua interezza, comprese le parti in ipotesi meramente ripetitive delle norme vigenti».

Il Presidente relatore sottolinea altresì che non è la prima volta che il Governo sottopone al Parlamento un atto il cui titolo non corrisponde pienamente al suo contenuto, come ad esempio è accaduto con riferimento allo schema di decreto legislativo di modifica della disciplina istitutiva dell'Istituto nazionale per il dramma antico (INDA).

Sulla scorta di tali considerazioni, egli ritiene pertanto fugato ogni dubbio in proposito e passa all'esame di merito del provvedimento, rilevando anzitutto che esso, senza mettere in discussione i principi ispiratori della riforma universitaria recata dal decreto ministeriale n. 509 del 1999, con particolare riferimento alla struttura degli ordinamenti di studio, introduce significative misure correttive con l'obiettivo anzitutto di accrescere la flessibilità del sistema universitario.

Al riguardo, egli segnala tuttavia che alcuni degli organi consultati hanno manifestato perplessità in merito all'intenzione di modificare un assetto non ancora stabilizzato con possibili pregiudizi per gli studenti e senza possedere sufficienti elementi per valutare l'efficacia della riforma avviata a partire dall'anno accademico 2001-2002.

Per ovviare a tali perplessità, il Governo ha rimesso alle università la scelta della tempistica più opportuna dal punto di vista sia della didattica che della disponibilità di risorse per adeguare i propri ordinamenti alle nuove disposizioni. In questo modo il Ministero giudica peraltro superate anche le critiche in ordine alle conseguenze finanziarie connesse alle innovazioni proposte, mosse dalla CRUI.

Passando al contenuto dello schema di decreto, prosegue il Presidente relatore, esso conferma anzitutto le finalità recate dal decreto n. 509 del 1999, che consistono nell'individuazione dei criteri generali, sulla base dei quali gli atenei provvedono a disciplinare gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio, nel rispetto del principio di autonomia didattica.

Con riferimento alle principali novità, egli rileva anzitutto l'introduzione di una struttura cosiddetta ad «Y» per i corsi di laurea triennali, che consente alle università di prevedere, dopo un primo anno comune, corsi di laurea con contenuti spiccatamente metodologici e corsi diretti invece all'acquisizione di specifiche competenze professionali, immediatamente spendibili sul mercato del lavoro. Rispetto alla stesura originaria, sono state peraltro apportate modifiche, al fine di tener conto delle indicazioni del CUN (che lamentava la rigidità dell'impostazione del percorso ad «Y», auspicando che anche i percorsi più fortemente orientati alla acquisizione di professionalità avessero titolo di accesso alle lauree specialistiche) e del CNSU (in merito alla paventata reintroduzione del modello «laurea – diplomi universitari»).

L'attuale percorso degli studi, articolato per tutte le facoltà secondo lo schema del «3+2», viene dunque sostituito dal «1+2+2», in conse-

guenza delle richiamate modifiche introdotte per il percorso di laurea triennale, fermo restando il biennio di laurea specialistica, la cui denominazione viene peraltro modificata in «laurea magistrale».

In proposito, egli ricorda le perplessità formulate dal CUN in merito alle denominazioni inizialmente indicate dal Ministero («laurea», «laurea magistralis» e «laurea doctoralis»), che sono state accolte con riferimento alla prima e alla terza, che nella formulazione in esame mantengono la denominazione di «laurea» e «dottorato di ricerca» già prevista nel regolamento n. 509; il Ministero ha invece ritenuto di introdurre il titolo di «laurea magistrale» per esigenze di armonizzazione europea.

Quanto all'articolo 4, relativo alle classi di corsi di studio, al comma 2 il Ministero ha tenuto conto delle osservazioni del CUN, riformulando pertanto la proposta originaria, secondo la quale alle modifiche delle classi si sarebbe dovuto provvedere con decreto ministeriale anche su proposta della CRUI. L'attuale formulazione conferma invece il testo del decreto n. 509, che attribuiva tale iniziativa alle università, con un'unica innovazione diretta a prevedere l'iniziativa anche di altri soggetti.

Relativamente al comma 3, esso stabilisce l'obbligatorietà del supplemento al diploma, attualmente contemplato solo in via facoltativa, ciò che consentirà di certificare l'effettivo percorso formativo seguito dagli studenti, con evidenti benefici anche dal punto di vista dell'inserimento professionale.

In proposito giudica tuttavia opportuna da un punto di vista della tecnica legislativa la riformulazione del testo suggerita dal Consiglio di Stato, secondo cui – atteso che la seconda parte del periodo si riferisce ad una certificazione materiale – sarebbe preferibile sostituirla con la seguente: «e i diplomi attestanti il conseguimento del titolo di studio sono corredati dal supplemento al diploma di cui all'articolo 11, comma 8».

Rispetto al regolamento n. 509, viene altresì introdotto *ex novo* il comma 4, il quale rinvia ad apposito decreto ministeriale la dichiarazione delle equipollenze fra titoli accademici dello stesso livello afferenti a più classi, ai soli fini dell'accesso a specifiche posizioni funzionali del pubblico impiego. In proposito il Ministero, pur condividendo in linea di principio le perplessità manifestate dal CUN in ordine alla previsione di lauree pluriclasse (che contraddice la logica del concetto stesso di classe), ritiene che occorre tener conto che molte università hanno già attivato corsi afferenti classi differenti. La nuova disposizione, ad avviso del Governo, ha dunque il pregio di assicurare certezza e trasparenza all'operato dell'Amministrazione che è già chiamata a riconoscere, su istanza degli interessati, la equipollenza dei titoli accademici ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi.

Relativamente ai crediti formativi (articolo 5), la disciplina attuale è confermata, salvo la scelta di sostituire l'attuale dizione di «venticinque ore di lavoro» per studente, con quella di «venticinque ore di impegno complessivo» che il Governo giudica più chiara e sulla quale la CRUI si è espressa favorevolmente.

Al comma 3, viene poi demandata ai regolamenti didattici di ateneo, e non ad appositi decreti ministeriali come attualmente previsto, la determinazione per ciascun corso della frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale, mentre viene soppresso il secondo periodo, secondo cui tale frazione non può essere inferiore a metà. Al riguardo segnala le critiche del CUN, il quale giudica invece opportuna la previsione di una percentuale garantita allo studio individuale e osserva che una delle ragioni del divario fra tempi legali di durata dei corsi e tempi effettivi nonché della dispersione studentesca è legato proprio al sovraccarico didattico.

Con riferimento all'articolo 6, relativo ai requisiti di ammissione ai corsi di studio, si ribadisce il vincolo del possesso della laurea triennale per l'accesso ai corsi di laurea magistrale (comma 2), ad eccezione dei corsi a ciclo unico disciplinati da normative dell'Unione europea nonché – e questa è la novità rispetto all'attuale formulazione – i corsi di studio per l'accesso alle professioni legali (comma 3). Al riguardo, il Ministero non ha infatti potuto non tener conto delle perplessità in ordine alla mancata previsione di un percorso unitario nel mondo accademico e contenute nella deliberazione approvata dal Coordinamento dei presidi delle facoltà di giurisprudenza. In proposito egli rileva tuttavia l'avviso contrario della CRUI.

Fra le altre novità, il Presidente relatore segnala che lo schema attribuisce alle università la facoltà di ammettere l'iscrizione ai corsi di laurea magistrale anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi. Viene così data una soluzione al problema dell'intervallo temporale che sovente intercorre tra l'acquisizione del titolo di laurea triennale e l'iscrizione al corso di laurea biennale, come del resto – ricorda il Presidente relatore – è riconosciuto fra l'altro dal CUN. Quest'ultimo prospetta peraltro una soluzione differente, diretta a consentire preiscrizioni ai corsi di laurea magistrale anche agli studenti non ancora in possesso del titolo di laurea triennale, che tuttavia il Ministero non ha accolto in quanto contrastante con la disposizione recata dal comma 2, che contempla fra i requisiti per l'ammissione ai corsi di secondo livello proprio il possesso della laurea.

Giudica inoltre significativa la scelta di rendere autonoma la laurea magistrale rispetto alla laurea triennale, attraverso la previsione, recata all'articolo 7, comma 2, che prevede 120 crediti formativi per l'acquisizione del diploma di laurea magistrale, a differenza di quanto contempla l'attuale normativa che richiede invece 300 crediti formativi, comprendendo in essi quelli già acquisiti dallo studente nel corso di laurea triennale.

Il passaggio tra la laurea triennale e la laurea magistrale non è dunque più automatico e si consente peraltro allo studente di scegliere al termine del primo anno di formazione comune di decidere se proseguire gli studi o se intraprendere il percorso biennale professionalizzante.

L'impostazione attuale ha infatti ingessato il sistema degli ordinamenti ed ha indotto le università a definire percorsi «a cannocchiale»,

con la conseguente proliferazione di corsi di laurea triennale nell'ambito delle medesime classi, al fine di definire per ciascun corso di laurea specialistica un corso di laurea triennale. Si è così verificata una conseguente perdita del valore e della spendibilità autonoma della laurea di primo livello, in contrasto con gli obiettivi della riforma del 1999, diretta invece a favorire, per ciascun corso di base, l'accesso ad una pluralità di corsi di laurea specialistica.

Si tratta peraltro di una disposizione che lo stesso CUN ritiene in linea con l'obiettivo di rafforzare l'efficacia della laurea di primo livello, ancorché esso la giudichi non del tutto opportuna attesi i possibili problemi di raccordo tra i due segmenti formativi.

Al comma 3 viene poi confermato il rinvio ai decreti ministeriali per la determinazione del numero dei crediti necessari per l'acquisizione del diploma di specializzazione, mentre rispetto all'attuale formulazione è espunto il secondo periodo, che stabiliva che tale numero fosse compreso tra 300 e 360.

Viene altresì soppresso il comma 4, nonostante il parere contrario della CRUI, secondo cui per conseguire il *master* universitario occorrono almeno 60 crediti (oltre a quelli già acquisiti con la laurea e la laurea specialistica).

Con riferimento all'articolo 8 (durata dei corsi di studio), la cui formulazione risulta sostanzialmente confermata, il Consiglio di Stato ritiene opportuno che la disposizione contemplata al comma 2, recante un principio generale, preceda quella al comma 1. Sulla base delle indicazioni del CNVSU, che paventava il rischio di un ritorno al modello organizzativo del precedente regime tabellare (che definiva la durata dei percorsi in relazione al carico didattico fissato), il Ministero ha ritenuto opportuno specificare che la durata di ogni corso di studio è «di norma» proporzionale al numero totale di crediti.

Quanto all'istituzione dei corsi di studio (articolo 9), essa avviene nel rispetto della programmazione del sistema universitario, nonché dei criteri e delle procedure stabiliti nei regolamenti didattici di ateneo, mentre viene meno il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 25 del 1998.

Relativamente all'attivazione di corsi, si stabilisce che essa deve avvenire nel rispetto dei requisiti minimi strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti determinati con decreto del Ministro. Inoltre, l'attivazione dei corsi è subordinata all'inserimento degli stessi nella banca dati dell'offerta formativa del Ministero, sulla base di criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale.

Viene così soppresso – ricorda il Presidente relatore – il comma, attualmente previsto dalla normativa vigente, che prevede l'obbligo per le università che intendono istituire un corso di laurea specialistica di attivare un corso di laurea comprendente almeno un *curriculum* i cui crediti formativi siano riconosciuti per il corso di laurea specialistica.

Nonostante l'avviso contrario del CUN, è altresì soppresso il comma 4, secondo cui all'atto dell'istituzione di un corso di laurea, l'ordinamento

didattico deve stabilire quali crediti saranno ritenuti validi per l'eventuale prosecuzione degli studi universitari. Il Ministero ha infatti ritenuto preferibile che la definizione dei requisiti per l'accesso ai corsi di laurea magistrale avvenisse in sede di istituzione dei corsi medesimi e non dei corsi di laurea triennale.

Con riferimento agli obiettivi e alle attività formative qualificanti delle classi (articolo 10), si conferma che essi sono definiti con apposito decreto ministeriale (comma 1).

Al fine di assicurare maggiore flessibilità al sistema, rileva il Presidente relatore, viene tuttavia ridotta la percentuale dei crediti formativi vincolati definiti dal Ministero, attualmente pari al 66 per cento dei crediti complessivi. La puntuale individuazione delle percentuali, che si prevedono non inferiori al 50 per cento per la laurea e al 40 per cento per la laurea magistrale, è rimessa al Ministero e concerne peraltro le sole attività formative di base e caratterizzanti la classe.

La scelta di riservare solo a tale tipologia di attività la definizione dei crediti minimi vincolati risponde, a suo avviso, come del resto conviene lo stesso CUN, alla esigenza di semplificazione, di autonomia e di più incisiva caratterizzazione della classe.

Viene altresì introdotta una disposizione, che egli giudica senz'altro rilevante, diretta ad evitare la crescente proliferazione dei corsi, secondo cui il Ministero è chiamato ad individuare il numero minimo di crediti formativi differenziati necessario per l'istituzione di un nuovo corso (comma 3).

Quanto all'articolo 11, relativo ai contenuti necessari degli ordinamenti didattici disciplinati dai regolamenti d'ateneo, esso ripropone – salvo minori modifiche – le disposizioni attualmente vigenti.

Egli sottolinea indi che l'unica novità di rilievo, finalizzata – come peraltro riconosciuto dal CUN – a garantire l'unitarietà del percorso formativo, è costituita dall'inserimento, al comma 7, della lettera *a*), che istituisce, come anticipato, un percorso comune per i corsi di laurea afferenti la medesima classe.

La norma si limita a prescrivere che tali corsi di base comuni devono condividere le medesime attività didattiche per il minimo di 60 crediti e – così come del resto suggerito dal CUN – demanda l'individuazione dei criteri e delle procedure ai regolamenti di ateneo.

Non sono poi state apportate modifiche all'articolo 12, recante norme sui regolamenti didattici dei corsi di studio, mentre fra le principali novità introdotte all'articolo 13, rispetto al testo vigente, si segnala l'inserimento dei commi 5 e 6. Il primo stabilisce che a coloro che conseguono il dottorato di ricerca spetti il titolo di dottore di ricerca, mentre il secondo prevede che la denominazione di *master* può essere utilizzata solo dalle università, statali e non statali abilitate al rilascio dei titoli accademici aventi valore legale.

Il sentore MODICA (*DS-U*), dopo aver sottolineato le importanti conseguenze che derivano dalla scelta di estendere l'esame anche alle parti

riproduttive del regolamento n. 509, rileva l'opportunità che sia assicurata in tutte le fasi dell'esame dell'atto in titolo la costante presenza del rappresentante del Governo.

Giudica altresì necessario che la Commissione richieda al Presidente del Senato una proroga del termine per l'espressione del parere, più ampia rispetto a quella ordinaria ai sensi dell'articolo 139-*bis*, comma 2, del Regolamento.

Il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*), dopo aver sottolineato di aver già provveduto a trasmettere al Presidente del Senato la richiesta di proroga del termine per l'espressione del parere ai sensi dell'articolo 139-*bis*, comma 3, dà conto della disponibilità del Governo ad essere presente nel corso dell'esame dell'atto in titolo e dell'intenzione di richiedere la presenza del Ministro in sede di replica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Piano di riparto di una quota dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2004, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 363)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 27 aprile scorso, nel corso della quale il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) ricorda di aver svolto la relazione introduttiva.

Poiché nessun senatore chiede di intervenire in discussione generale, il Presidente relatore illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (allegata al resoconto della seduta odierna).

Per dichiarazione di voto interviene la senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*) la quale preannuncia un voto di astensione, motivato dalla riduzione degli stanziamenti rispetto allo scorso anno. Prende altresì atto che i contributi per il Museo nazionale della scienza e della tecnologia, per l'Unione nazionale per la lotta all'analfabetismo (UNLA) per l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI) e per l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE) sono confermati rispetto allo scorso anno finanziario.

Giudica poi positivamente i parametri oggettivi ai quali viene subordinato lo stanziamento delle risorse per i singoli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE). Quanto in particolare all'entità del personale docente e non docente in servizio presso le istituzioni scolastiche ricorda che detto criterio va considerato unitamente a quelli prettamente culturali, con i quali si procede all'assegnazione del personale stesso sul territorio, quali il numero delle sale cinematografiche, dei teatri, che si sommano ad altri,

come ad esempio il numero di reati commessi. Il numero dei posti di docente è così stabilito in funzione inversa rispetto al livello culturale del territorio. Occorre tuttavia comprendere se tali parametri sono soddisfacenti anche con riferimento agli IRRE.

Conclude rilevando l'opportunità di attendere i conti consuntivi degli enti, che saranno allegati alla Tabella 7 del disegno di legge di bilancio per il 2005.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva infine la sua proposta di parere favorevole con osservazioni.

La seduta termina alle ore 16.

296^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
ASCIUTTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea e per i beni e le attività culturali Bono.

La seduta inizia alle ore 22.

IN SEDE REFERENTE

(2896) Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 28 aprile scorso.

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) comunica che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio. Propone pertanto di procedere all'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al presente resoconto, rinviando la votazione finale alla seduta di domani, con l'intesa di ritornare sulle parti che avessero eventualmente incontrato la contrarietà della Commissione bilancio.

Conviene la Commissione.

Il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) comunica altresì che sono stati presentati anche alcuni ordini del giorno, anch'essi pubblicati in allegato al presente resoconto.

Sul n. 1, il sottosegretario Valentina APREA si dichiara disponibile ad accoglierlo, a condizione che il presentatore sopprima il punto n. 2).

Convieni il senatore BRIGNONE (*LP*).

Il sottosegretario Valentina APREA accoglie quindi l'ordine del giorno n. 1, come modificato, nonché – come raccomandazione – l'ordine del giorno n. 4.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, nonché di quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1.

La senatrice Vittoria FRANCO (*DS-U*) illustra l'emendamento 1.12, che corrisponde alle giuste attese degli iscritti all'ultimo anno delle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS), dei laureandi in scienze della formazione primaria, oltre che di coloro che si stanno specializzando sul sostegno.

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*) illustra l'emendamento 1.14, volto a ripristinare la cadenza annuale dell'aggiornamento delle graduatorie. La norma proposta dal Governo impedisce infatti, a suo giudizio del tutto inopinatamente, ai docenti di essere iscritti in graduatoria per oltre due anni. Ciò è tanto più grave in quanto è motivato da ragioni di mera semplificazione amministrativa e non potrà non essere causa, sottolinea, di un folto contenzioso, anche di carattere costituzionale.

Illustra indi l'emendamento 1.0.4, che differisce dall'1.0.2 solo per il tipo di copertura finanziaria. Si tratta di proposta alla quale il Gruppo annette molta importanza, in quanto detta criteri per la stabilizzazione del personale della scuola. Al di là della mera sistemazione del personale precario, l'opposizione ritiene infatti indispensabile dettare norme chiare per la definizione dei contratti a tempo indeterminato. Quanto alla copertura, l'emendamento 1.0.4 ne reca una di carattere tradizionale. L'1.0.2 si propone invece di coprire i maggiori oneri attraverso i risparmi conseguenti ad una parte dei pensionamenti, in un'ottica senz'altro condivisibile di reinvestimento nella scuola dei risparmi ivi conseguiti.

Il senatore VALDITARA (*AN*) illustra l'emendamento 1.5, volto anch'esso a ripristinare la cadenza annuale dell'aggiornamento delle graduatorie. Pur comprendendo le ragioni che hanno indotto il Governo a proporre una cadenza biennale, ritiene infatti più equa la cadenza annuale.

Il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) illustra l'emendamento 1.100, che fa slittare all'anno scolastico 2005-2006 il primo aggiornamento delle graduatorie, osservando che esso è volto a risolvere, sia pure solo in parte, le possibili difficoltà conseguenti all'aggiornamento biennale delle graduatorie.

Gli altri emendamenti sono dati per illustrati.

Conclusa l'illustrazione degli emendamenti, il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) esprime parere contrario sugli emendamenti 1.11, 1.9, 1.3 (identico all'1.10 e all'1.13), 1.6, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.4 e 1.0.3. Quanto in particolare agli emendamenti volti ad aggiungere articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1, osserva che si tratta di proposte che sollecitano una programmazione delle assunzioni. Al riguardo, ricorda tuttavia l'ordine del giorno da lui stesso presentato in qualità di relatore sul disegno di legge n. 2529, e accolto dal Governo, con il quale impegnava l'Esecutivo ad affrontare la questione in sede di attuazione dell'articolo 5 della legge n. 53. Esprime invece parere favorevole sull'1.4 e si rimette al Governo sugli emendamenti 1.1, 1.5 (analogo all'1.14) e 1.7 (in ordine al quale esprime comunque un orientamento di massima favorevole). Invita infine i presentatori degli emendamenti 1.12, 1.8 e 1.2 a ritirare le rispettive proposte e a confluire sull'emendamento 3.0.3 da lui stesso presentato al medesimo fine.

Il sottosegretario Valentina APREA conferma l'orientamento già manifestato dal Governo in sede di disegno di legge n. 2529. Esprime pertanto parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'1.100 (su cui esprime un convinto parere favorevole), rimettendosi alla Commissione per le valutazioni di merito.

Si passa alle votazioni.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.1 e 1.11.

L'emendamento 1.9 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

La Commissione approva invece l'emendamento 1.4.

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.12, di cui sottolinea l'importanza. Ricorda infatti che, qualora esso non fosse approvato, una numerosa categoria di docenti non potrebbe essere iscritta in graduatoria per motivi indipendenti dalla loro volontà.

Il senatore BEVILACQUA (*AN*) conviene sull'importanza della questione trattata. Osserva tuttavia che l'emendamento 3.0.3 del Presidente relatore è analogamente volto a risolvere il problema.

La senatrice Vittoria FRANCO (*DS-U*) rileva che l'emendamento 1.12 differisce dal 3.0.3 in quanto si rivolge anche ai docenti specializzandi sul sostegno. Si dichiara quindi disponibile a ritirare l'emendamento 1.12 qualora il Presidente relatore accetti di integrare il 3.0.3 con analogha previsione.

Conviene il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*).

L'emendamento 1.12 è quindi ritirato.

La Commissione respinge poi l'emendamento 1.3 (identico all'1.10 e all'1.13) e, con distinta votazione, approva l'1.100.

Sull'emendamento 1.14, dichiara il proprio voto favorevole la senatrice ACCIARINI (*DS-U*), che insiste per la votazione ritenendo che l'emendamento 1.100 del Presidente relatore testé approvato, pur senz'altro apprezzabile, risolva solo una piccola parte della questione.

Anche il senatore BETTA (*Aut*) dichiara il proprio voto favorevole, tanto più che – come già rilevato – la proposta di cadenza biennale dell'aggiornamento delle graduatorie è motivata solo da ragioni di carattere organizzativo. La norma investe invece le aspettative dei docenti interessati, come emerso anche nelle audizioni svolte.

Il senatore BEVILACQUA (*AN*) rileva che, al di là dell'approvazione dell'emendamento 1.100, che senz'altro risolve i problemi connessi al contenzioso più imminente, avrebbe preferito che gli aggiornamenti delle graduatorie avvenissero con cadenza annuale. Comunque, a fronte del parere contrario reso dal Presidente relatore e dal rappresentante del Governo, preannuncia un voto di astensione.

La senatrice MANIERI (*Misto-SDI*) si pronuncia a sua volta in favore dell'annualità degli aggiornamenti, alla base anche dell'emendamento 1.10 da lei stessa presentato. A suo giudizio gli aggiornamenti delle graduatorie non possono essere infatti disciplinati sulla base di parametri meramente organizzativi, atteso che incidano pesantemente sulle aspettative dei docenti interessati. Pur condividendo l'emendamento 1.100 testé accolto, ribadisce pertanto il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.14.

Gli emendamenti 1.5 e 1.14, di analogo tenore, posti congiuntamente ai voti sono indi respinti.

L'emendamento 1.6 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Con riferimento all'emendamento 1.7, il senatore BEVILACQUA (AN) illustra un nuovo testo, su cui il sottosegretario Valentina APREA conferma l'orientamento contrario. L'emendamento 1.7 (nuovo testo), posto ai voti, risulta accolto.

L'emendamento 1.8 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Il senatore BRIGNONE (LP), accedendo all'invito del Presidente relatore, ritira l'emendamento 1.2 e confluisce sul 3.0.3.

In assenza del proponente, la senatrice ACCIARINI (DS-U) fa proprio l'emendamento 1.0.1, che, posto ai voti, risulta respinto.

Il senatore MODICA (DS-U) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.0.2, di cui sottolinea la differenza tecnica rispetto agli altri. Esso è volto infatti a fissare nel 70 per cento dei posti comunque resisi vacanti nell'anno solare precedente il contingente di personale da assumere per l'anno scolastico successivo. Si tratta di un principio di buona amministrazione, che non comporta oneri aggiuntivi. Né d'altra parte può convenirsi con una politica di blocco assoluto del *turn over*, che determina un crollo totale della struttura anziché il mero conseguimento di risparmi.

L'emendamento 1.0.2 è indi posto ai voti e respinto, così come, con separata votazione, l'emendamento 1.0.4.

L'emendamento 1.0.3 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, nonché di quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2.

Il senatore MODICA (DS-U) illustra gli emendamenti 2.31 e 2.32 osservando che, mentre la finalità del decreto-legge consiste nel garantire un canale abilitante speciale per coloro che si trovano in una posizione particolare dopo la conclusione dell'ultimo canale abilitante e l'istituzione delle SSIS, l'opposizione tende invece a ricondurre questi canali speciali a normalità, liberandoli tuttavia dai limiti imposti alla gestione normale, come ad esempio il numero chiuso delle SSIS. Rispetto alle ipotesi di sanatoria, che non potrebbero non provocare un ulteriore contenzioso, egli ritiene infatti preferibile ricondurre a normalità le abilitazioni, uniformando i canali di accesso. Gli emendamenti presentati dalla sua parte politica ripristinano pertanto la sostanza della lettera *d*) del comma 1 dell'ar-

titolo 2 del disegno di legge n. 2529, a suo tempo soppressa in quanto indubbiamente iniqua, ed offrono in sua vece una soluzione più giusta riallineando i canali di accesso. Sottolinea inoltre l'importanza del termine di riferimento per il conseguimento del requisito di servizio fissato, negli emendamenti in questione, nel «quinquennio scolastico dal 1° settembre 1999 al 31 agosto 2004», auspicando che quanto meno detta dizione sia ripresa nel decreto-legge.

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*) illustra l'emendamento 2.33, che si inserisce nella stessa ottica appena illustrata dal senatore Modica. La soluzione offerta non si pone infatti in contrasto con il percorso abilitativo ordinario, tenendo tuttavia conto di alcune specificità. L'emendamento 2.33 si rivolge in particolare agli insegnanti che hanno conseguito il diploma per la scuola elementare in un periodo di transizione fra il nuovo percorso e i corsi abilitanti, di cui al decreto interministeriale 10 marzo 1997. Al fine di non determinare disparità di trattamento, l'emendamento consente loro di frequentare corsi speciali di durata biennale presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria, operando fra l'altro una riduzione dei carichi didattici rispetto al normale percorso triennale in presenza del requisito del servizio, ma rimanendo tuttavia nella medesima ottica. La norma si estende altresì ad altri insegnanti magistrali con il medesimo requisito del servizio.

Il senatore D'ANDREA (*Mar-DL-U*) illustra l'emendamento 2.34, che si inserisce a sua volta nella medesima ottica di ripristino della lettera *d*) dell'articolo 1 del comma 2 del disegno di legge n. 2529, nel rispetto però dei normali canali abilitanti. Sottolinea indi a sua volta l'importanza di una diversa definizione del periodo entro cui conseguire il requisito del servizio, che sollecita la maggioranza a recepire nel decreto-legge, e rimarca il carattere biennale anziché annuale del percorso ivi previsto.

Illustra altresì l'ordine del giorno n. 3, relativo ad una migliore distribuzione territoriale delle sedi universitarie ove si svolgeranno i corsi abilitanti.

La senatrice MANIERI (*Misto-SDI*) illustra l'emendamento 2.28 (nuovo testo), sottolineando l'esigenza di evitare sperequazioni insopportabili. A suo giudizio, a parità di requisito di servizio, tutti i docenti devono infatti poter accedere ad un percorso abilitante, tanto più che non è loro ascrivibile la perdurante mancanza di abilitazione.

Il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) illustra l'emendamento 2.8, che si fa carico di consentire l'accesso ai corsi abilitanti quanto meno agli insegnanti magistrali, che hanno seguito un percorso ormai esaurito.

Il senatore FAVARO (*FI*) illustra l'emendamento 2.11 (nuovo testo), rivolto invece agli insegnanti tecnico-pratici. Invita altresì il Governo a condurre un approfondimento sulle tipologie di docenti che hanno il me-

desimo requisito di servizio, onde non tralasciare alcuna categoria. Ritiene infatti corretto garantire le medesime possibilità a tutti coloro che si trovano nella medesima posizione, salvaguardando tuttavia la qualità della scuola. In tal senso, manifesta apprezzamento per l'ipotesi, suggerita dall'opposizione, di riconoscere il servizio prestato attraverso una riduzione dei carichi didattici.

Il senatore MODICA (*DS-U*) illustra l'emendamento 2.36, che costituisce un testo coordinato delle proposte precedenti. In una visione organica, ritiene infatti preferibile un testo unitario rispetto ad interventi settoriali, inevitabilmente sconnessi fra loro. Lascia pertanto agli atti con soddisfazione tale testimonianza di un diverso modo di legiferare.

Illustra altresì l'emendamento 2.38, che si fa carico dei costi dei corsi abilitanti. Non va infatti dimenticato che tali costi sono, nella proposta del Governo, a carico dei docenti. Egli propone invece una sostanziale gratuità, da conseguire attraverso una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Illustra infine l'emendamento 2.39, relativo agli insegnanti tecnico-pratici che sono stati ammessi con riserva agli ultimi corsi abilitanti, avendo maturato il requisito del servizio fra la data di entrata in vigore della legge e il bando del concorso. Ritene infatti giunto il momento di sciogliere positivamente tale riserva, del resto confermando una vicenda già in atto di fatto.

Il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) illustra l'emendamento 2.2, relativo all'abilitazione per lo strumento musicale nella scuola secondaria. Illustra altresì l'emendamento 2.0.2, relativo alle graduatorie dell'alta formazione artistica e musicale.

Gli altri emendamenti sono dati per illustrati.

Conclusa l'illustrazione degli emendamenti, il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2, ad eccezione dell'emendamento 2.11 (nuovo testo), su cui esprime parere favorevole. Il parere è contrario anche sul 2.0.3. Raccomanda poi al Governo l'accoglimento dell'ordine del giorno n. 3, manifestando un orientamento convintamente favorevole. Si rimette invece al Governo sull'emendamento 2.0.1.

Il sottosegretario Valentina APREA esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, ad eccezione evidentemente del 2.7 del Governo e di quelli ad esso analoghi. Quanto all'emendamento 2.11 (nuovo testo), conviene che la finalità sia condivisibile. Si rimette pertanto alle valutazioni della Commissione.

Si passa alle votazioni.

Posti separatamente ai voti, risultano respinti gli emendamenti 2.1 (identico al 2.30), 2.31 e 2.32.

Per dichiarazione di voto sull'emendamento 2.33, interviene il senatore COMPAGNA (*UDC*), il quale osserva che esso impone corsi speciali biennali a tutte le categorie di insegnanti magistrali. Ad esso egli ritiene invece preferibile l'emendamento 2.4, da lui stesso presentato insieme al senatore Eufemi e ad altri senatori, analogo ad altri successivamente presentati fra l'altro dal Governo e dal Presidente relatore, in quanto restringe l'applicazione della norma a coloro che hanno conseguito la maturità magistrale negli anni dal 1999 al 2002. Tiene comunque a precisare che il suo Gruppo si è fatto promotore della norma.

L'emendamento 2.33 è indi posto ai voti e respinto.

Gli emendamenti 2.23 e 2.22 sono dichiarati decaduti per assenza del proponente.

La Commissione respinge indi l'emendamento 2.34.

Sull'emendamento 2.28 (nuovo testo) (identico al 2.13 e al 2.25), il senatore VALDITARA (*AN*) preannuncia un voto di astensione, prendendo atto del parere contrario espresso dal Presidente relatore e dal rappresentante del Governo. Pur esprimendo soddisfazione per le scelte adottate in favore degli insegnanti magistrali e quelli tecnico-pratici, rispettivamente, con gli emendamenti 2.7 e 2.11, registra infatti che né la proposta dell'opposizione né la posizione del Governo configurano una risposta soddisfacente. Sollecita pertanto con vigore una risposta più efficace. Aggiunge altresì la propria firma all'emendamento 2.14.

L'emendamento 2.28 (nuovo testo) (identico al 2.13 e al 2.25) è indi posto ai voti e respinto.

Sull'emendamento 2.7, il sottosegretario Valentina APREA riconosce che la formulazione dell'emendamento 2.4 appare preferibile in quanto contiene un riferimento alla lettera *b*). La norma intende infatti garantire un canale abilitativo ai docenti in possesso della specializzazione per il sostegno. Presenta pertanto una riformulazione in tal senso dell'emendamento 2.7.

I senatori BIANCONI (*FI*) e GUASTI (*FI*) aggiungono la propria firma all'emendamento 2.3.

Il senatore GABURRO (*UDC*) aggiunge la sua firma all'emendamento 2.4.

Il senatore BEVILACQUA (AN) prende atto della scelta del Governo di modificare il proprio emendamento in senso analogo a quelli già presentati, anziché convenire direttamente sull'approvazione di questi ultimi. Aggiunge comunque la propria firma all'emendamento 2.14.

L'emendamento 2.7 (nuovo testo) è infine posto e accolto, con conseguente assorbimento degli emendamenti 2.8, 2.9, 2.35, 2.12, 2.3, 2.4 e 2.14.

Sull'emendamento 2.11 (nuovo testo), dichiara il proprio voto favorevole la senatrice ACCIARINI (DS-U). Esso, pur non corrispondendo alla linea sottesa agli emendamenti del suo Gruppo, tiene infatti correttamente conto della specificità degli insegnanti tecnico-pratici, che non hanno titolo di accesso al canale ordinario di abilitazione. Pertanto, pur ribadendo la preferenza per il riallineamento dei percorsi abilitanti attraverso corsi di carattere biennale, esprime un orientamento favorevole su tale emendamento in considerazione della specificità degli insegnanti tecnico-pratici e della loro impossibilità di seguire altri percorsi.

L'emendamento 2.11 (nuovo testo), cui aggiungono la propria firma i senatori BIANCONI (FI), GABURRO (UDC) e VALDITARA (AN) nonché GUASTI (FI), è indi posto ai voti ed accolto.

In assenza del proponente, il senatore BEVILACQUA (AN) fa proprio l'emendamento 2.15 che, posto ai voti congiuntamente al 2.24 di identico tenore, risulta respinto.

L'emendamento 2.16 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

La Commissione respinge poi l'emendamento 2.29 (identico al 2.17).

L'emendamento 2.26 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

L'emendamento 2.36 è respinto.

L'emendamento 2.37 è dichiarato precluso a seguito della reiezione del 2.31.

Gli emendamenti 2.18, 2.5 e 2.6 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

Il senatore BEVILACQUA (AN) ritira gli emendamenti 2.19 e 2.20.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge l'emendamento 2.41 ed accoglie il 2.2.

Il sottosegretario Valentina APREA invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 2.10, 2.40, 2.27, 2.21, in quanto superati dal precedente accoglimento dell'emendamento 1.100.

Il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) ritira l'emendamento 2.10.

Il senatore FAVARO (*FI*) ritira l'emendamento 2.40.

Il senatore BEVILACQUA (*AN*) ritira l'emendamento 2.21.

L'emendamento 2.27 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Sull'emendamento 2.38, la senatrice ACCIARINI (*DS-U*) dichiara il proprio voto favorevole. Non avendo infatti la maggioranza accolto la linea proposta dall'opposizione di una formazione abilitante biennale come forma di garanzia per la qualità della scuola, resta il percorso proposto dal Governo che tuttavia ha notevoli costi a carico dei docenti. Onde evitare tale iniqua conseguenza, che potrebbe continuare a tenere fuori dal mondo della scuola quei docenti che non hanno frequentato le SSIS proprio per il loro carattere oneroso, sollecita quindi l'approvazione dell'emendamento 2.38 che si fa carico di trovare un'ideale copertura finanziaria.

L'emendamento 2.38, posto ai voti, è respinto, così come l'emendamento 2.39.

Il sottosegretario Valentina APREA accoglie l'ordine del giorno n. 3.

Il senatore D'ANDREA (*Mar-DL-U*) insiste per la votazione.

Posto ai voti, l'ordine del giorno n. 3 è quindi accolto dalla Commissione all'unanimità ai fini della sua trasmissione all'Assemblea.

Con separate votazioni, la Commissione respinge poi l'emendamento 2.0.1, accoglie il 2.0.2 e respinge il 2.0.3.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, nonché di quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3.

Il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) illustra l'emendamento 3.3, volto a reintrodurre una norma già approvata in sede di disegno di legge n. 2529 e non inserita dal Governo nel decreto-legge.

Il senatore VALDITARA (*AN*) illustra l'emendamento 3.2, di identico tenore, ricordando la convergenza a suo tempo registrata in sede di disegno di legge n. 2529.

La senatrice Vittoria FRANCO (*DS-U*) illustra l'emendamento 3.6, che prevede una disciplina del congedo straordinario senza assegni per gli insegnanti di ruolo nella scuola secondaria in possesso di dottorato di ricerca che risultino vincitori di concorsi presso le università o gli enti pubblici di ricerca, sottolineandone il carattere non oneroso per lo Stato.

Il senatore FAVARO (*FI*) illustra l'emendamento 3.7, che concede una proroga agli attuali insegnanti delle SSIS, al fine di non nominarne di nuovi a seguito del prolungamento della durata dei corsi.

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*) illustra l'ordine del giorno n. 2, che si propone lo stesso obiettivo degli emendamenti 3.3 e 3.2. Pur esprimendo apprezzamento per la scelta del Presidente relatore di ripresentare una norma già accolta in sede di disegno di legge n. 2529, ritiene infatti che il problema possa essere risolto anche attraverso un ordine del giorno, che avrebbe il pregio di non invadere una materia di natura contrattuale.

Gli altri emendamenti sono dati per illustrati.

Conclusa l'illustrazione degli emendamenti, il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) esprime parere contrario sugli emendamenti 3.6, 3.0.1 e 3.0.5, si rimette al Governo sul 3.4 ed esprime parere favorevole sul 3.7. Quanto al 3.0.2, ricorda che analogo emendamento era stato presentato dai senatori Bevilacqua ed altri in sede di disegno di legge n. 2529, ma aveva registrato il parere contrario della Commissione bilancio. Invita pertanto il presentatore a ritirarlo. Raccomanda infine l'approvazione degli emendamenti 3.3 (identico al 3.2), 3.1 (identico al 3.5 e, in parte, al 3.8) e 3.0.3 nuovo testo (di tenore analogo al 3.0.4 e 3.0.6).

Il sottosegretario Valentina APREA esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Si passa alle votazioni.

La Commissione accoglie l'emendamento 3.3 (identico al 3.2).

Il senatore BEVILACQUA (*AN*) ritira l'emendamento 3.4.

Sull'emendamento 3.6, la senatrice Vittoria FRANCO (*DS-U*) chiede al rappresentante del Governo di esprimersi sull'eventuale trasformazione in ordine del giorno.

Il sottosegretario Valentina APREA manifesta disponibilità in tal senso.

La senatrice Vittoria FRANCO (*DS-U*) trasforma quindi l'emendamento 3.6 nell'ordine del giorno n. 5, che viene accolto dal rappresentante del Governo.

Con distinte votazioni, la Commissione approva poi gli emendamenti 3.7 e 3.1 (analogo al 3.5 e al 3.8), da intendersi quali commi aggiuntivi del nuovo articolo 3 come sostituito a seguito dell'approvazione dell'emendamento 3.3.

L'ordine del giorno n. 2 è dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione dell'emendamento 3.3.

In assenza del proponente, il senatore GABURRO (*UDC*) fa proprio l'emendamento 3.0.1, chiedendo l'orientamento del rappresentante del Governo nel caso di una trasformazione in ordine del giorno.

Il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) osserva che l'emendamento contiene norme di carattere immediatamente precettivo, che mal si prestano ad essere oggetto di un ordine del giorno.

Il senatore GABURRO (*UDC*) ritira conseguentemente l'emendamento 3.0.1.

Il senatore COMPAGNA (*UDC*) ritira a sua volta l'emendamento 3.0.2.

La Commissione accoglie indi l'emendamento 3.0.3 nuovo testo (di contenuto analogo al 3.0.4 e al 3.0.6).

L'emendamento 3.0.5 è dichiarato decaduto per assenza del proponente

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge.

Il senatore BRIGNONE (*LP*) illustra l'emendamento 4.1. Indi, su richiesta del presidente relatore ASCIUTTI (*FI*), ne presenta un nuovo testo.

Il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) illustra gli emendamenti 4.2 e 4.3, di carattere tecnico. Esprime altresì parere favorevole sul 4.1 (nuovo testo).

Il sottosegretario Valentina APREA esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.2 e 4.3. Sul 4.1 (nuovo testo) si rimette alla Commissione manifestando un orientamento favorevole.

Si passa alle votazioni.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 4.2, 4.1 (nuovo testo) e 4.3 risultano accolti.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge e di quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5.

Il senatore D'ANDREA (*Mar-DL-U*) illustra l'emendamento 5.4, che ripropone una norma non accolta nel corso dell'esame dell'ultima manovra finanziaria pur non comportando oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Si tratta tuttavia di una disposizione molto importante, anche alla luce delle difficoltà che incontrano le procedure per le assunzioni in deroga previste dall'ultima legge finanziaria.

Il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) illustra l'emendamento 5.2 volto ad equiparare alla classe dirigenziale medica il personale universitario non docente assunto in qualità di medico, attualmente equiparato agli infermieri specializzati.

Il senatore VALDITARA (*AN*) illustra l'emendamento 5.0.2 che pro-roga il Consiglio universitario nazionale in attesa del riordino previsto dal disegno di legge recentemente approvato dal Consiglio dei ministri ed in attesa di esame parlamentare.

Gli altri emendamenti sono dati per illustrati.

Conclusa l'illustrazione degli emendamenti, il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) si rimette al Governo sugli emendamenti 5.4 e 5.1. Esprime invece parere contrario sul 5.1 e favorevole sul 5.0.2.

Il sottosegretario Valentina APREA esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Si passa alle votazioni.

La Commissione respinge l'emendamento 5.4. Con distinta votazione accoglie invece il 5.1.

Sull'emendamento 5.2 interviene per dichiarazione di voto contrario il senatore MODICA (*DS-U*), il quale sottolinea che il personale cui si riferisce l'emendamento non è in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e quindi correttamente non è allo stato equiparato alla classe dirigente medica. Osserva altresì che l'emendamento contiene riferimenti ad istituzioni non più esistenti nell'ordinamento, quali le aziende policlinico universitario, notoriamente sostituite dalle aziende ospedaliere universitarie.

Il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) ritira l'emendamento 5.2, nonché il connesso 5.3.

Il senatore COMPAGNA (*UDC*) ritira l'emendamento 5.0.1.

La Commissione accoglie infine l'emendamento 5.0.2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti alla Tabella.

Il senatore BETTA (*Aut*) illustra l'emendamento Tab. 3, volto a risolvere un problema annoso, che ha già trovato accoglimento presso la Corte di giustizia europea.

Il senatore BEVILACQUA (*AN*) illustra l'emendamento Tab. 11, conseguente alle motivazioni già espresse in discussione generale.

La senatrice Vittoria FRANCO (*DS-U*) illustra l'emendamento Tab. 19, soppressivo del servizio aggiuntivo riconosciuto al servizio militare, richiamandosi a sua volta alle osservazioni già espresse in discussione generale. Ritene infatti che tale punteggio aggiuntivo, benchè dimezzato rispetto alla norma approvata in sede di esame del disegno di legge n. 2529, rappresenti una discriminazione insopportabile nei confronti delle donne, facendo a tal fine l'esempio di coloro che fossero andate in maternità nel periodo corrispondente. Ritene altresì che la norma sia tanto più incostituzionale alla luce del nuovo articolo 51 della Costituzione, che ha introdotto ulteriori motivi di eguaglianza fra i due sessi.

Gli altri emendamenti sono dati per illustrati.

Conclusa l'illustrazione degli emendamenti, il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) esprime parere contrario sugli emendamenti Tab. 12, Tab. 1, Tab. 13, Tab. 23, Tab. 11, Tab. 19 (identico al Tab. 4 e al Tab. 10), Tab. 5, Tab. 6, Tab. 7, Tab. 20, Tab. 21, Tab. 22, Tab. 8 e Tab. 16. Si rimette invece al Governo sugli emendamenti Tab. 25, Tab. 9 (identico al Tab. 2), Tab. 3, Tab. 17 e Tab. 18. Esprime infine parere favorevole sull'emendamento Tab. 24, che fa proprio in assenza del proponente, identico al Tab. 14 e al Tab. 15.

Il sottosegretario Valentina APREA esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, tranne che su quelli su cui il Presidente relatore si è rimesso al Governo, sui cui si rimette alla Commissione.

Si passa alle votazioni.

L'emendamento Tab. 12 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore FAVARO (*FI*) l'emendamento Tab. 25 è posto ai voti ed accolto.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BRIGNONE (*LP*) l'emendamento Tab. 1 è posto ai voti e respinto.

L'emendamento Tab. 13 è dichiarato decaduto per assenza del proponente

La Commissione approva indi l'emendamento Tab. 2 (identico al Tab. 9). Respinge invece, con separata votazione, l'emendamento Tab. 23, fatto proprio dal senatore D'ANDREA (*Mar-DL-U*) in assenza del proponente.

Sull'emendamento Tab. 3 il senatore GABURRO (*UDC*) aggiunge la propria firma. Tale emendamento è indi posto ai voti ed accolto.

Il senatore BEVILACQUA (*AN*) ritira l'emendamento Tab. 11.

Con separate votazioni, la Commissione accoglie indi gli emendamenti Tab. 17 e Tab. 18 (cui hanno aggiunto la propria firma i senatori BEVILACQUA (*AN*) e GABURRO (*UDC*)).

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento Tab. 19 interviene la senatrice ACCIARINI (*DS-U*), la quale si richiama alle considerazioni già espresse dalla senatrice Vittoria Franco in sede di illustrazione. Osserva altresì che l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo per il servizio militare è fonte di discriminazione anche rispetto a coloro che, per motivi indipendenti dalla loro volontà e nei casi previsti dalla legge, non hanno potuto prestare detto servizio. Sottolinea infine il carattere assolutamente innovativo della norma contenuta nel provvedimento, che segna un'inopinata inversione di tendenza rispetto all'ordinamento vigente in cui il servizio militare è sempre stato tenuto in considerazione solo ai fini della ricostruzione di carriera.

Anche il senatore BEVILACQUA (*AN*) annuncia il proprio voto favorevole.

I senatori GUASTI (*FI*), COMPAGNA (*UDC*) e BETTA (*Aut*) annunciano invece il proprio voto contrario.

L'emendamento Tab. 19 (identico al Tab. 4 e al Tab. 10) è indi posto ai voti e respinto.

Gli emendamenti Tab. 5, Tab. 6, Tab. 7, Tab. 8 e Tab. 16 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

Con separate votazioni, la Commissione accoglie infine l'emendamento Tab. 24 (identico al Tab. 14 e al Tab. 15) e respinge gli emendamenti Tab. 20, Tab. 21 e Tab. 22.

Concluso l'esame degli emendamenti, il PRESIDENTE RELATORE rinvia il seguito dell'esame.

(2912) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo, approvato dalla Camera dei deputati

– e petizione n. 710 ad esso attinente

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 28 aprile scorso, nel corso della quale – ricorda il presidente relatore ASCIUTTI – si era conclusa la discussione generale e si erano svolte le repliche. Egli comunica altresì che, anche in questo caso, non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Propone quindi di procedere all'esame degli emendamenti, rinviando la votazione finale alla seduta di domani.

Conviene la Commissione.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge e dei relativi ordini del giorno, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il senatore CORTIANA (*Verdi-U*) illustra gli emendamenti da lui presentati, sottolineando la difficoltà di operare in assenza del parere della Commissione giustizia, reso ma non ancora trasmesso. In detto parere, a quanto gli consta, sono stati infatti svolti numerosi rilievi critici con particolare riferimento alla sostituzione del termine «lucro» con quello di «profitto», operata alla Camera dei deputati. Come già sottolineato in sede di discussione generale, due sentenze della Corte costituzionale chiariscono che si tratta di termini nient'affatto equivalenti, sicché l'emendamento approvato, peraltro all'unanimità, dall'altro ramo del Parlamento suscita stupore oltre che rammarico.

A fronte di tale situazione, egli ritiene indispensabile sopprimere l'articolo 1 (emendamento 1.7), onde poter riaffrontare le tematiche ad esso sottese in un contesto più disteso e pacato. Non va infatti dimenticato che *Internet* non è un mero supporto ma un vero e proprio sistema di comunicazione, sulla base del quale occorre articolare una nuova cornice per la tutela del diritto d'autore. Egli richiama indi l'orientamento dei portatori di interesse della filiera, tutti assolutamente contrari al provvedimento, come dimostrato anche nel corso delle audizioni apprezzabilmente svolte

dall'Ufficio di Presidenza della Commissione. Al riguardo, manifesta peraltro incredulità sulla mancata convocazione da parte del Governo delle parti interessate.

Nel sottolineare poi che l'articolo 1 non è in alcun modo provvisto dei requisiti costituzionali di necessità ed urgenza e riconoscendo che altre parti del provvedimento sono invece condivisibili, rinnova l'invito a sopprimere l'articolo 1, dedicandovi una riflessione più approfondita.

Egli rammenta inoltre che, a livello europeo, è stata esclusa l'equiparazione fra scambio di *file* a scopo non commerciale e pirateria. Risulta pertanto incomprensibile il motivo per il quale il Governo contravvenga a tale esplicita indicazione.

Quanto all'emendamento 1.3, egli invita a non cadere nell'errore di utilizzare per i beni in questione le stesse logiche dello scambio di merci. Nella fattispecie in esame, si tratta di beni immateriali per lo scambio dei quali sono previste sanzioni inconcepibili.

Si sofferma altresì sull'emendamento 1.19, relativo ai prodotti sottoposti a *General public licence (GPL)*, che rappresenta un ottimo esempio di utilizzazione del *copyright* a tutela dello scambio di *software*. Analoghe considerazioni valgono per la *Creative commons* per altre categorie di beni. Equiparare detti prodotti a beni materiali significa, a suo giudizio, tradire lo spirito delle licenze cui sono sottoposti.

Egli richiama indi l'attenzione della Commissione sull'emendamento 1.4, volto ad istituire una Fondazione Drm italiana presso il Ministero dell'innovazione. Al riguardo, riconosce al Governo Berlusconi il merito di aver istituito un Ministero siffatto. Lamenta tuttavia che esso non venga mai consultato quando si tratta di innovazione tecnologica.

Avendo concluso il tempo a disposizione per l'intervento, si rammarica di non poter illustrare i restanti emendamenti.

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*) illustra l'emendamento 1.26 e gli altri presentati dal suo Gruppo condividendo molte delle considerazioni svolte dal senatore Cortiana. Osserva peraltro che il decreto-legge assomma materie fra loro molto diverse, alcune delle quali indubbiamente necessarie ed urgenti, oltre che largamente attese dalle categorie interessate.

Con particolare riferimento all'articolo 1, occorre peraltro rilevare che esso investe da vicino la competenza della Commissione giustizia, sicché appare difficile proseguire l'esame prima che il parere reso da quest'ultima sia stato effettivamente trasmesso.

In una logica di riduzione del danno, oltre alla soppressione dell'articolo ovvero a quella del comma 2, ella si dichiara peraltro disponibile ad interventi limitati sui profili di maggiore criticità. Fra questi, ricorda in particolare la sostituzione del termine «lucro» con quello di «profitto». Al riguardo, sottolinea che il termine «lucro» ha una valenza chiara e nitida nel nostro ordinamento giuridico, strettamente legata agli aspetti economici. Il termine «profitto» ha natura invece prevalentemente contabile e mal si addice all'uso che ne è fatto all'articolo 1.

Ribadisce quindi la necessità di interventi limitati, che evitino di estendere le pesanti sanzioni previste dal provvedimento a fattispecie incongrue.

Avviandosi alla conclusione, rinnova l'attenzione del Gruppo alle problematiche sollevate dal senatore Cortiana ed auspica una soluzione che consenta di non disattendere le attese delle categorie interessate ad altri profili del provvedimento. Reputa comunque difficile lasciare inalterato il testo del decreto-legge operando solo attraverso atti di indirizzo, in considerazione del carattere precettivo ed immediatamente applicabile delle norme sanzionatorie.

Il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) illustra l'ordine del giorno n. 4, presentato al fine di superare alcune delle difficoltà evidenziate. Rende altresì noto di aver esperito tutte le possibilità per modificare il testo in esame, non avendo personalmente alcuna contrarietà a tale ipotesi. Condivide infatti l'opinione che l'articolo 1 presenti profili di criticità tali, anche ulteriori rispetto a quelli evidenziati dal senatore Cortiana, da necessitare un esame più approfondito. Dal Governo e dall'altro ramo del Parlamento sono giunti tuttavia segnali assolutamente negativi, sicché – anche a fronte della necessità di convertire comunque il decreto per assicurare la piena applicazione di altre disposizioni assolutamente urgenti – si trova a dover esprimere parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

Quanto agli ordini del giorno, manifesta un orientamento favorevole al n. 1; sul n. 2, si dichiara tendenzialmente contrario ad una ulteriore Commissione parlamentare d'inchiesta, rimettendosi tuttavia alle valutazioni del Governo. Condivide infine l'ordine del giorno n. 3.

Il sottosegretario BONO ricorda che alla Camera la discussione sul provvedimento è stata assai pacata, risultando a tutti chiara la volontà del Governo di perseguire due obiettivi: la tutela del diritto d'autore e la libera fruizione della cultura per tutti i cittadini. Non a caso, nella votazione finale quasi tutti i Gruppi di opposizione si sono infatti astenuti.

Né va dimenticato che la sostituzione del termine «lucro» con quello di «profitto» è intervenuta a seguito di un emendamento al testo originario del Governo presentato dall'opposizione che, in quella fase di esame, si è ritenuto assolvesse meglio agli obiettivi finali.

Il decreto-legge rappresenta del resto un passo importante, atteso che l'Italia è il primo Paese in Europa che legifera in materia. Non solo, ma lo strumento del decreto-legge è apparso indispensabile in considerazione degli elevatissimi livelli di pirateria riscontrati nel nostro Paese. Né la lotta alla pirateria può intendersi come difesa degli interessi degli operatori commerciali trattandosi – tutto al contrario – di difesa della cultura. Il decreto-legge risponde pertanto ad un'esigenza diffusa, anche se sconta la mancanza di precedenti ed opera pertanto in via del tutto sperimentale.

Il decreto-legge risponde inoltre a molte altre esigenze, che ne impongono una conversione definitiva nei tempi costituzionali. Invita per-

tanto i presentatori degli emendamenti a ritirarli. In caso contrario, sarebbe costretto ad esprimere parere contrario.

Quanto agli ordini del giorno, si riserva di esprimere il proprio orientamento nella seduta di domani.

Riprende brevemente la parola il senatore CORTIANA (*Verdi-U*), il quale ricorda come nella scorsa legislatura il Governo di Centro-Sinistra abbia già recepito una direttiva europea in materia, sia pure con il suo personale voto contrario. Contesta quindi che il decreto-legge n. 72 rappresenti il primo intervento normativo in materia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 1.

**SCHEMA DI PARERE PREDISPOSTO DAL RELATORE
E APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO
N. 363**

«La Commissione, esaminato il Piano di riparto in titolo,

preso atto che:

il riparto dei fondi destinati all'istruzione per il 2004 riguarda circa 7,7 milioni di euro (comprensivi dei 4.340 euro destinati al Museo nazionale della ceramica di Faenza),

l'ammontare è pertanto di poco inferiore a quello accordato per il precedente esercizio finanziario, in conseguenza del minore stanziamento complessivo in bilancio (ridotto dello 0,2 per cento) rispetto a quello del 2003,

si registra dunque un miglioramento rispetto allo scorso anno, in cui la riduzione era stata pari al 3,5 per cento rispetto al 2002,

valutato positivamente che:

i contributi per il Museo nazionale della scienza e della tecnologia, per l'Unione nazionale per la lotta all'analfabetismo, per l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI) e per l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE) sono confermati nella medesima misura stabilita per l'anno 2003, del resto già uguale a quella stabilita per l'anno 2002,

come già l'anno scorso, per quanto riguarda gli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE), il finanziamento è stato invece stabilito tenendo conto di alcune spese di funzionamento. Inoltre, sono stati considerati alcuni parametri oggettivi, riferiti all'entità del personale docente e non docente in servizio nelle istituzioni scolastiche nell'ambito territoriale di competenza di ciascun istituto e al numero dei punti di erogazione del servizio, nonché la consistenza dell'avanzo di amministrazione non vincolato comunicato dagli istituti stessi,

preso atto che:

per gli altri enti (fra cui l'Opera nazionale Montessori, il Museo internazionale della ceramica di Faenza, la Fondazione «Guido d'Arezzo», l'AGIMUS) il relativo contributo risulta ridotto in misura proporzionale agli importi assegnati nel precedente esercizio finanziario,

relativamente alle associazioni professionali per discipline, viene confermata la scelta, operata a partire dal 1999, di attribuire i contributi

successivamente, in base ai progetti che verranno presentati dalle singole associazioni, dopo un'opportuna valutazione delle finalità perseguite,

come negli anni passati, è inoltre prevista l'assegnazione di un contributo unico in favore delle istituzioni non statali per ciechi e sordomuti e la Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi, da ripartire successivamente sulla base delle spese sostenute ed opportunamente documentate,

in considerazione sia delle finalità del decreto che dell'urgenza di provvedere all'erogazione dei contributi,

esprime parere favorevole, esprimendo soddisfazione per l'accelerazione dei tempi rispetto all'anno scorso, quando lo schema di riparto fu presentato al Parlamento addirittura nel mese di luglio. Poiché tuttavia la normativa vigente (articolo 32, comma 2, della legge finanziaria per il 2002) prevede che il riparto sia effettuato entro il 31 gennaio la Commissione esprime l'auspicio che negli anni prossimi il riparto sia presentato ancor più tempestivamente».

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2896****al testo del decreto-legge****0/2896/1/7^a**

BRIGNONE, FAVARO

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2896, recante conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università.

premesso che il personale ATA svolge un ruolo importante ed indispensabile nell'autonomia delle scuole e nel processo di riforma scolastica,

impegna il Governo:

1. ad adottare iniziative per l'aggiornamento ed una migliore qualificazione di detto personale;
 2. a creare, nell'ambito del personale ATA, nuove figure professionali esperte nei rapporti scuola-territorio-enti locali;
 3. a verificare, a livello provinciale, lo stato attuale degli organici;
 4. ad adottare, in analogia al personale docente, un programma di stabilizzazione del personale ATA».
-

0/2896/4/7^aSOLIANI, MODICA, BETTA, ACCIARINI, D'ANDREA, TESSITORE, MONTICONE,
FRANCO Vittoria, PAGANO, CORTIANA

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2896 di conversione del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università,

premessi che:

il crescente numero di iscrizioni ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria che si è registrato negli ultimi anni testimonia il forte interesse da parte dei giovani per la professione docente, nonché una valutazione positiva della proposta formativa degli stessi corsi di laurea;

nell'ambito del percorso di formazione dei futuri insegnanti, le attività di tirocinio assumono un valore essenziale e costituiscono un aspetto qualificante dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, poiché consentono l'integrazione fra competenze tecniche e operative;

in tale contesto, un ruolo fondamentale viene oggi svolto dai supervisori di tirocinio, docenti esperti con alta professionalità, i quali contribuiscono in modo determinante all'efficiente organizzazione e allo svolgimento dei tirocini, come riconosciuto dalle stesse università;

nell'attuale fase di transizione, nelle more dell'emanazione dei decreti sulla formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, al fine di garantire la continuità della formazione universitaria agli iscritti ai corsi di laurea per insegnanti elementari, si è reso necessario prorogare le utilizzazioni a tempo pieno dei supervisori di tirocinio attraverso un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

impegna il Governo:

a riconoscere e consolidare la professionalità e le competenze acquisite dai supervisori di tirocinio, per la formazione dei futuri docenti, all'atto della predisposizione dei decreti legislativi previsti dall'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

a confermare le attività di tirocinio nel percorso accademico, progettate e coordinate dai supervisori, come parte integrante e non separata del curriculum formativo;

a sostenere, valorizzare e consolidare, nelle forme adeguate, sia all'interno delle università che nelle scuole, la competenza dei supervisori;

a predisporre un'ulteriore proroga per l'utilizzazione dei supervisori di tirocinio sia a tempo pieno che in semi-esonero, almeno fino all'approvazione delle nuove disposizioni relative alla formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia e primaria».

Art. 1.

1.1

BETTAMIO

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nel quadro della predetta rideterminazione, viene formato un elenco unico dei docenti di sostegno. Le graduatorie saranno determinate in base alla data di con-

seguito del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni portatori di *handicap*».

1.11

MODICA, ACCIARINI, BETTA, SOLIANI, D'ANDREA, TESSITORE, MONTICONE, Vittoria FRANCO, PAGANO, CORTIANA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124, avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi annualmente entro il termine fissato con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine annuale, è consentito il reintegro nella graduatoria con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.».

1.9

FERRARA

Al comma 3, dopo la parola: «SSIS» inserire le seguenti: «o il servizio prestato su posti di sostegno per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.4

BEVILACQUA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Costituisce altresì titolo di accesso ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di cui al comma 1 il diploma accademico di II livello di cui alla legge n. 508 del 1999, e successivi decreti applicativi, purché a indirizzo didattico.».

1.12

Vittoria FRANCO, MODICA, ACCIARINI, SOLIANI, TESSITORE, D'ANDREA, MONTICONE, PAGANO, CORTIANA, IOVENE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Gli iscritti all'ultimo anno dei corsi di specializzazione all'insegnamento secondario e i laureandi nella sessione estiva dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, possono presentare domanda di inclusione con riserva nelle graduatorie permanenti di cui alla presente legge, alle scadenze previste per l'aggiornamento delle medesime. Coloro che frequentano i corsi universitari per il conseguimento della specializzazione nel sostegno, purché abilitati, possono presentare domanda di inclusione con riserva nelle graduatorie per il sostegno, alle scadenze previste per l'aggiornamento delle medesime. Nei casi previsti dal presente comma, l'attribuzione dei punteggi e l'inserimento definitivo nelle graduatorie permanenti verrà effettuato dopo la presentazione del titolo di abilitazione, il cui termine è fissato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

1.3

FAVARO

Sopprimere il comma 4.

1.10

MANIERI

Sopprimere il comma 4.

1.13

BETTA, MODICA, SOLIANI, ACCIARINI, D'ANDREA, TESSITORE, MONTICONE, Vittoria FRANCO, PAGANO, CORTIANA

Sopprimere il comma 4.

1.100ASCIUTTI, *relatore*

Al comma 4, sostituire le parole: «A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005» con le seguenti: «A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006».

1.5

VALDITARA, BEVILACQUA

Al comma 4, sostituire le parole: «con cadenza biennale» con le seguenti: «con cadenza annuale».

1.14

ACCIARINI, BETTA, MODICA, SOLIANI, D'ANDREA, TESSITORE, MONTICONE, Vittoria FRANCO, CORTIANA PAGANO

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «con cadenza biennale» con le seguenti: «con cadenza annuale». Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

1.6

Antonio BATTAGLIA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. In sede di primo aggiornamento e integrazione delle graduatorie permanenti possono accedere alle stesse, con il punteggio spettante in base alla tabella allegata, tutti i docenti abilitati/idonei anche solo in base a tale titolo.».

1.7

BEVILACQUA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, nelle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media sono inseriti i docenti in possesso del diploma di didattica della musica, inseriti a suo tempo negli elenchi compilati ai sensi del decreto del Ministro della pub-

blica istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 3 maggio 1996.».

1.7 (nuovo testo)

BEVILACQUA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, nelle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media sono inseriti i docenti in possesso del diploma di didattica della musica, purchè in possesso di un diploma di conservatorio in uno strumento.».

1.8

BASSO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Gli iscritti all'ultimo anno dei corsi di specializzazione all'insegnamento secondario e i laureandi nella sessione estiva dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria possono presentare domanda di inclusione con riserva nelle graduatorie permanenti di cui alla presente legge, alle scadenze previste per l'aggiornamento delle medesime. L'attribuzione dei punteggi e l'inserimento definitivo nelle graduatorie permanenti è effettuato dopo la presentazione del titolo di abilitazione, il cui termine è fissato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

1.2

BRIGNONE

Aggiungere in fine il seguente comma:

«4-bis. Gli iscritti al secondo anno delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) possono chiedere l'inserimento con riserva nelle graduatorie permanenti. La riserva è sciolta e la graduatoria è aggiornata in via definitiva, anche tenendo conto del punteggio ottenuto all'esame di Stato, purché gli interessati conseguano l'abilitazione superando l'esame finale del corso di specializzazione entro il 31 luglio successivo al termine di scadenza delle domande di inserimento nelle graduatorie».

1.0.1

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Nuove norme per la determinazione degli organici)*

1. Al fine di garantire la piena funzionalità ed efficienza del servizio scolastico attraverso l'adozione di forme omogenee e regolari di immissione in ruolo del personale, a decorrere dall'anno 2004, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina annualmente con proprio decreto, da emanarsi entro il 31 gennaio, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, il contingente di personale dirigente, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario, in misura pari all'80 per cento del numero dei posti risultanti vacanti per il corrispondente anno scolastico.

2. Una maggiore quota annuale di copertura degli organici può essere disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della funzione pubblica, da emanarsi entro il 1° settembre.

3. A decorrere dall'anno 2004, al personale della scuola non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 5.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

1.0.2

MODICA

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Nuove norme per la determinazione degli organici)*

1. Al fine di garantire piena funzionalità e continuità di efficienza al sistema scolastico mediante l'adozione di forme omogenee di immissione

regolare di personale di ruolo, a decorrere dall'anno 2005 il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina annualmente con proprio decreto, da emanarsi entro il 31 gennaio di concerto con il Ministro della funzione pubblica, i contingenti di personale dirigente, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario da assumere per l'anno scolastico successivo, in misura pari al 70 per cento del numero dei posti comunque resisi vacanti nell'anno solare precedente.

2. Una maggiore quota annuale di assunzioni può essere disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e della funzione pubblica, da emanarsi entro il 1° settembre.

3. A decorrere dall'anno 2005 non si applicano al personale della scuola le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante la riutilizzazione del 70 per cento delle risorse finanziarie rese disponibili dalla cessazione dal servizio del personale di ruolo nell'anno di riferimento.».

1.0.4

SOLIANI, BETTA, ACCIARINI, D'ANDREA, TESSITORE, MONTICONE, Vittoria FRANCO, CORTIANA, PAGANO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Nuove norme per la determinazione degli organici)

1. Al fine di garantire la piena funzionalità ed efficienza del servizio scolastico attraverso l'adozione di forme omogenee e regolari di immissione in ruolo del personale, a decorrere dall'anno 2004, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina annualmente con proprio decreto, da emanarsi entro il 31 gennaio, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, il contingente di personale dirigente, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario, in misura pari al 70 per cento del numero dei posti risultanti vacanti per il corrispondente anno scolastico.

2. Una maggiore quota annuale di copertura degli organici può essere disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della funzione pubblica, da emanarsi entro il 1° settembre.

3. A decorrere dall'anno 2004, al personale della scuola non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 5.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della di conversione del presente decreto, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

1.0.3

PICCIONI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Integrazione delle graduatorie)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 l'integrazione della graduatoria avviene inserendo nello scaglione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 255 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 333 del 2001, i candidati nel seguente ordine:

a) 1° raggruppamento: abilitati tramite primo ciclo di abilitazioni riservate (O.M. n. 153 del 1999), abilitati tramite concorso ordinario (D.M. 31 marzo 1999), abilitati tramite primo ciclo delle SSIS (riconosciute come prove aventi valore abilitante con legge n. 306 del 2000);

b) 2° raggruppamento: abilitati tramite secondo ciclo abilitazioni riservate (O.M. n. 33 del 2000), abilitati tramite secondo ciclo delle SSIS;

c) 3° raggruppamento: abilitati tramite terzo ciclo abilitazioni riservate (O.M. n. 1 del 2001), abilitati tramite terzo ciclo SSIS;

d) 4° raggruppamento e seguenti: abilitati tramite quarto ciclo SSIS e seguenti».

Art. 2.

2.1

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Sopprimere l'articolo.

2.30

SOLIANI, ACCIARINI, BETTA, MODICA, D'ANDREA, TESSITORE, MONTICONE,
Vittoria FRANCO, PAGANO, CORTIANA

Sopprimere l'articolo.

2.31

SOLIANI, ACCIARINI, BETTA, MODICA, D'ANDREA, TESSITORE, MONTICONE,
Vittoria FRANCO, PAGANO, CORTIANA

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «di durata annuale» con le
seguenti: «di durata biennale».*

2.32

TESSITORE, SOLIANI, ACCIARINI, MODICA, BETTA, D'ANDREA, MONTICONE,
Vittoria FRANCO, PAGANO, CORTIANA

*Al comma 1, sopprimere la lettera a). Conseguentemente, dopo il
comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Gli insegnanti di scuola secondaria in possesso di un diploma di laurea o del diploma ISEF o di accademia di belle arti o di istituto superiore per le industrie artistiche o di conservatori di musica o istituti musicali pareggiati, idoneo per l'accesso ad una delle classi di concorso di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, e successive modificazioni, e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nel quinquennio scolastico dal 1° settembre 1999 al 31 agosto 2004, e che siano dichiarati idonei alle prove di accesso alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS), sono ammessi, nell'anno accademico 2004-2005, anche in soprannumero alle suddette scuole di specializzazione al fine di conseguire il titolo abilitante e l'inserimento nelle graduatorie permanenti dei docenti.».

2.33

ACCIARINI, SOLIANI, MODICA, BETTA, CORTIANA, MANIERI, D'ANDREA,
TESSITORE, MONTICONE, Vittoria FRANCO, PAGANO

*Al comma 1, sopprimere la lettera b). Conseguentemente, dopo il
comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. I corsi di laurea in scienze della formazione primaria istituiscono, nell'anno accademico 2004-2005, con prosecuzione nell'anno acca-

demico 2005-2006, nell'ambito delle proprie strutture didattiche, appositi corsi speciali abilitanti di durata biennale riservati ai diplomati di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto interministeriale 10 marzo 1997. Il possesso del requisito di servizio di almeno 360 giorni nel quinquennio scolastico dal 1° settembre 1999 al 31 agosto 2004 può dare luogo alla riduzione dei carichi didattici. Analoghi corsi sono istituiti per coloro che sono in possesso del diploma magistrale e che abbiano maturato almeno 360 giorni di servizio nel medesimo quinquennio.».

2.23

FERRARA

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «in possesso per la specializzazione per il sostegno di cui alla lettera a)».

2.22

FERRARA

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «lettera a)» inserire le seguenti: «o in possesso del corso di formazione e aggiornamento professionale in metodologie didattiche per le funzioni di sostegno».

2.34

D'ANDREA, ACCIARINI, SOLIANI, MODICA, BETTA, CORTIANA, MANIERI, TESSITORE, MONTICONE, Vittoria FRANCO, PAGANO

Al comma 1, sopprimere la lettera c). Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Gli insegnanti in possesso di un diploma di maturità afferente alle classi di concorso comprese nelle tabelle C e D del decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, e successive modificazioni, alle classi di concorso comprese nella tabella A del medesimo decreto alle quali si accede con il possesso di un titolo conclusivo di un corso di studio di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, e che hanno prestato servizio per non meno di 360 giorni nel quinquennio scolastico dal 1° settembre 1999 al 31 agosto 2004, possono essere ammessi a domanda ad un corso speciale biennale istituito presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) al fine di conse-

guire il titolo abilitante e l'inserimento nelle graduatorie permanenti dei docenti.».

2.13

Antonio BATTAGLIA

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) agli insegnanti in possesso dei titoli di laurea o diploma di cui alle lettere a), b) e c), che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto».

2.25

FASOLINO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) agli insegnanti in possesso dei titoli di laurea o diploma di cui alle lettere a), b) e c), che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto».

2.28 (nuovo testo)

MANIERI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) agli insegnanti in possesso dei titoli di laurea o diploma di cui alle lettere a), b) e c), che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nel quadriennio 1° settembre 1999-31 agosto 2003».

2.7

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) agli insegnanti in possesso del titolo conclusivo del corso di studi dell'istituto magistrale conseguito in uno degli anni 1999, 2000,

2001 e 2002, che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nella scuola materna e nella scuola elementare dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto».

2.7 (nuovo testo)

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) agli insegnanti in possesso del titolo conclusivo del corso di studi dell'istituto magistrale conseguito in uno degli anni 1999, 2000, 2001 e 2002, di cui alla lettera *b*), che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nella scuola materna e nella scuola elementare dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto».

2.8

ASCIUTTI, *relatore*

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) agli insegnanti in possesso del titolo conclusivo del corso di studi dell'istituto magistrale conseguito in uno degli anni 1999, 2000, 2001 e 2002, che siano privi di abilitazione o idoneità all'insegnamento e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nella scuola materna e nella scuola elementare dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto».

2.9

FAVARO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) agli insegnanti in possesso del titolo conclusivo del corso di studi dell'istituto magistrale conseguito in uno degli anni 1999, 2000, 2001 e 2002, che siano privi di abilitazione o idoneità all'insegnamento e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nella scuola materna e nella scuola elementare dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto».

2.35

MONTICONE

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) agli insegnanti in possesso dei titoli di diploma magistrale conseguito in uno degli anni 1999, 2000, 2001 e 2002, che siano privi di abilitazione o idoneità all'insegnamento e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nella scuola materna e nella scuola elementare dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto».

2.12

GUERZONI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) agli insegnanti in possesso di diploma di maturità magistrale conseguito negli anni 1999, 2000, 2001 e 2002, di cui alla lettera b), privi di abilitazione poiché non hanno avuto alcuna possibilità di acquisire l'idoneità né tramite concorso, né tramite SISS e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni presso la scuola dell'infanzia od elementare dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto».

2.3

BARELLI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) agli insegnanti in possesso dei titoli di diploma (con maturità magistrale conseguita negli anni 1999, 2000, 2001 e 2002) di cui alla lettera b), che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni presso la scuola materna ed elementare dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto».

2.4

EUFEMI, COMPAGNA, TUNIS, BARELLI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) agli insegnanti in possesso dei titoli di diploma (con maturità magistrale conseguita negli anni 1999, 2000, 2001 e 2002) di cui alla lettera b), che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato

servizio per almeno 360 giorni presso la scuola materna ed elementare dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto».

2.14

BALBONI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) agli insegnanti in possesso dei titoli di diploma – con maturità magistrale conseguita negli anni 1999, 2000, 2001 e 2002 – di cui alla lettera b), che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni presso la scuola materna ed elementare dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto».

2.11

FAVARO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) agli insegnanti tecnico-pratici, in possesso del titolo di studio di cui alla lettera c), che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni presso la scuola materna ed elementare dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto».

2.11 (nuovo testo)

FAVARO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) agli insegnanti tecnico-pratici, in possesso del titolo di studio di cui alla lettera c), che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto».

2.15

Antonio BATTAGLIA

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) agli insegnanti in possesso dei titoli di diploma di cui alla lettera c), che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto.».

2. 24

Izzo

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) agli insegnanti in possesso del titolo di diploma di cui alla lettera c), che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto.».

2.16

Antonio BATTAGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli insegnanti che siano muniti di idoneità all'insegnamento, non in possesso della specializzazione per il sostegno, e che tuttavia abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, attraverso l'istituzione di corsi speciali di durata annuale loro riservati per il conseguimento del titolo di specializzazione».

2.17

Antonio BATTAGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell'anno accademico 2004-2005, e comunque non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, le università istituiscono, nell'ambito delle proprie strutture didattiche, e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, corsi speciali di durata annuale, per il conseguimento del ti-

tolo di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili per gli insegnanti in possesso dei titoli di laurea o di diploma di cui al comma 1 e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto».

2.29

MANIERI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell'anno accademico 2004-2005, e comunque non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, le università istituiscono, nell'ambito delle proprie strutture didattiche, e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, corsi speciali di durata annuale, per il conseguimento del titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili per gli insegnanti di scuola materna ed elementare in possesso dell'abilitazione e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni nel quadriennio dal 1° settembre 1999 al 31 agosto 2003».

2.26

FASOLINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Coloro i quali sono in possesso di uno dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) o c-bis) del comma 1 e che hanno già conseguito con riserva l'abilitazione per una delle classi di concorso comprese nelle tabelle già indicate alle predette lettere possono ottenere lo scioglimento della riserva, previa presentazione di specifica domanda all'organo competente, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».

2.36

MODICA, SOLIANI, ACCIARINI, BETTA, D'ANDREA, TESSITORE, MONTICONE, Vittoria FRANCO, PAGANO, CORTIANA

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Gli insegnanti di scuola secondaria, in possesso di laurea, ovvero di diploma ISEF o di accademia delle belle arti o di istituto superiore per le industrie artistiche o di conservatori di musica o di istituti musicali pareggiati, che non siano in possesso di abilitazione o idoneità e che ab-

biano prestato servizio per almeno 360 giorni nel quinquennio scolastico 1° settembre 1999-31 agosto 2004 sono ammessi, anche in soprannumero, alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) per una delle classi concorsuali in cui hanno prestato servizio, a condizione che risultino idonei agli esami per l'accesso alle suddette scuole nell'anno accademico 2004-2005.

1-ter. Gli insegnanti di scuola elementare che siano in possesso di diploma magistrale, ma non della laurea abilitante in scienze della formazione primaria, e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nel quinquennio scolastico 1° settembre 1999-31 agosto 2004 sono ammessi, a domanda, ad appositi corsi speciali abilitanti biennali istituiti dalle università nell'ambito delle strutture didattiche dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria. I corsi sono istituiti per un'unica volta nell'anno accademico 2004-2005 con prosecuzione nel successivo.

1-quater. Ai corsi speciali di cui al comma *1-ter* possono essere ammessi anche i diplomati di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 10 marzo 1997 prescindendo dal requisito di servizio. Il possesso da parte di tali diplomati del requisito di servizio può dar luogo ad una riduzione del carico didattico deliberata dai competenti organi accademici.

1-quinquies. Gli insegnanti di scuola secondaria, in possesso dello specifico diploma di maturità, che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nel quinquennio scolastico 1° settembre 1999-31 agosto 2004 in insegnamenti afferenti alle classi concorsuali comprese nelle tabelle C e D del decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, e successive modificazioni, ovvero nella tabella A del medesimo decreto limitatamente a quelle classi cui si accede con il possesso di un titolo conclusivo di un corso di studio di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, sono ammessi, a domanda, ad appositi corsi speciali abilitanti biennali istituiti dalle università nell'ambito delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario. I corsi sono istituiti per un'unica volta nell'anno accademico 2004-2005 con prosecuzione nel successivo».

2.37

SOLIANI, ACCIARINI, BETTA, MODICA, D'ANDREA, TESSITORE, MONTICONE, Vittoria FRANCO, PAGANO, CORTIANA

Al comma 2, sostituire le parole: «di durata annuale» con le seguenti: «di durata biennale».

2.18

BALBONI

Al comma 3, sostituire le parole: «esame finale avente valore di esame di Stato» con le seguenti: «esame di Stato finale a carattere nazionale».

2.5

MINARDO

Al comma 3, dopo le parole: «di cui all'articolo 1, comma 1» inserire le parole: «con riserva nella terza fascia delle graduatorie permanenti dell'anno 2004-2005 fino al conseguimento del titolo».

2.6

MINARDO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di evitare differenti interpretazioni tra i vari atenei e diversi criteri di valutazione dei corsisti, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca impartirà alle università precise disposizioni relative alle modalità di attuazione dei corsi, definendo il numero minimo di iscritti per ordine di scuola, i tempi e l'individuazione delle sedi universitarie chiamate ad attivare i corsi, tenendo conto dell'attività lavorativa dei frequentatori che operano in scuole dislocate su tutto il territorio nazionale.»

2.19

BEVILACQUA

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4-bis. I docenti in possesso dei diplomi rilasciati dai conservatori di musica o istituti musicali pareggiati, che siano privi dell'abilitazione all'insegnamento e che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio nella classe di concorso A077 dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella predetta classe di concorso e dell'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie permanenti prevista dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, all'ultimo

anno dei corsi di didattica della musica coordinati con le relative classi di strumento presso i conservatori secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

2.41

MODICA, SOLIANI, ACCIARINI, BETTA, D'ANDREA, TESSITORE, MONTICONE, Vittoria FRANCO, PAGANO, CORTIANA

Al comma 4, sostituire le parole: «all'ultimo anno» con le seguenti: «al penultimo anno».

2.2

ASCIUTTI, *relatore*

Al comma 4, dopo le parole: «presso i conservatori» aggiungere le seguenti: «ai fini del conseguimento di specifica abilitazione per lo strumento musicale nella scuola secondaria».

2.20

BEVILACQUA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Ai fini di cui al comma 4, i docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nelle classi di concorso A031 e A032, e che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio nella classe di concorso A077 dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento in quest'ultima classe di concorso, all'ultimo anno del corso di didattica della musica coordinato con le relative classi di strumento presso i conservatori, beneficiando di crediti formativi in relazione all'abilitazione posseduta, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

2.10ASCIUTTI, *relatore**Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Gli insegnanti ammessi ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione di cui al presente articolo sono iscritti, con riserva, fino al conseguimento del titolo, dall'anno scolastico 2004-2005 nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, limitatamente all'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 233».

2.40

FAVARO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Gli insegnanti ammessi ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione di cui al presente articolo sono iscritti, con riserva, fino al conseguimento del titolo, dall'anno scolastico 2004-2005 nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, limitatamente all'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 233».

2.27

FERRARA, GIULIANO, IZZO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Gli insegnanti ammessi ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione di cui al presente articolo sono iscritti, con riserva, fino al conseguimento del titolo, dall'anno scolastico 2004-2005 nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, limitatamente all'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 233».

2.21

BEVILACQUA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. I docenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono inseriti a domanda nella terza fascia delle graduatorie permanenti prevista dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, a decorrere dall'anno scolastico 2005-2006».

2.38

MODICA, SOLIANI, ACCIARINI, BETTA, D'ANDREA, TESSITORE, MONTICONE, Vittoria FRANCO, PAGANO, CORTIANA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. In deroga alle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della repubblica n. 917 del 1986, le tasse e i contributi corrisposti alle università dagli insegnanti di cui al presente articolo per l'iscrizione e la frequenza alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, ovvero ai corsi speciali abilitanti, sono integralmente deducibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Le università esentano dal pagamento di tasse e contributi i soggetti di cui al presente comma che, con riferimento all'ultimo periodo di imposta, hanno avuto redditi inferiori alla soglia minima di imposizione. All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede, nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

2.39

MODICA, SOLIANI, ACCIARINI, Vittoria FRANCO, BETTA, D'ANDREA, TESSITORE, MONTICONE, PAGANO, CORTIANA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 e ai fini della formulazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e succes-

sive modificazioni, è valida l'abilitazione all'insegnamento conseguita con il superamento dell'esame finale da parte di coloro che sono stati ammessi con riserva ai concorsi banditi con ordinanza ministeriale 2 gennaio 2001, n. 1, purché abbiano maturato il requisito sulla durata del servizio prestato di cui all'articolo 6-bis della legge 27 ottobre 2000, n. 306, entro la data di entrata in vigore della medesima legge.».

0/2896/3/7^a

D'ANDREA, MODICA, TESSITORE, SOLIANI, ACCIARINI, BETTA, MONTICONE, Vittoria FRANCO, PAGANO, CORTIANA

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2896 di conversione del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università,

visto che il decreto-legge n. 97 del 2004 prevede la possibilità per gli insegnanti non abilitati che abbiano maturato un congruo periodo di servizio di poter conseguire l'abilitazione tramite la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione all'insegnamento secondario o di corsi speciali abilitanti di durata biennale istituiti dalle università presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o le suddette scuole di specializzazione;

considerato che non tutte le università sono sedi di corsi di laurea in scienze della formazione primaria o di scuole di specializzazione all'insegnamento secondario;

valutata l'opportunità di favorire la frequenza degli insegnanti alle attività didattiche universitarie per conseguire l'abilitazione superando le difficoltà conseguenti all'eventuale necessità di una mobilità eccessivamente onerosa;

impegna il Governo:

a dare indicazioni ed incentivazioni al sistema delle università affinché si venga incontro alle esigenze degli insegnanti interessati mediante un'opportuna distribuzione territoriale delle sedi universitarie ove si svolgeranno i corsi abilitanti».

2.0.1

BRIGNONE

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Norme in materia di docenti di educazione fisica)

1. Con decorrenza 1° settembre 2004 è disposta la trasformazione del rapporto di lavoro in contratto a tempo indeterminato per i docenti di educazione fisica mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 43 della legge 20 maggio 1982, n. 270».

2.0.2ASCIUTTI, *relatore*

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Graduatorie dell'AFAM)

1. I docenti precari che hanno prestato servizio per 360 giorni nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM) sono inseriti in apposite e specifiche graduatorie, previa valutazione dei titoli artistico-professionali e culturali da parte di apposite commissioni composte da tre titolari della materia eletti su scala nazionale, ai fini della stipula di contratti a tempo indeterminato dopo l'esaurimento delle vigenti graduatorie».

2.0.3

ACCIARINI, SOLIANI, BETTA, MODICA, D'ANDREA, TESSITORE, MONTICONE, Vittoria FRANCO, PAGANO, CORTIANA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Nuove norme in materia di reclutamento)

1. Il 50 per cento dei posti assegnabili attraverso concorsi per titoli ed esami, ai sensi dell'articolo 399 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per l'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado è riservato, sulla base di apposite graduatorie regionali o nazionali a seconda delle rispettive classi di concorso, ai candidati che nel periodo intercorrente tra un concorso e quello successivo risultino aver conseguito l'abilitazione presso le Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) ovvero risultino in possesso dei titoli di studio universitari abilitanti all'insegnamento. Le modalità di conferimento dei posti e delle sedi da parte dell'amministrazione scolastica regionale sono stabilite con apposito regolamento ministeriale, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. I candidati inseriti nelle graduatorie di merito dei concorsi per titoli ed esami vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono richiedere l'inserimento, con il medesimo punteggio, nelle graduatorie di merito compilate in occasione del primo concorso per titoli ed esami bandito dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del sistema di reclutamento di cui al comma 1 del presente articolo, le graduatorie permanenti di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. La permanenza dei docenti nelle graduatorie stesse, in occasione delle relative revisioni annuali, avviene su domanda dell'interessato. Per ogni classe di concorso, dopo l'esaurimento di tutte le corrispondenti graduatorie operanti in ogni singolo ambito regionale, la corrispondente percentuale del 50 per cento dei posti viene attribuita al concorso ordinario e alle graduatorie regionali di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Per l'ammissione dei possessori della laurea di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, al diploma di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, possono essere richiesti crediti aggiuntivi, per singole classi di abilitazione, comunque in numero non superiore a sessanta, qualora per taluni settori scientifico-disciplinari i crediti acquisiti nella laurea siano insufficienti ai fini di una proficua frequenza.

5. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53».

Art. 3.

3.3

ASCIUTTI, *relatore*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – (*Disposizioni relative ai passaggi di ruolo*) - 1. Con specifico accordo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, è determinato, entro il limite massimo del 20 per cento dei posti disponibili, il contingente di posti destinato ai passaggi di ruolo nella scuola secondaria».

3.2

VALDITARA, BEVILACQUA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – (*Disposizioni relative ai passaggi di ruolo*) - 1. Con specifico accordo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, è determinato, entro il limite massimo del 20 per cento dei posti disponibili, il contingente di posti destinato ai passaggi di ruolo nella scuola secondaria».

3.4

BEVILACQUA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 3, quarto periodo, dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole "ricoperto per almeno un triennio" sono aggiunte le seguenti: "o ricoprono in atto, in forza di almeno tre incarichi consecutivi"».

3.6

Vittoria FRANCO, SOLIANI, MODICA, ACCIARINI, BETTA, D'ANDREA, TESSITORE, MONTICONE, PAGANO, CORTIANA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Con ulteriore accordo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola è regolamentato il congedo straordinario senza assegni agli insegnanti di ruolo nella scuola secondaria che siano in possesso di dottorato di ricerca e che risultino vincitori di concorsi o selezioni pubbliche banditi dalle università o dagli enti pubblici di ricerca per borse di studio post-dottorato, per assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o comunque per contratti di lavoro a tempo determinato nel campo della ricerca.».

3.7

FAVARO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In attesa dell'emanazione dei decreti di attuazione dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003, al fine di valorizzare le competenze acquisite e per garantire la continuità della formazione universitaria degli insegnanti, al comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 315 del 1998 non si applicano le parole per periodi non superiori a un quinquennio».

3.1

ASCIUTTI, *relatore*

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«1-bis. Ai docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione per l'insegnamento sui posti di sostegno successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi per esami e titoli indetti con i decreti del 31 marzo 1999 e 1° aprile 1999 del direttore generale del personale e degli affari generali e amministrativi del ministero della pubblica istruzione, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* – IV Serie speciale – n. 29 del 13 aprile 1999, e che risultano inseriti nelle relativi graduatorie di merito, è riconosciuto il diritto all'iscrizione a domanda in una graduatoria aggiuntiva da utilizzare dopo l'assunzione degli aspiranti che hanno presentato il titolo di specializzazione entro il predetto termine. Il numero delle assunzioni a tempo indeterminato su posti di sostegno disposte in esecuzione di sen-

tenze passate in giudicato è detratto dal contingente di nomine autorizzate ai sensi delle norme vigenti.

1-ter. Ai fini della copertura di tutti i posti del corso-concorso per dirigente scolastico indetto con decreto dirigenziale del 17 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – IV Serie speciale – n. 100 del 20 dicembre 2002, il personale in possesso del requisito di servizio di cui all'articolo 29, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che ha superato l'esame di ammissione ivi previsto per l'ammissione al corso di formazione, e che non ha potuto accedere al corso stesso per l'indisponibilità dei posti messi a concorso nei singoli ambiti regionali, è ammesso alla frequenza delle attività formative previste da un apposito corso-concorso da indire con analogo decreto dirigenziale. L'ammissione è consentita nel limite del numero complessivo dei posti messi a concorso con il predetto decreto dirigenziale del 17 dicembre 2002, sulla base del punteggio conseguito nell'esame di ammissione già superato. Il medesimo decreto dirigenziale determina i posti da mettere a concorso a livello regionale ed individua l'ufficio o gli uffici scolastici regionali incaricati di espletare la procedura concorsuale».

3.5

VALDITARA, BEVILACQUA

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«1-bis. Ai docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione per l'insegnamento sui posti di sostegno successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi per esami e titoli indetti con i decreti del 31 marzo 1999 e 1° aprile 1999, del direttore generale del personale e degli affari generali e amministrativi del Ministero della pubblica istruzione, pubblicati nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* – IV serie speciale – n. 29 del 13 aprile 1999, e che risultano inseriti nelle relative graduatorie di merito, è riconosciuto il diritto all'iscrizione a domanda, in una graduatoria aggiuntiva da utilizzare dopo l'assunzione degli aspiranti che hanno presentato il titolo di specializzazione entro il predetto termine. Il numero delle assunzioni a tempo indeterminato su posti di sostegno disposte in esecuzione di sentenze passate in giudicato è detratto dal contingente di nomine autorizzate ai sensi delle norme vigenti.

1-ter. Ai fini della copertura di tutti i posti del corso-concorso per dirigente scolastico indetto con decreto dirigenziale del 17 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – IV serie speciale – n. 100 del 20 dicembre 2002, il personale in possesso del requisito di servizio di cui all'articolo 29, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che ha superato l'e-

same di ammissione, ivi previsto, per l'ammissione al corso di formazione, e che non ha potuto accedere al corso stesso per indisponibilità dei posti messi a concorso nei singoli ambiti regionali, è ammesso alla frequenza delle attività formative previste da un apposito corso-concorso da indire con analogo decreto dirigenziale. L'ammissione è consentita nel limite del numero complessivo dei posti messi a concorso con il predetto decreto dirigenziale del 17 dicembre 2002, sulla base del punteggio conseguito nell'esame di ammissione già superato. Il medesimo decreto dirigenziale determina i posti da mettere a concorso a livello regionale ed individua l'ufficio o gli uffici scolastici regionali incaricati di espletare la procedura concorsuale».

3.8

FAVARO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di valorizzare le competenze acquisite dai docenti che hanno espletato per almeno un triennio le funzioni di preside incaricato, il numero dei posti di dirigente scolastico di cui al decreto del 17 dicembre 2002, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* – IV serie speciale – n. 100 del 30 dicembre 2002, riservati ai presidi incaricati triennalisti, eventualmente non coperto a livello regionale nell'ambito della procedura del corso-concorso riservato, indetto con il medesimo decreto, sarà aggiunto al numero dei posti di cui al corso-concorso ordinario, da indire ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e sarà riservato ai docenti che alla data di scadenza della presentazione della domanda avranno perfezionato un triennio di incarico di presidenza.».

0/2896/2/7^a

SOLIANI, ACCIARINI, Vittoria FRANCO, MODICA, BETTA, D'ANDREA, TESSITORE, MONTICONE, PAGANO, CORTIANA

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2896, recante conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università

valutata l'opportunità di favorire l'immissione nei ruoli degli insegnanti di scuola secondaria superiore di persone giovani in possesso di specifica formazione e abilitazione;

considerato che la quota delle immissioni nei ruoli degli insegnanti di scuola secondaria superiore riservate ai passaggi di insegnanti già in ruolo nella scuola media è stabilita nel contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto scuola in misura pari al 60 per cento;

tenuto conto che l'articolo 3 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, prevede che il contingente dei posti destinati ai passaggi sia rideterminato con uno specifico accordo integrativo del CCNL in modo da assicurare la massima disponibilità di posti destinati alle nuove assunzioni dalle graduatorie;

impegna il Governo:

a dare indicazioni all'ARAN affinché lo specifico accordo integrativo citato in premessa ridetermini la quota delle immissioni in ruolo nella scuola secondaria superiore destinata ai passaggi nella misura massima del 20 per cento».

0/2896/5/7^a

Vittoria FRANCO, SOLIANI, MODICA, ACCIARINI, BETTA, D'ANDREA, TESSITORE, MONTICONE, PAGANO, CORTIANA

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2896, recante conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università,

con particolare riferimento all'articolo 3,

impegna il Governo:

con ulteriore accordo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola è regolamentato il congedo straordinario senza assegni agli insegnanti di ruolo nella scuola secondaria che siano in possesso di dottorato di ricerca e che risultino vincitori di concorsi o selezioni pubbliche banditi dalle università o dagli enti pubblici di ricerca per borse di studio post-dottorato, per assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o comunque per contratti di lavoro a tempo determinato nel campo della ricerca».

3.0.1

EUFEMI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Inquadramento nel ruolo ispettivo)

1. I provvedimenti di inquadramento nel ruolo ispettivo del personale direttivo e docente, di cui al decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, adottati dall'amministrazione entro la data dell'entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 140 del 1988 sono da considerarsi legittimi, perfetti ed efficaci a partire dalla stessa data di entrata in vigore del decreto-legge n. 140.

2. Essi vengono fatti salvi perché provvedimenti di inquadramento già adottati prima della data di entrata in vigore del suddetto decreto».

3.0.2

COMPAGNA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente

«Art. 3-bis.

(Trasferimento del personale di ruolo dipendente dalle amministrazioni comunali alle dipendenze dello Stato)

1. Il personale di ruolo dipendente dalle amministrazioni comunali, in possesso del diploma di abilitazione o maturità magistrale, che presta servizio per le scuole elementari statali, è trasferito alle dipendenze dello Stato ed inquadrato, a decorrere dal 1° settembre 2003, nei ruoli provinciali del personale insegnante delle scuole elementari statali. Al predetto personale sono riconosciuti, agli effetti giuridici ed economici, l'anzianità di servizio maturata e la rivalutazione di punteggio vigente per il personale statale per gli anni di servizio prestati presso le amministrazioni comunali, nonché i titoli valutabili posseduti all'atto del trasferimento nei ruoli dello Stato.

2. Il trasferimento del personale di cui al comma 1 avviene previa richiesta da effettuarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nell'assegnazione della sede di servizio si tiene conto delle preferenze espresse dal predetto personale».

3.0.3ASCIUTTI, *relatore*

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Accesso con riserva)

1. Gli iscritti all'ultimo anno dei corsi di specializzazione all'insegnamento secondario e i laureandi nella sessione estiva dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, possono presentare domanda di inclusione con riserva nelle graduatorie permanenti di cui alla presente legge, alle scadenze previste per l'aggiornamento delle medesime. L'attribuzione dei punteggi e l'inserimento definitivo nelle graduatorie permanenti verrà effettuato dopo la presentazione del titolo di abilitazione, il cui termine è fissato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

3.0.3 (nuovo testo)ASCIUTTI, *relatore*

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Accesso con riserva)

1. Gli iscritti all'ultimo anno dei corsi di specializzazione all'insegnamento secondario e i laureandi nella sessione estiva dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, possono presentare domanda di inclusione con riserva nelle graduatorie permanenti di cui alla presente legge, alle scadenze previste per l'aggiornamento delle medesime. Coloro che frequentano i corsi universitari per il conseguimento della specializzazione nel sostegno, purché abilitati, possono presentare domanda di inclusione con riserva nelle graduatorie per il sostegno, alle scadenze previste per l'aggiornamento delle medesime. L'attribuzione dei punteggi e l'inserimento definitivo nelle graduatorie permanenti verrà effettuato dopo la presentazione del titolo di abilitazione, il cui termine è fissato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

3.0.4

FAVARO

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Accesso con riserva)

1. Gli iscritti all'ultimo anno dei corsi di specializzazione all'insegnamento secondario e i laureandi nella sessione estiva dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, possono presentare domanda di inclusione con riserva nelle graduatorie permanenti di cui alla presente legge, alle scadenze previste per l'aggiornamento delle medesime. L'attribuzione dei punteggi e l'inserimento definitivo nelle graduatorie permanenti verrà effettuato dopo la presentazione del titolo di abilitazione, il cui termine è fissato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

3.0.6

MANIERI

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Accesso con riserva)

1. Gli iscritti all'ultimo anno dei corsi di specializzazione all'insegnamento secondario e i laureandi nella sessione estiva dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, possono presentare domanda di inclusione con riserva nelle graduatorie permanenti di cui alla presente legge, alle scadenze previste per l'aggiornamento delle medesime. L'attribuzione dei punteggi e l'inserimento definitivo nelle graduatorie permanenti verrà effettuato dopo la presentazione del titolo di abilitazione, il cui termine è fissato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

3.0.5

Antonio BATTAGLIA

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Norme in materia di assunzioni)

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'arco del triennio 2004-2006, alle assunzioni a tempo indeterminato di tutto il personale della scuola, docente, educativo e ATA, nel solo limite dei posti disponibili e vacanti. Negli anni successivi si deve procedere annualmente alla copertura dei posti che si rendessero disponibili e vacanti per effetto delle cessazioni dal servizio o per qualsiasi altro motivo dopo averne offerta la disponibilità per le operazioni di mobilità del personale».

Art. 4**4.2**ASCIUTTI, *relatore*

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui al decreto» con le seguenti: «di cui al regolamento».

4.1

BRIGNONE

Al comma 1, dopo le parole: «seconda sessione ordinaria» inserire le seguenti: «, nonché primaverile 2004».

4.1 (nuovo testo)

BRIGNONE

Al comma 1, sostituire le parole: «entro la seconda sessione ordinaria dell'anno accademico 2002-2003» con le seguenti: «entro l'anno accademico 2002-2003».

4.3ASCIUTTI, *relatore*

Al comma 2, sostituire le parole: «del decreto» con le seguenti: «del regolamento».

Art. 5.**5.4**

D'ANDREA, MODICA, ACCIARINI, SOLIANI, BETTA, TESSITORE, MONTICONE, Vittoria FRANCO, PAGANO, CORTIANA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le Università che non abbiano superato il limite di spesa previsto dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e fino al raggiungimento di detto limite, possono procedere alle prese di servizio del personale docente chiamato dalle rispettive facoltà e dei ricercatori vincitori di concorso, nei limiti del proprio bilancio.».

5.1

COMPAGNA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Gli atenei che non risultano inclusi nell'elenco di cui decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2003 concernente le deroghe al divieto di assunzioni per il 2003 sono autorizzati a consentire nel 2003 la presa di servizio di docenti, purché si tratti di dare seguito a chiamate di docenti dichiarati idonei nelle prove di valutazione comparativa a professore universitario di prima e seconda fascia che risultino già in servizio presso la medesima università che ha bandito il concorso e che non comportino, nella media del successivo decennio, o del minor periodo fino all'inizio del trattamento pensionistico, esborsi finanziari aggiuntivi, né aumento della dotazione organica complessiva dell'ateneo.».

5.2

ASCIUTTI, *relatore*

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 7, comma 4, della legge 15 luglio 2002, n. 145, si applicano anche al personale universitario non docente assunto in qualità di medico odontoiatra, farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo e veterinario, che abbia prestato servizio presso le aziende policlinico universitario e le strutture sani-

tarie convenzionate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

5.3

ASCIUTTI, *relatore*

Conseguentemente all'emendamento 5.2, al comma 3, sostituire le parole: «commi 1 e 2» con le seguenti «commi 1, 2 e 2-bis».

5.0.1

COMPAGNA

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Abolizione dei Collegi dei revisori dei conti operanti presso le istituzioni scolastiche)

1. A partire dalla scadenza del mandato attualmente esercitato, sono aboliti i Collegi dei revisori dei conti operanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.».

5.0.2

VALDITARA

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Proroga del Consiglio universitario nazionale)

1. In attesa dell'approvazione di un provvedimento legislativo di riordino, il Consiglio universitario nazionale resta in carica nella sua composizione alla data del 30 aprile 2004 fino all'insediamento del nuovo Consiglio riordinato, e comunque non oltre il 30 aprile 2005».

TABELLA

Tab. 12

PICCIONI

Sostituire il punto A. 1) con il seguente:

«A. 1) Per il superamento di un concorso per titoli ed esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità, o per il conseguimento dell'abilitazione a seguito della frequenza delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o per l'abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per l'ammissione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nella graduatoria permanente, ivi compresi i diplomi "di didattica della musica" di durata quadriennale, conseguiti con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e del diploma di conservatorio, per l'accesso, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, alle graduatorie per le classi di concorso 31/A e 32/A, nonché per la laurea in scienze della formazione primaria per l'accesso, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, alle graduatorie di scuola materna ed elementare, sono attribuiti fino a un massimo di punti 36. Nel predetto limite di 36 punti vengono attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in centesimi, con cui il concorso o l'esame ai soli fini abilitativi è stato superato, i seguenti punti:

– per il punteggio minimo richiesto per il superamento del concorso o esame, fino a 59	punti 12;
– per il punteggio da 60 a 65	punti 15;
– per il punteggio da 66 a 70	punti 18;
– per il punteggio da 71 a 75	punti 21;
– per il punteggio da 76 a 80	punti 24;
– per il punteggio da 81 a 85	punti 27;
– per il punteggio da 86 a 90	punti 30;
– per il punteggio da 91 a 95	punti 33;
– per il punteggio da 96 a 100	punti 36».

Tab. 25

FAVARO

Dopo il punto A. 4, aggiungere il seguente:

«A. 4-bis) Per l'abilitazione all'insegnamento conseguita presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria, in aggiunta al punteggio di cui al punto A. 1, sono attribuiti ulteriori punti 24.».

Tab. 1

BRIGNONE

Al punto B. 3), sopprimere la lettera b).

Tab. 13

PICCIONI

Al punto B.3), sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il servizio prestato – con decorrenza dall’anno scolastico 2004-2005 – contemporaneamente in più insegnamenti o in più classi di concorso è valutato per una sola graduatoria a scelta dell’interessato; analogamente il biennio – con decorrenza da quello che prende inizio nell’anno accademico 2004-2005 – di durata legale del corso di specializzazione all’insegnamento secondario, equiparato ad un biennio di servizio specifico ai sensi della lettera A, punto A. 4, è valutato per una sola classe di concorso a scelta dell’interessato, come previsto dalla stessa lettera A, punto A. 4;».

Tab. 9

Antonio BATTAGLIA

Al punto B. 3), lettera c) sostituire le parole: «se prestato con il possesso del prescritto titolo di specializzazione» con le seguenti: «se prestato con il prescritto titolo per l’accesso alla classe di concorso, area disciplinare o posto».

Tab. 2

BRIGNONE

Al punto B. 3), lettera c), sostituire le parole: «possesso del prescritto titolo di specializzazione» con le seguenti: «prescritto titolo per l’accesso alla classe di concorso, area disciplinare o posto».

Tab. 23

CASTELLANI

Al punto B. 3), sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) il punteggio dei servizi d'insegnamento prestati durante il periodo legale dei corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario non è cumulabile con i 30 punti di cui al punto A 4».

Tab. 3

BETTA

Al punto B. 3), lettera e), dopo le parole: «il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero», aggiungere le seguenti: «e nelle scuole materne o elementari o negli istituti di istruzione secondaria o artistica nei Paesi appartenenti all'Unione europea».

Tab. 11

BEVILACQUA

Al punto B. 3), sopprimere la lettera h).

Tab. 17

ACCIARINI, SOLIANI, Vittoria FRANCO, MODICA, PAGANO, TESSITORE, BIANCONI, CORTIANA, MANIERI, D'ANDREA, MONTICONE

Al punto B. 3), sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni montani e nelle isole minori è valutato in misura doppia».

Tab. 18

MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA

Al punto B. 3), lettera h), dopo le parole: «isole minori» inserire le seguenti: «nonché negli istituti penitenziari».

Tab. 19

Vittoria FRANCO, SOLIANI, BIANCONI, TESSITORE, MODICA, CORTIANA, MANIERI, D'ANDREA, PAGANO, MONTICONE, ACCIARINI

Al punto B. 3), sopprimere la lettera i).

Tab. 4

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al punto B. 3), sopprimere la lettera i).

Tab. 10

BEVILACQUA

Al punto B. 3) sopprimere la lettera i).

Tab. 5

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al punto C. 1), sostituire la parola: «30» con la seguente: «20».

Tab. 6

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Sostituire il punto C. 3) con il seguente:

«C. 3) Per ogni abilitazione o idoneità all'insegnamento posseduta in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi della lettera A, sono attribuiti punti 2.»

Tab. 14

PICCIONI

Sostituire il punto C. 3) con il seguente:

«C. 3) Per ogni abilitazione o idoneità all'insegnamento posseduta in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi della lettera A, sono attribuiti punti 3.»

Tab. 15

LAURO

Sostituire il punto C. 3) con il seguente:

«C. 3) Per ogni abilitazione o idoneità all'insegnamento posseduta in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi della lettera A, sono attribuiti punti 3».

Tab. 24

CASTELLANI

Al punto C. 3), sostituire le parole: «punti 1», con le seguenti: «punti 3».

Tab. 7

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Sostituire il punto C. 6) con il seguente:

«C. 6) Per il dottorato di ricerca sono attribuiti punti 12 al conseguimento del titolo. Tale punteggio non può essere cumulato con il punteggio del servizio scolastico eventualmente prestato durante lo svolgimento e l'espletazione del concorso di dottorato di ricerca.».

Tab. 20

PAGANO, Vittoria FRANCO, SOLIANI, BIANCONI, TESSITORE, MODICA, CORTIANA, MANIERI, D'ANDREA, MONTICONE, ACCIARINI

Al punto C. 7), sostituire le parole: «punti 6», con le seguenti: «punti 12».

Tab. 21

Vittoria FRANCO, ACCIARINI, MODICA, PAGANO, SOLIANI, TESSITORE, BIANCONI, CORTIANA, MANIERI, D'ANDREA, MONTICONE

Al punto C. 8), sostituire le parole: «punti 6», con le seguenti: «punti 12».

Tab. 22

Vittoria FRANCO, ACCIARINI, MODICA, PAGANO, SOLIANI, TESSITORE, BIANCONI, CORTIANA, MANIERI, D'ANDREA, MONTICONE.

Al punto C. 9), sostituire le parole: «punti 6», con le seguenti: «punti 12».

Tab. 8

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Sostituire il punto C. 11) con il seguente:

«C. 11) Per ogni diploma di specializzazione o *master* universitario o corso di perfezionamento universitario di durata almeno annuale, con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 2.».

Tab. 16

PICCIONI

Sostituire il punto C. 11) con il seguente:

«C. 11) Per ogni *master* universitario post-laurea, corso di perfezionamento o di specializzazione post-laurea, sono attribuiti per ogni anno di durata legale del corso punti 3.».

**EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2912**

al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.7

CORTIANA

Sopprimere l'articolo.

1.38

D'ANDREA, SOLIANI, MONTICONE

Sopprimere l'articolo.

1.8

CORTIANA

Sopprimere il comma 1.

1.3

CORTIANA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'Italia promuove il libero *peer to peer* su Internet come mezzo di sviluppo culturale e civile. L'Italia promuove un sistema di *Digital right Management* aperto e in grado di consentire un prospero sviluppo delle attività commerciali e distributive di autori e editori ed altri attori sulla catena del valore».

1.19

CORTIANA

Al comma 1 dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «I prodotti sottoposti a licenza GPL non dovranno essere sottoposti a detto obbligo».

1.39

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE

Al comma 1, sopprimere le parole «Fino all'adozione di tale decreto, l'avviso deve avere comunque caratteristiche tali da consentirne l'immediata visualizzazione».

1.20

CORTIANA

Al comma 1, sopprimere le parole: «Fino all'adozione di tale decreto,».

1.26

ACCIARINI, Vittoria FRANCO, MODICA, PAGANO, TESSITORE

Sopprimere il comma 2.

1.9

CORTIANA

Sopprimere il comma 2.

1.40

MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA

Sopprimere il comma 2.

1.4

CORTIANA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Viene istituita la Fondazione Dm italiana presso il ministero dell'Innovazione. Entro tre anni la fondazione procederà allo sviluppo e quindi alla diffusione su tutta internet di un sistema Dm aperto a una pluralità di contratti digitali incorporati nei film, nei *file* musicali e nei documenti liberamente veicolati sulla Internet italiana. I contratti digitali, liberamente stipulati tra le parti (autori e utenti) vanno dalla gratuità conclamata (*Creative Commons*) fino al pagamento su specifici siti (ad esempio certificati dalla Siae), secondo clausole definite dalle parti e su un'architettura *software* Dm liberamente distribuita e accessibile (*Open Source*) sulla rete. Le modalità tecniche di attuazione sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

1.10

CORTIANA

Sopprimere il comma 3.

1.27

ACCIARINI, Vittoria FRANCO, MODICA, PAGANO, TESSITORE

Al comma 3, capoverso a-bis), sostituire le parole: «per trarne profitto» con le seguenti: «a fini di lucro».

1.11

CORTIANA

Al comma 3, capoverso a-bis), sostituire le parole: «per trarne profitto» con le seguenti: «a fini di lucro».

1.28

ACCIARINI, Vittoria FRANCO, MODICA, PAGANO, TESSITORE

Al comma 3, capoverso a-bis), sopprimere le parole: «, mediante connessioni di qualsiasi genere,».

1.1

BOSCIETTO

Sopprimere il comma 4.

1.6

CORTIANA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'atto del completamento del sistema Dm italiano scatterà l'obbligo per tutti i *file* in rete sotto *copyright* e di cui si richiede la protezione legale di adeguarsi al sistema Dm italiano, pena la mancata protezione legale contro le infrazioni».

1.29

Vittoria FRANCO, ACCIARINI, MODICA, PAGANO, TESSITORE

Al comma 4, sostituire le parole: «Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno» con le seguenti: «L'autorità amministrativa avente funzioni di vigilanza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70».

1.30

MODICA, Vittoria FRANCO, ACCIARINI, PAGANO, TESSITORE

Al comma 4, sostituire le parole: «raccoglie le» con le seguenti: «, attraverso il servizio della polizia postale e delle comunicazioni, orga-

nizza le strutture e i servizi tecnici ed informatici necessari per la raccolta delle».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: «interessate» con la seguente: «competenti».

1.31

Vittoria FRANCO, ACCIARINI, MODICA, PAGANO, TESSITORE

Al comma 4, sostituire la parola: «interessate» con la seguente: «competenti».

1.12

CORTIANA

Sopprimere il comma 5.

1.5

CORTIANA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nel periodo transitorio dei tre anni nessuna sanzione è prevista per alcuno, salvo conclamati casi di copia e di distribuzione di opere sotto *copyright* per fini di lucro».

1.41

BOSCETTO

Al comma 5, sostituire le parole: «A seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria» con le seguenti: «A seguito di richiesta dell'autorità giudiziaria o degli organi di polizia».

1.32

TESSITORE, PAGANO, MODICA, Vittoria FRANCO, ACCIARINI

Al comma 5, sostituire le parole da: «comunicano» fino alla fine del comma con le seguenti: «sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo sopra citato».

1.42

BOSCETTO

Al comma 5, sopprimere le parole: «alle autorità di polizia».

1.13

CORTIANA

Sopprimere il comma 6.

1.2

BOSCETTO

Al comma 6, sostituire le parole: «A seguito di provvedimento» con le seguenti: «Su richiesta degli organi di polizia, ovvero».

1.21

CORTIANA

Al comma 6, sopprimere le parole: «ad impedire l'accesso ai contenuti dei siti ovvero».

1.33

ACCIARINI, Vittoria FRANCO, MODICA, PAGANO, TESSITORE

Al comma 6, sostituire le parole: «ai contenuti dei siti ovvero a rimuovere i contenuti medesimi» con le seguenti: «al contenuto di un servizio al quale assicurano l'accesso».

1.34

Vittoria FRANCO, ACCIARINI, MODICA, PAGANO, TESSITORE

Al comma 6, sopprimere le parole: «ovvero a rimuovere i contenuti medesimi».

1.14

CORTIANA

Sopprimere il comma 7.

1.35

MODICA, Vittoria FRANCO, ACCIARINI, PAGANO, TESSITORE

Sopprimere il comma 7.

1.22

CORTIANA

Al comma 7, sostituire le parole: «250.000 euro» con le seguenti: «75.000 euro».

1.36

PAGANO, MODICA, Vittoria FRANCO, ACCIARINI, TESSITORE

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «da 50.000 euro a 250.000 euro» con le seguenti: «da 5.000 euro a 25.000 euro».

1.15

CORTIANA

Sopprimere il comma 8.

1.16

CORTIANA

Al comma 8 sopprimere la lettera b).

1.24

CORTIANA

Al comma 8, lettera a), capoverso d), sostituire le parole: «0,36 euro per ogni gigabyte» con le seguenti: «0,06 euro per ogni gigabyte».

1.18

CORTIANA

Al comma 8, lettera b) sopprimere le parole: «e software finalizzato alla masterizzazione».

1.17

CORTIANA

Sopprimere il comma 9.

1.37

ACCIARINI, Vittoria FRANCO, MODICA, PAGANO, TESSITORE

Sopprimere il comma 9.

1.23

CORTIANA

Aggiungere in fine il seguente comma:

*«9-bis. Tutte le produzioni cinematografiche prodotte con prestiti del Fondo Unico per lo Spettacolo, qualora il prestito non venga restituito entro un anni, passano sotto licenza di diritto d'autore *Creative Commons*, e sono pertanto liberamente e gratuitamente distribuibili attraverso reti di*

comunicazione informatiche dagli utenti. Le relative modalità tecniche sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle comunicazioni».

1.25

CORTIANA

Aggiungere in fine il seguente comma:

«9-bis. Al comma 1 dell'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, sono soppresse le parole "e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale"».

0/2912/1/7^a

CORTIANA

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2912, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo,

considerato che:

l'articolo 1, comma 1, prevede che l'immissione nel sistema di reti telematiche di un'opera dell'ingegno, o parte di essa, sia corredata da un idoneo avviso circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi;

in moltissimi casi il materiale diffuso o non è coperto da diritti d'autore o è di libera distribuzione sia in Italia che all'estero (per esempio nel campo musicale ci sono siti da dove poter scaricare gratuitamente migliaia di brani di artisti indipendenti oppure tantissimi *software* gratuiti, *opensource*, *copyleft* o *shareware*);

la norma in questione sembra considerare illegale lo scaricamento anche di queste opere di cui invece i detentori dei *copyrights*, ove presenti, auspicano la massima diffusione anche ma non solo ai fini di un successivo riscontro economico;

imponendo a livello nazionale tale idoneo avviso si otterrebbe di ridurre tutte quelle attività di utilizzo e studio di materiali, sia gratuiti che non, disponibili solo ed esclusivamente su internet, perché magari

ospitati solo da siti non italiani, o che comporterebbero, comunque, un notevole aggravio di costi passando per un distributore ufficiale;

il sistema globale delle comunicazioni non consente tecnicamente iniziative di tale fatta ad un solo Paese, assolutamente al di fuori del contesto europeo;

impegna il Governo:

a consentire nell'apposito decreto di cui all'articolo 1 comma 1 che sia sufficiente per garantire la liceità della distribuzione tramite rete informatica una dichiarazione del detentore del diritto d'autore;

a consentire, nell'apposito decreto di cui all'articolo 1 comma 1, ai prodotti sottoposti a licenze che permettono la libera e/o gratuita distribuzione, nazionali o internazionali o di altri Paesi, di non essere sottoposti all'obbligo di cui all'articolo 1, comma 1».

0/2912/2/7^a

CORTIANA

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2912, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo,

visto che lo sviluppo tecnologico e le possibilità offerte dalle nuove reti di comunicazione pongono il legislatore di fronte alla necessità di rivedere alcuni aspetti delle regole del vivere comune che sappiano valorizzare i processi economici e sociali connessi con le nuove tecnologie;

premesso che la crescita di Internet pone problematiche nuove rispetto al diritto costituzionalmente garantito della *privacy* dei cittadini e, oggettivamente, rischia di porre tale diritto in contrasto con il legittimo diritto alla sicurezza, che debbono essere entrambi tutelati dallo Stato;

considerato che la filiera produttiva dell'*Innovation and Communication Technology* è oggi strettamente collegata con il settore delle Telecomunicazioni, uno dei settori dove l'Italia rischia di vedere allargato il proprio ritardo tecnologico, e questo nonostante un patrimonio nazionale di imprese e aziende quanto mai vivo, che necessita di un quadro politico stabile, certo e aperto;

dato che la rete internet rappresenta un nuovo modello di relazione sociale, che deve essere armonizzato e contestualizzato alla produzione legislativa attuata dal soggetto istituzionalmente deputato, cioè il Parlamento;

valutato che la possibilità di copia digitale di sua comunicazione pone problemi inediti e nuove opportunità per la crescita culturale del Paese tutto e per la libera condivisione del sapere;

impegna il Governo a sostenere una iniziativa parlamentare diretta ad istituire una Commissione parlamentare d'inchiesta bicamerale al fine di fornire un quadro di riferimento adeguato alla comprensione delle modificazioni intervenute dalla crescita della Società dell'Informazione e dallo sviluppo delle reti, con gli obiettivi di identificare il giusto equilibrio tra diritto alla *privacy* e diritto alla sicurezza, di identificare le innovazioni da introdurre in relazione ai temi del diritto d'autore e del *copyright*, di sviluppare i processi di cittadinanza telematica di fornire elementi per lo sviluppo economico e sociale in questi settori».

0/2912/3/7^a

CORTIANA

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2912, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo,

visto che:

lo scorso 22 aprile la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, con rilevanti ed incisive modifiche, fra cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto in esame, come emendato dalla Camera dei deputati, si modifica in maniera rilevante l'articolo 171-ter della legge sul diritto d'autore (legge n. 633 del 1941), sostituendo, al primo comma, la dizione «a fini di lucro» con la dizione «per trarne profitto». L'articolo 171-ter della legge n. 633 del 1941 copre la riproduzione abusiva di opere dell'ingegno diverse dal *software*; la disposizione è strutturata su due commi, di cui il secondo stabilisce fattispecie aggravate delle condotte previste al primo comma. Le sanzioni previste, da 6 mesi a 3 anni di reclusione, aumentati da 1 a 4 in caso di reato aggravato, e multa da 2.583 a 15.437 euro, richiedono, ad oggi, condotte poste in essere per «uso non personale» e per «fini di lucro». L'introduzione dello scopo del profitto ridisegna completamente la fattispecie penale. La differenza tra lucro e profitto è infatti stata lungamente elaborata dalla giurisprudenza che ha definito nozioni precise dei due concetti. È quindi possibile prevedere con precisione l'impatto

delle novità introdotte dalla Camera. Una tale modifica è già stata operata, infatti, sull'articolo 171-*bis* dalla legge n. 248 del 2000. Su di essa ebbe ad esprimersi, con queste parole, la Corte di Cassazione: «la modifica del 1° comma dell'articolo 171 *bis* legge 27 aprile 1941 n. 633 (apportata dall'articolo 13 legge 18 agosto 2000 n. 248) che ha sostituito al dolo specifico del «fine di lucro» quello del «fine di trarre profitto», comporta un'accezione più vasta, che non richiede necessariamente una finalità direttamente patrimoniale, ed amplia pertanto i confini della responsabilità dell'autore». Il precedente che solitamente si suole citare per la distinzione dello scopo di lucro dal fine di profitto è la sentenza della pretura di Cagliari del 3 dicembre 1996. La massima di tale provvedimento recita: «Il termine lucro indica esclusivamente un guadagno patrimoniale ossia un accrescimento patrimoniale consistente nell'acquisizione di uno o più beni; esso non coincide in linea di principio con il termine profitto, che ha un significato ben più ampio. Il profitto può implicare sia il lucro, quindi l'accrescimento effettivo della sfera patrimoniale, che la mancata perdita patrimoniale ossia il depauperamento dei beni di un soggetto. In altri termini nel profitto può rientrare anche la mancata spesa che un soggetto dovrebbe, per ipotesi, affrontare per ottenere un bene. Il lucro costituisce solo ed esclusivamente l'accrescimento positivo del patrimonio; il profitto anche la sola non diminuzione dello stesso.»

Tale orientamento è stato più volte confermato sia positivamente che negativamente, ad esempio dal Tribunale di Torino secondo cui «il fine di lucro richiesto ai fini dell'integrazione del reato previsto e punito dall'articolo 171-*bis* della legge n. 633 del 1941 (legge d'autore) non può intendersi come comprendente anche il semplice risparmio di costi, ma deve limitarsi all'immediato incremento patrimoniale».

Il luogo più celebre ove compare la locuzione «per trarre profitto» è senz'ombra di dubbio l'articolo 624 del codice penale, che sanziona il furto. Se si analizzano le decisioni della Cassazione in tema si comprende quanto ampia sia la nozione di profitto. Così, ad esempio, in Cassazione, 03-04-1989 leggiamo che «rientra nell'ampio concetto (del dolo specifico) di trarre profitto anche il caso in cui l'agente si impossessi della cosa mobile altrui al fine di consegnarla ad una terza persona.».

L'introduzione del concetto di «trarre profitto», quindi, amplia notevolmente la fattispecie penale. Con riguardo alla condivisione di opere protette mediante sistemi di *file-sharing*, ove l'acquisizione di tali opere e la contestuale messa a disposizione di terzi porta a ritenere integrato l'uso non personale richiesto dall'articolo 171-*ter*, si prospetta la concreta eventualità che la giurisprudenza, in accordo ad orientamenti ormai consolidati, possa ritenere la condotta un illecito penale.

premessi che:

Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge introduce, al comma 2 dell'articolo 171-*ter* della legge n. 633 del 1941 la seguente lettera: «a-*bis*) per trarre profitto, comunica al pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore o parte di essa». Abbiamo visto come la nozione del concetto di «trarre profitto» sia molto ampiamente interpretata dalla giurisprudenza. Abbiamo inoltre posto in evidenza come la condivisione di opere protette mediante sistemi di file-sharing non possa essere una condotta inquadrabile nell'ambito dell'uso personale ma costituisca appunto una comunicazione al pubblico mediante immissione in un sistema di reti telematiche. La condotta di chi condivide, sebbene sanzionabile mediante il comma 1 dell'articolo 171-*ter*, viene assorbita dalla lettera a-*bis*) del comma 2 del medesimo articolo. La conseguenza è che la condivisione di opere protette, anche senza scopi di lucro, viene sanzionata come reato aggravato. Il comma dell'articolo 171-*ter* che stiamo analizzando riguarda infatti condotte di particolare gravità. In altri termini un adolescente che, dal computer di casa, condivide qualche brano musicale, si trova ad essere equiparato ai membri di associazioni malavitose volte alla commercializzazione massiccia di altrui opere dell'ingegno.

Ciò non può che far ritenere che la norma in esame non possa non avere profili evidenti di incostituzionalità in relazione all'articolo 3 della Costituzione. È infatti evidente che il legislatore sta qui operando un'equiparazione tra condotte che hanno caratteristiche ed impatto sociale profondamente differenti.

L'effetto del decreto come modificato dalla Camera dei deputati è quindi quello di criminalizzare la condivisione di *file* mediante strumenti telematici. La *ratio* di un tale provvedimento, il primo del genere negli ordinamenti appartenenti alla tradizione giuridica occidentale, si fonda sulla considerazione che chi fa uso di tali strumenti per accedere ad opere protette compie un «furto» e sia da considerarsi un «pirata informatico». Sebbene questo argomento disponga di notevole forza retorica, un'analisi più attenta del fenomeno che stiamo esaminando deve portarci a respingere una tale ricostruzione.

Si è infatti propensi ad aderire acriticamente alla proposizione secondo cui chi scarica opere protette da *Internet*, in mancanza di tale possibilità, procederebbe all'acquisto delle stesse attraverso i canali distributivi tradizionali. Secondo questa impostazione, quindi, ogni opera scaricata è un'opera non acquistata. Una tale correlazione, però, lungi dall'essere dimostrata, non si fonda su alcunché di solido. Le attività che il decreto si accinge a reprimere penalmente sono spesso svolte da minorenni, i quali non necessariamente dispongono delle risorse finanziarie per l'acquisto dei beni in questione.

Uno studio recentemente pubblicato dimostra non esservi correlazione tra il file sharing e la diminuzione degli acquisti di prodotti discografici. Gli studiosi che lo hanno condotto concludono affermando che:

«We find that file sharing has no statistically significant effect on purchases of the average album in our sample. Moreover, the estimates are of rather modest size when compared to the drastic reduction in sales in the music industry. At most, file sharing can explain a tiny fraction of this decline. This result is plausible given that movies, software, and video games are actively downloaded, and yet these industries have continued to grow since the advent of file sharing.»

La crescita, quindi, di industrie che pur sono tra le supposte «vittime» dei sistemi di condivisione dei file depone a sfavore di una correlazione diretta tra sviluppo di tali strumenti e diminuzione delle vendite dei prodotti scambiati.

Nel 2003 uno studio svolto ad opera della *Music Programming Ltd* (MPL) ha anzi mostrato come chi scarica musica sia in verità un acquirente di opere musicali: l'87 per cento di chi ha scaricato brani da Internet ha poi acquistato l'intero album. Ciò deve portarci a ritenere che chi fa uso dei sistemi di condivisione di file sia spesso un cliente delle case discografiche.

considerato che:

tra i principali utilizzatori di sistemi di condivisione di *file* vi sono i minorenni. Sebbene per l'Italia manchino dati certi, un'idea del fenomeno può essere ricavata dall'analisi di studi condotti in altri paesi con analoga penetrazione sociale delle tecnologie telematiche ed informatiche. Un'indagine sulle abitudini dei giovani canadesi compresi tra i 9 e i 17 anni mostra come il 57 per cento di costoro utilizzi *Internet* principalmente per scaricare musica. Il rapporto mette inoltre in evidenza il divario generazionale tra i giovani utenti ed i loro genitori: il 50 per cento dei giovani ritiene di conoscere gli strumenti telematici meglio dei propri genitori, ed il 70 per cento degli intervistati afferma di non parlare con costoro delle attività svolte *on-line*. Un tale panorama deve invitare alla riflessione sul problema della consapevolezza, ad opera dei giovanissimi utilizzatori di sistemi di condivisione di file, circa l'illiceità della loro condotta. D'altro canto, rappresentando costoro una quota non irrilevante degli utenti di strumenti di *file-sharing*, devono essere prese in seria considerazione le conseguenze di un loro inevitabile coinvolgimento nei procedimenti penali avviati in applicazione delle norme introdotte dal decreto. Le conseguenze, in termini di ritorno di immagine per i proponenti un simile provvedimento, potrebbero essere estremamente pesanti. Anche in questo caso possiamo trarre questa conclusione a partire da analoghe esperienze straniere, ed in particolare da quanto sta avvenendo negli Stati Uniti.

È bene ricordare che negli USA la condivisione di opere protette mediante sistemi *peer-to-peer* rappresenta a tutt'oggi un mero illecito civile.

Il titolare dei diritti d'utilizzazione economica delle opere scambiate possono, cioè, citare in giudizio, per ottenere un risarcimento dei danni patiti, gli utilizzatori. Grazie ad una sentenza di una corte federale, la *Recording Industry Association of America* ottenne la possibilità di richiedere agli *Internet Service Provider* i dati identificativi degli utenti senza bisogno di richiedere un apposito provvedimento ad opera di un giudice. In seguito a tale decisione la RIAA procedette alla citazione in giudizio di centinaia di utenti. Nella prima ondata di citazioni due casi hanno attirato l'attenzione della stampa, nazionale ed internazionale: nella rete finirono una bambina di 12 anni ed un anziano signore di 71 anni.

L'anziano signore, del Texas, aveva «impunemente» concesso ai propri nipotini l'uso del proprio computer. Costoro, a sua insaputa, lo avevano utilizzato per scaricare musica. Brianna, una giovane dodicenne, figlia di una madre divorziata che viveva negli alloggi di residenza agevolata della città di New York, fu trovata a condividere un migliaio di file contenenti le canzoni dei suoi artisti preferiti. La vicenda finì sulle prime pagine di tutti i giornali americani, con conseguenze di immagine, per la RIAA, assai pesanti: se la campagna della RIAA aveva in precedenza avuto il supporto della stampa, in quanto volta a combattere «pirati» e «ladri», una volta visto il volto di tali «pirati» e «ladri» l'umore del pubblico cambiò. La RIAA fu costretta a procedere immediatamente ad una transazione stragiudiziale con la giovane minorenni. La cifra che la bimba si impegnò a pagare con il compromesso fu interamente reperita mediante una colletta svolta on-line. Vi è da ritenere che, in conseguenza dell'approvazione del decreto in esame, simili eventualità avranno a verificarsi anche nel nostro paese ove, però, il *file-sharing* risulterà punito con pene molto severe, con conseguenze di immagine, per il legislatore, estremamente negative.

dato che:

il nostro paese si troverà ad essere il primo, nell'ambito della tradizione giuridica occidentale, ad aver optato per una repressione penale della condivisione on-line, senza fini di lucro, di opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore.

Ciò si pone in contrasto con la legislazione europea in materia, ed in particolare con la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale approvata lo scorso 26 aprile 2004. Sebbene in essa, al Considerando (14), si affermi che rimane impregiudicata la possibilità per gli Stati membri di applicare le misure di contrasto alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale anche nei confronti di altri atti, tali misure devono essere «applicate unicamente ad atti commessi su scala commerciale [...] con l'esclusione di norma degli atti effettuati dai consumatori finali in buona fede». Inoltre il comma 2 dell'articolo 3 richiede che i rimedi adottati dagli Stati siano, oltre che effettivi e dissuasivi, proporzionali. Non si fatica, nelle disposizioni sopra

analizzate, a riscontrare un difetto di proporzionalità nell'equiparazione del file-sharing alla condotta di chi eserciti «in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi» (articolo 171-ter, comma 2 lettera b) legge n. 633 del 1941). Tale contrasto potrebbe risolversi nella necessità, per il legislatore italiano, di rivedere nel prossimo futuro la normativa oggi all'esame del Senato;

altri ordinamenti stanno adottando un approccio diverso al problema. Recentemente la *Canadian Recording Industry Association* si è vista rifiutare, da parte di un giudice federale canadese, la richiesta di procedere all'identificazione di 19 utenti di sistemi di condivisione di file, in base all'argomento che lo scambio effettuato senza fine di lucro, in Canada, è legittimo. A ciò si aggiunga che autorevoli studiosi ritengono che il fenomeno del *file-sharing* potrebbe essere utilizzato dall'industria musicale per incrementare il proprio fatturato, utilizzando questi sistemi per analisi di mercato e per consentire agli utenti di vagliare i prodotti prima di procedere all'acquisto. Con la repressione penale della condivisione telematica di opere protette si rischia di criminalizzare la tecnologia che tale scambio consente: il *peer-to-peer*. Essa rappresenta invero l'essenza di Internet, consentendo a chiunque di collegarsi a ciascun altro individuo in rete senza l'intermediazione di terzi. Ad ogni buon conto, il provvedimento all'esame del Senato non fermerà il *file-sharing* ed il relativo progresso tecnologico, sebbene siano facilmente ipotizzabili ricadute su di esso, alcune delle quali possono, facendo ricorso alla storia, essere previste con una certa qual dose di sicurezza. Si prenda ad esempio la vicenda di *Napster*. Come noto tale sistema faceva perno su di un database centralizzato che consentiva agli utenti di reperire, tra i file messi a disposizione da altri, il materiale ricercato. Fu proprio l'uso di un database centralizzato che fece ritenere alle corti americane che la società che gestiva un tale sistema fosse corresponsabile (*vicarious liability*) delle attività dei propri utenti. Le generazioni successive di sistemi di condivisione dei file furono costruiti cercando di evitare i problemi giuridici che le precedenti architetture avevano comportato, o i database che consentivano lo scambio furono situati in paesi i cui ordinamenti giuridici fossero compiacenti verso tali attività.

La repressione penale, se scoraggerà gli utenti italiani dal condividere, senza ovviamente avere impatto alcuno sulle attività globali svolte in rete, fornirà d'altro canto ulteriore incentivo allo sviluppo di tecnologie di scambio che impediscano la localizzazione dei fruitori e l'individuazione dei contenuti scambiati. Ma tali strumenti, incentivati dalla repressione di attività svolte da masse molto grandi di persone con il conseguente richiamo dell'attenzione di un numero crescente di programmatori volontari, potranno essere usati per attività il cui impatto sociale è assai più preoccupante dell'attività di scambio di materiale protetto dal diritto d'autore. La pornografia infantile o il terrorismo potrebbero trovare in tali tecnologie gli strumenti per garantire l'impunità a chi li pratici;

impegna il Governo:

a produrre un'ulteriore decreto-legge che, visti i presupposti di necessità e urgenza, riformuli la dizione «per trarne profitto» ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 ripristinando l'originale «A scopo di lucro»;

ad evitare, qualora non sussistano reali necessità e urgenze, come nel caso del decreto-legge 22 marzo 2004, di utilizzare lo strumento del decreto-legge sulle materie relative all'uso di nuove tecnologie, innovazione tecnologica, diritto d'autore, visto che tale situazione relega alla marginalità il vero detentore del potere legislativo, cioè il Parlamento, e incide pesantemente e negativamente sulla dialettica democratica e sulla necessità dell'adeguato approfondimento per materie così sensibili;

a stabilire, attraverso lo strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con la massima celerità, la corretta interpretazione della dizione «per trarne profitto», che tenda ad escludere dalla materia penale lo scambio e l'uso personale di opere dell'ingegno e di prodotti sottoposti al diritto d'autore».

0/2912/4/7^a

ASCIUTTI, *relatore*

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2912, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo,

considerata la complessità della questione della tutela del diritto d'autore e dell'uso delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione che, pur riguardando in primo luogo i diritti morali ed economici degli autori delle opere dell'ingegno, coinvolge anche fondamentali diritti della persona, quali ad esempio il diritto all'informazione, alla riservatezza personale e delle comunicazioni e alla libera manifestazione del pensiero, nonché incide fortemente su un importantissimo settore del mercato e su numerosissimi operatori economici,

tenuta presente l'ormai prossima pubblicazione della nuova direttiva europea in materia di diritti di proprietà intellettuale,

ritenuta la necessità di approfondire il dibattito pubblico sui descritti temi, procedendo quindi ad un'armonizzazione della complessa normativa vigente in un'ottica che tenga conto della dimensione internazionale della questione, nonché della continua evoluzione tecnologica,

ritenuto che il testo del decreto-legge, come modificato a seguito di una serie di emendamenti non perfettamente coordinati, presenta aspetti

di difficile applicazione ed interpretazione che tuttavia non possono essere immediatamente corretti in mancanza dei necessari tempi tecnici,

impegna il Governo:

ad un riesame, riordinamento e periodico aggiornamento della disciplina concernente il diritto d'autore e le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che tengano conto delle normative dell'Unione europea ed internazionali, dell'evoluzione tecnologica, dello sviluppo di nuovi modelli di utilizzazione economica dei prodotti dell'ingegno attraverso le nuove tecnologie e delle nuove esigenze di tutela della riservatezza,

ad operare in tutte le sedi competenti affinché l'espressione «per trarne profitto» introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge ai commi 2 e 3, venga tenuta nella giusta considerazione ed applicata in base ad una corretta interpretazione che eviti di far rientrare nel concetto di profitto qualsiasi vantaggio, anche meramente morale, intellettuale o psicologico, vanificando così di fatto la presenza dell'inciso nella norma, ma che, viceversa, individui nel profitto un beneficio materiale, ancorché non immediatamente economico, beneficio non rinvenibile nella semplice fruizione dell'opera dell'ingegno».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 4 MAGGIO 2004

342^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

PEDRAZZINI

*La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone e relativo al sistema sanzionatorio» (n. 356)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 3 e 4, della legge 1° marzo 2002, n. 39. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso il 29 aprile.

Il relatore GUASTI (*FI*) illustra una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo, riportata in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di contratto di programma 2003-2005 tra il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e Poste italiane S.p.a. (n. 368)

(Parere al Ministro delle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore CHIRILLI (*FI*), illustra lo schema di contratto di programma in titolo che definisce gli impegni reciproci tra Stato e Poste Italiane S.p.A. per il triennio 2003-2005, relativamente agli obblighi imposti alla società medesima come fornitore del servizio postale universale. Il contratto di programma ricalca la struttura del precedente contratto, vigente per il periodo 2000-2002. Per la sua stesura si è tenuto conto delle previsioni delle delibere CIPE relative alle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità, per la definizione della procedura relativa

alla stipula dei contratti di programma nonché per la regolazione del settore postale. I criteri che sovrintendono allo schema di contratto di programma mirano a garantire alla collettività un servizio postale accessibile, di buona qualità e reso in condizioni di efficienza. Poste Italiane s.p.a. deve inoltre conseguire una parziale copertura degli oneri impropri che derivano dalla fornitura generalizzata del servizio. In particolare, l'articolo 1 individua l'oggetto del contratto, ossia la regolamentazione dei rapporti fra lo Stato e Poste Italiane s.p.a. per l'espletamento del servizio postale universale, di cui la società è concessionaria, alla luce della normativa vigente. L'articolo 2 precisa che la società esercita le attività di cui all'atto di conferma della concessione, secondo le modalità di erogazione del servizio postale universale previste nel contratto di programma e nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nella normativa vigente. Il comma 2 sottolinea che, fermo restando la responsabilità della società circa l'adempimento degli obblighi inerenti alla concessione, Poste Italiane può avvalersi, previa comunicazione al Ministero delle comunicazioni, nella sua funzione di Autorità di regolamentazione del settore postale, di società partecipate per lo svolgimento di attività strumentali rispetto ai servizi oggetto della concessione. L'articolo 3 individua i compiti e gli obblighi della concessionaria in particolare nei rapporti con il Ministero delle comunicazioni, che può effettuare gli accertamenti e le ispezioni ritenute necessarie per verificare l'andamento della gestione dei servizi in concessione ed il rispetto degli obblighi del servizio universale, nonché espletare la vigilanza sugli accordi inerenti alla posta transfrontaliera. Il comma 6 prevede che la società trasmetta al Ministero delle comunicazioni la quantificazione dell'Onere del Servizio Universale (OSU) sostenuto nel corso dell'esercizio precedente contestualmente ad una previsione dell'onere relativo all'esercizio di competenza: tutto ciò entro il mese di giugno di ogni anno e sulla base della separazione contabile certificata redatta conformemente al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio», che di recente è stato modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384, «Attuazione della direttiva 2002/39/CE che modifica la direttiva 97/67/CE relativamente all'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità». L'articolo 4 fissa nuovi obiettivi di qualità dei servizi postali e definisce le relative penali nel caso di mancato raggiungimento degli stessi. La società è, altresì, impegnata ad individuare ulteriori indicatori di qualità, relativi all'adeguatezza degli orari di apertura al pubblico degli uffici rispetto alle prestazioni richieste, con l'impegno a non effettuare soppressioni di uffici postali non preventivamente comunicate all'Autorità di regolamentazione. L'articolo 5 assicura l'accessibilità e la trasparenza delle procedure di reclamo. L'articolo 6 indica gli obiettivi di contenimento dei costi e di efficienza di gestione. A tal fine, in particolare, la Società trasmette all'Autorità entro novanta giorni dalla sottoscrizione del presente contratto un elenco, da aggiornare in seguito con cadenza annuale, degli

uffici postali e delle strutture di recapito operanti in zone remote che non garantiscano condizioni di equilibrio economico; entro i successivi novanta giorni deve essere trasmesso un piano di intervento per la progressiva razionalizzazione della loro gestione nel rispetto del principio dell'accesso alla rete postale pubblica in condizioni di non discriminazione, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 261 del 1999. L'Onere di Servizio Universale (OSU) sostenuto dalla Società e risultante dalla separazione contabile certificata di cui all'articolo 3, comma 6, dovrà presentare nel triennio 2003-2005 un andamento decrescente in termini nominali, per l'effetto congiunto del contenimento dei costi nella misura prevista dal piano di impresa e del recupero dei ricavi mediante l'adozione del *price cap* per l'aggiornamento delle tariffe dei servizi riservati. La Società si impegna a non effettuare chiusure di uffici postali che non siano state preventivamente comunicate all'Autorità. L'articolo 7 modifica i criteri di determinazione delle tariffe dei servizi postali sottoposti a regolazione. Poste Italiane, in relazione ai volumi di traffico ed alle modalità di accettazione e consegna degli invii ed in proporzione alle relative economie, può praticare tariffe e prezzi inferiori sulla scorta di criteri equi, obiettivi e trasparenti garantendo all'utenza parità di trattamento e di condizioni. La società si impegna inoltre, entro 90 giorni dalla sottoscrizione del contratto, a comunicare all'Autorità, sulla base dei nuovi criteri, i prezzi e le condizioni associate che verranno praticati ai grandi clienti in sede di rinnovo degli accordi convenzionali. Il contratto modifica, altresì, i criteri di determinazione dei trasferimenti posti a carico dello Stato a parziale copertura dell'OSU (articolo 8) disciplinando i rimborsi dovuti alla società a fronte degli obblighi di natura tariffaria imposti per alcune categorie di speditori (articolo 9) alla luce anche delle previsioni delle più recenti modifiche normative in materia di tariffe postali per i settori agevolati dettate dal decreto-legge 24 dicembre 2003 n. 353 (Disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali) convertito in legge 27 febbraio 2004, n. 46. Riguardo all'adozione del meccanismo del *price cap* per la regolazione delle tariffe e del meccanismo del *subsidy cap* per la definizione dei contributi statali a parziale copertura dell'OSU, in coerenza con quanto previsto dalle Linee guida di regolazione del settore postale, approvate dal CIPE con deliberazione del 29 settembre 2003, n. 77, tali meccanismi rappresentano gli elementi qualificanti e di maggiore novità del contratto rispetto al precedente relativo al periodo 2000-2002, in grado di innestare un circolo virtuoso che lega il continuo recupero di efficienza e di qualità cui la società viene impegnata a maggiori certezze sul piano economico. In particolare, le tariffe verranno adeguate su base triennale, riconoscendo a Poste Italiane il recupero dell'inflazione e l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di qualità, ovvero penalizzando la società in termini di minore aumento tariffario in proporzione all'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi; i trasferimenti posti a carico dello Stato, a parziale copertura dell'OSU, vengono per la prima volta calcolati secondo un parametro predefinito, che assicura la costante riduzione di tali importi nel tempo – il precedente contratto preve-

deva invece importi sostanzialmente stabili – e, a differenza del precedente contratto, impegna la società ad una progressiva riduzione dell'onere sostenuto. Il meccanismo del *subsidy cap* prevede infatti che i trasferimenti vengano ogni anno aumentati del tasso di inflazione programmata, mentre viene detratto l'incremento percentuale di produttività che Poste Italiane si è impegnata a conseguire con il Piano d'impresa. Tale meccanismo premia dunque la maggiore efficienza di Poste nella fornitura del servizio universale; relativamente alle integrazioni tariffarie, viene stabilito il principio che queste assicurino alla società Poste Italiane la piena copertura della differenza tra tariffa agevolata e tariffa piena. A tal fine, il contratto prevede che la mancata o incompleta erogazione dei rimborsi, per i quali vengono stabilite apposite procedure, dia luogo ad un trasferimento di pari importo a carico del bilancio dello Stato, che va ad aggiungersi al contributo destinato al parziale ristoro degli oneri di servizio universale sopportati da Poste Italiane. Al riguardo, si segnala che le previsioni relative alle integrazioni tariffarie contenute nello schema di contratto sono pienamente coerenti con quanto stabilito dal citato decreto-legge n. 353/2003. L'articolo 10 riguarda l'emissione di carte valori postali e la filatelia. L'articolo 11 disciplina la ripartizione fra Stato e concessionaria delle spese di partecipazione all'Unione postale internazionale. L'articolo 12 è una norma procedurale che attesta che il contratto è stato redatto secondo le procedure della delibera CIPE 22 giugno 2000, n. 66. L'articolo 13 stabilisce che il contratto rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2005, che è soggetto a revisione, a richiesta di una delle parti, in caso di significativo mutamento del quadro normativo e dello scenario di riferimento ed, infine, che qualsiasi controversia circa la sua interpretazione e la sua esecuzione sarà rimessa ad un collegio di cinque arbitri che deciderà secondo diritto. Il comma 3 prevede, da ultimo, che l'entrata in vigore del contratto il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presidente PEDRAZZINI fa presente la propria intenzione di richiedere a Poste Italiane s.p.a. l'elenco relativo alla distribuzione degli uffici postali sul territorio e alla ripartizione del personale presso ciascun ufficio. Tali dati rivestono particolare importanza, anche al fine di verificare i processi di razionalizzazione delle strutture della società presenti sul territorio nell'ambito del contratto di programma in esame.

Il senatore Paolo BRUTTI (*DS-U*) ritiene necessario, prima di avviare la discussione generale, approfondire alcune questioni relative al provvedimento in titolo. In particolare è necessario chiarire che cosa si intenda per società partecipate, laddove lo schema di contratto di programma prevede che Poste Italiane s.p.a. possa avvalersi di tali società per lo svolgimento delle attività strumentali rispetto ai servizi oggetto della concessione. A questo riguardo è importante individuare meglio la fattispecie che si intende regolare allo scopo di evitare che tale previsione possa, nei fatti, consentire di eludere le regole che presiedono alle gare per l'as-

segnazione di determinate tipologie di servizio postale. Lo schema in esame non chiarisce poi che cosa avvenga a seguito della comunicazione della chiusura o della soppressione di uffici postali presenti sul territorio nazionale, che Poste Italiane trasmette al Ministero delle comunicazioni, Autorità preposta alla regolamentazione del settore postale. È necessario inoltre chiarire i limiti e l'estensione dei poteri di controllo del Ministero delle comunicazioni sul concessionario postale. Ritiene pertanto necessario chiedere al Governo chiarimenti sulle questioni anzidette.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

**PROPOSTA DI PARERE, PREDISPOSTA DAL RELATORE,
PER LO SCHEMA DI DECRETO-LEGISLATIVO N. 356**

L'8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante: «modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone e relativo al sistema sanzionatorio» (n. 356);

preso atto della necessità di intervenire con una disciplina transitoria, nelle more della definizione a livello europeo della normativa tecnica relativa ai criteri di conformità dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone;

constatata l'assenza di soggetti nazionali abilitati alla certificazione di conformità anzidetta e tenuto conto che tale certificazione, eventualmente effettuata da parte di soggetti non italiani, comporterebbe un allungamento dei tempi per l'entrata in funzione degli impianti interessati che non consentirebbe il rispetto degli impegni sportivi internazionali relativi ai campionati mondiali di sci alpino di Bormio del 2005 e alle olimpiadi invernali di Torino del 2006;

rilevato che il provvedimento in esame non comporta alcun abbassamento degli *standard* di sicurezza di cui devono essere dotati gli impianti, poiché è comunque previsto l'obbligo del rispetto della normativa tecnica nazionale, considerata fra le più severe a livello mondiale;

auspicata la celere definizione da parte dell'Unione europea della normativa tecnica di settore relativa agli impianti a fune,

esprime parere favorevole.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 4 MAGGIO 2004

234^a Seduta*Presidenza del Presidente*

RONCONI

Intervengono i sottosegretari di Stato per le politiche agricole e forestali Scarpa Bonazza Buora e Delfino.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima» (n. 354)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 6, della legge 7 marzo 2003, n. 38. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 aprile scorso.

Il presidente RONCONI, dopo aver ricordato che è ancora attesa l'espressione delle osservazioni delle competenti Commissioni, informa che nella giornata di ieri è pervenuto il prescritto parere della Conferenza Stato-Regioni sullo schema in titolo, come pure sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, n. 355, ugualmente iscritto all'ordine del giorno.

Il sottosegretario SCARPA BONAZZA BUORA interviene nuovamente per fornire alcune precisazioni, in quanto ritiene che il parere negativo formulato dalla Conferenza Stato-Regioni richieda un chiarimento.

Nel richiamare il costruttivo dialogo sviluppatosi con le organizzazioni di settore sugli schemi in esame, nonché il confronto che ha impegnato i rappresentanti delle Regioni, del Governo e delle categorie produttive su tali temi, ricorda che nella seduta del 22 aprile scorso del Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura, da parte regionale sono state avanzate numerose proposte di cui il Governo, per

quanto possibile, ha tenuto conto nelle ipotesi di modifica dello schema in esame.

Di fronte alla richiesta di rinvio scaturita nella sede della Conferenza Stato-regioni, precisa di aver sollecitato fortemente l'espressione del parere, in considerazione dell'ormai prossimo termine di scadenza. Pur esprimendo rammarico per il tenore negativo del parere formulato, manifesta apprezzamento per il fatto che la Conferenza Stato-Regioni abbia completato l'*iter* ai fini dell'esame presso le competenti Commissioni parlamentari.

Auspica pertanto che la Commissione possa esprimersi favorevolmente sullo schema in esame, confermando la disponibilità del Governo ad accogliere le istanze regionali, così come già recepite nelle proposte di modifica presentate alla Conferenza, ribadendo tuttavia la necessità di mantenere un forte coordinamento a livello centrale.

Il presidente RONCONI, tenuto conto che le competenti Commissioni parlamentari potrebbero non trasmettere le prescritte osservazioni in tempo utile per l'espressione del parere in data odierna, domanda al Rappresentante del Governo se vi sia la disponibilità ad attendere che la Commissione si esprima in un momento successivo, comunque entro la data del prossimo mercoledì 12 maggio.

Il sottosegretario SCARPA BONAZZA BUORA assicura la disponibilità del Governo ad attendere il parere nei termini indicati dal Presidente.

Il presidente RONCONI sospende quindi brevemente la seduta, in attesa delle osservazioni delle competenti Commissioni parlamentari.

La seduta, sospesa alle ore 15,45, è ripresa alle ore 15,55.

Il presidente RONCONI, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, propone di rinviare il seguito dell'esame ad una prossima seduta.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,58.

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 4 MAGGIO 2004

194^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***BETTAMIO**

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Valducci.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CHIUSOLI (*DS-U*) ritiene opportuno che la Commissione ascolti il dottor Bondi, Commissario straordinario della Parmalat, in relazione allo svolgimento della procedura e alle prospettive del piano industriale. Chiede che tale audizione abbia luogo sollecitamente, tenendo conto del fatto che essa avrebbe dovuto svolgersi già nel corso dell'indagine conoscitiva svolta dalle Commissioni finanze e industria di Camera e Senato e che, a diversi mesi dall'avvio dell'amministrazione straordinaria, è indispensabile che il Parlamento sia informato sulla situazione in atto.

Il presidente BETTAMIO prende atto del generale consenso della Commissione sulla richiesta avanzata dal senatore Chiusoli e assicura che la Presidenza della Commissione si attiverà nel senso indicato.

IN SEDE DELIBERANTE

(2917) *Disciplina dell'attività di acconciatore*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari ed altri; Gamba ed altri, Cazzaro ed altri; D'Agrò ed altri

(778) *BASTIANONI ed altri. - Modifiche ed integrazioni alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, concernente la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere ed affini*

(Discussione congiunta e rinvio)

La relatrice D'IPPOLITO (*FI*) ricorda come il disegno di legge n. 2917 giunge all'esame della Commissione dopo essere stato recentemente

approvato dalla Camera dei deputati, recando una nuova ed organica disciplina dell'attività di acconciatore, nella quale vengono incluse l'attività di barbiere e l'attività di parrucchiere per uomo e per donna. Ad esso si affianca il disegno di legge n. 778, recante modifiche ed integrazioni alla legge n. 161 del 1963, volto anch'esso a superare la vigente tripartizione nelle tre figure professionali di barbiere, parrucchiere per uomo e per donna. Tale provvedimento appare omogeneo alle proposte di legge esaminate presso l'altro ramo del Parlamento, nella loro originaria formulazione.

Entrambi i disegni di legge si compongono di sette articoli: l'atto Senato n. 2917 reca i principi fondamentali di disciplina di tale attività professionale, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, fissando alcuni criteri generali, quali il libero esercizio dell'attività, l'omogeneità dei requisiti professionali e la parità di condizioni di accesso delle imprese del settore al mercato. L'articolo 2 definisce i campi nei quali si esplica l'attività in argomento, escludendo espressamente tutte le prestazioni di carattere medico, curativo e sanitario. Viene inoltre dettagliatamente disciplinato l'esercizio delle attività, individuando i luoghi e i prodotti cosmetici che possono essere utilizzati. E' inoltre consentito lo svolgimento dell'attività di acconciatore unitamente a quella di estetista.

L'articolo 3 disciplina i requisiti minimi per conseguire la necessaria abilitazione professionale, consistenti nel superamento di un esame tecnico-professionale preceduto, alternativamente, da un corso di qualificazione seguito da un ulteriore corso di specializzazione, ovvero da un periodo triennale di inserimento presso un'impresa di acconciature e dallo svolgimento di un corso di formazione teorica. Al riguardo, si potrebbe valutare l'opportunità di approfondire l'esame del carattere delle disposizioni contenute in tale articolo.

Con riferimento all'articolo 4, si potrebbe inoltre approfondire l'esame sul primo comma, che demanda alla Conferenza Stato-Regioni la determinazione dei criteri generali cui le Regioni dovranno attenersi nel definire i contenuti tecnico culturali dei programmi dei corsi e l'organizzazione degli esami. A tale riguardo, il disegno di legge n. 778 prevede invece che la durata dei corsi, i programmi e le modalità di svolgimento degli esami siano definiti dalle regioni entro un anno dalla sua entrata in vigore, sentite le organizzazioni regionali appartenenti alle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Nel definire i principi per l'esercizio delle funzioni amministrative da parte dei comuni, ai sensi del disegno di legge n. 2917 le Regioni debbono perseguire la valorizzazione della funzione di servizio delle imprese di acconciatura, l'equilibrato sviluppo del settore attraverso la disciplina degli orari minimi e massimi di apertura al pubblico e la previsione della pubblicità delle tariffe. Particolare rilevanza viene altresì attribuita alla regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza e alla consultazione e partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie.

Ulteriori approfondimenti meriterebbe altresì il comma 4 che demanda alla Conferenza Stato-Regioni il compito di stabilire i criteri ai

quali deve conformarsi la disciplina concernente il regime autorizzativo e il procedimento amministrativo di avvio dell'attività, nel rispetto dei principi di autocertificazione, semplificazione e unificazione dei procedimenti amministrativi.

L'articolo 5 regola i minimi e i massimi edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di chi eserciti l'attività in modo non conforme alla legge, demandando inoltre alla Conferenza Stato-Regioni il compito di stabilire i parametri di riferimento da parte delle Regioni della misura delle sanzioni e dei casi in cui è consentito sospendere o revocare l'autorizzazione. Differente è invece la soluzione adottata dall'articolo 6 del disegno di legge n. 778, che prevede limiti edittali più tenui e non fa riferimento alla Conferenza Stato-Regioni.

L'articolo 6 del disegno di legge n. 2917 detta poi alcune disposizioni di carattere transitorio, tra le quali particolare rilievo assume quella di cui al comma 4, che prevede dall'entrata in vigore del disegno di legge in esame le autorizzazioni comunali vengano rilasciate esclusivamente per le attività di acconciatore. Nel regolare le modalità attraverso le quali è possibile ottenere l'abilitazione anche da parte di coloro che siano in possesso della qualifica di barbiere, e che intendano ottenere l'abilitazione professionale di cui all'articolo 3, viene comunque fatto salvo il diritto di svolgere tale attività. L'articolo 7 reca il termine di applicazione della legislazione vigente e le abrogazioni.

Sottolinea infine il rilievo di un provvedimento che riguarda non solo una estesa categoria di operatori, ma anche la totalità degli utenti. È quindi estremamente positivo perseguire l'obiettivo di una adeguata riqualificazione professionale. Osserva che alla Camera il testo è stato varato con il concorso unanime dei Gruppi parlamentari ed auspica che anche il Senato possa aggiungere sollecitamente ad un analogo risultato.

Il seguito della discussione congiunta viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 4 MAGGIO 2004

207^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cursi.**La seduta inizia alle ore 15,40.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore DI GIROLAMO (*DS-U*) dà conto della richiesta di audizione pervenuta dal Presidente dell'Osservatorio Italiano sulla salute globale, relativamente alla prossima seduta dell'Assemblea dell'Organizzazione mondiale della sanità.

Il presidente TOMASSINI ritiene che i rappresentanti dell'Osservatorio italiano sulla salute globale potranno essere auditi informalmente in un apposito Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi, da tenersi alle ore 15 di martedì 11 maggio. La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(1040) COLETTI ed altri. – *Norme a tutela delle persone affette da malattie rare e genetiche e a sostegno della ricerca farmaceutica*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento

(1147) PEDRINI ed altri. – *Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani»*

(1318) DI GIROLAMO ed altri. – *Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani*

(1388) TOMASSINI. – *Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000 del 16 dicembre 1999*

(2340) SCALERA. – *Destinazione di una quota del Fondo sanitario nazionale a salvaguardia della dignità della vita e dei diritti delle persone affette da malattie rare. Interventi urgenti a integrazione del regolamento di cui al decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279, in materia di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie*

(2352) GIRFATTI. – *Norme in materia di attività di ricerca e cura delle malattie rare* (Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1040, 1147, 1318 e 1388; congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 2340 e 2352 e rinvio. Esame dei disegni di legge nn. 2340 e 2352; congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1040, 1147, 1318, 1388 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1040, 1147, 1318 e 1388, sospeso nella seduta del 27 maggio 2003.

Il relatore DANZI (*UDC*), dopo aver brevemente riferito sui disegni di legge nn. 2352 e 2340, ne propone la congiunzione ai rimanenti disegni di legge in titolo, in merito ai quali ricorda essersi già tenute delle audizioni ed essere già iniziata la discussione generale. La Commissione conviene.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in sede di discussione generale, il presidente TOMASSINI propone di stabilire il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1388, assunto come testo base, alle ore 19 di giovedì 6 maggio. La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura dei preparati pericolosi» (n. 366)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 30 luglio 2002, n. 180. Esame e rinvio)

Il senatore CARRARA (*Misto-MTL*) riferisce sullo schema in esame che modifica il decreto legislativo 14 marzo 2003 n. 65, con il quale si è provveduto al recepimento delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi. Ricorda quindi che la delega di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 30 luglio 2002, n. 180, facoltizza il Governo ad emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di attuazione delle direttive ivi menzionate, compresa la citata 1999/45/CE, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del relativo decreto di recepimento. Nel caso di specie, tale termine è spirato lo scorso 29 aprile.

Lo schema in titolo consta di un unico articolo, recante modifiche agli articoli 9, 10, 11, e 14, nonché agli allegati del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65.

Il relatore osserva che l'intervento sull'articolo 9, che detta disposizioni relative all'imballaggio ed all'etichettatura dei preparati pericolosi, non modifica la sostanza della norma, ma ne rende più specifica la formulazione, puntualizzando che i preparati ai quali si riferisce – ovvero quelli non classificati come pericolosi, ma che possono presentare pericoli specifici – sono quelli definiti dalle parti B e C dell'allegato IV.

Rispetto all'articolo 10, che disciplina le modalità attraverso cui soddisfare i requisiti di etichettatura, il relatore rileva come in esso si preveda che le disposizioni specifiche riguardanti la presentazione ed il formato delle informazioni da apporre sull'etichetta, nonché le dimensioni della stessa, siano stabilite non più secondo i criteri previsti dall'allegato VI del decreto ministeriale 28 aprile 1997, ma secondo quelli di cui alla Tabella A del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, attuativo della direttiva 92/32/CEE. Sono inoltre contemplate variazioni in ordine alle indicazioni che debbono risultare dall'etichettatura degli imballaggi unici affinché i requisiti di sicurezza possano considerarsi soddisfatti.

In ordine alle modifiche all'articolo 11, rileva in particolare l'inclusione dei preparati classificati come facilmente infiammabili tra quelli pericolosi per i quali non si consentono deroghe alle norme in materia di etichettatura ed imballaggio.

Gli interventi sull'articolo 14, prosegue, espungono dal testo le clausole relative alle categorie di sostanze irritanti e nocive per le quali il responsabile dell'immissione sul mercato del preparato può essere autorizzato a fare riferimento – nell'etichetta o sull'imballaggio, nonché nella scheda informativa – alla sostanza pericolosa mediante una denominazione più generica, qualora dimostri che la divulgazione dell'identità chimica della stessa possa compromettere il carattere riservato della proprietà intellettuale. Tale possibilità è ammessa unicamente per le sostanze irritanti e nocive, ovvero per quelle irritanti o nocive in combinazione con una o più proprietà, per l'elencazione delle quali si rinvia all'Allegato VII, parte A, punto 4, e non più all'articolo 9, comma 4, lettera d), che a sua volta rimandava alla parte B dell'allegato VII.

Passando alle modifiche proposte alla parte A dell'allegato I, relativa alla *Procedura di valutazione dei pericoli per la salute*, il relatore nota che esse consistono in interventi aggiuntivi specificativi, ovvero in mere correzioni di errori materiali. Fa tuttavia presente che talune di esse risultano superate, a fronte del coordinamento a suo tempo effettuato sul testo del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65. Estende le stesse osservazioni alle modifiche riguardanti l'allegato II – relativo ai metodi di valutazione dei pericoli per l'ambiente di un preparato –, alla parte A dell'allegato III – sui recipienti contenenti preparati offerti o venduti al pubblico che devono essere muniti di chiusura di sicurezza per bambini –, alla parte A dell'allegato IV- recante disposizioni speciali concernenti l'etichettatura dei preparati classificati come pericolosi –, all'allegato V, – relativo alla

riservatezza dell'identità chimica di una sostanza – nonché alla parte A dell'allegato VII, recante i criteri per l'individuazione delle sostanze pericolose presenti nel preparato.

Quanto all'allegato XI, concernente i criteri in base ai quali i fabbricanti, gli importatori o i distributori di preparati pericolosi rendono all'Istituto Superiore di Sanità le informazioni ad essi relativi, lo schema in esame aggiunge al decreto legislativo 65/2003 un'intera parte, contrassegnata dalla lettera B, recante le indicazioni da fornire, nonché i criteri per la predisposizione di tale documentazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 4 MAGGIO 2004

321^a Seduta

Presidenza del Presidente

NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio Tortoli.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'ingegner Enrico Sapienza, direttore di II fascia e la dottoressa Emma Teresa Quaresima, direttore chimico I livello, nell'ambito della direzione generale della prevenzione sanitaria, ufficio IV del Ministero della salute.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente NOVI avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'impatto ambientale delle raffinerie e delle centrali elettriche: audizione di dirigenti della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 23 marzo 2004.

Il presidente NOVI, dopo aver esposto in sintesi le finalità che si prefigge l'indagine conoscitiva in titolo, pone l'accento sulla direttiva 2001/80/CE, relativa ai grandi impianti di combustione, attualmente in fase di recepimento.

L'ingegner SAPIENZA, dopo aver consegnato agli uffici della Commissione una documentazione elaborata dalla direzione generale della prevenzione sanitaria sulle tematiche oggetto dell'indagine conoscitiva, conferma che la direttiva 2001/80/CE è tuttora in fase di recepimento; essa ha ad oggetto i grandi impianti di combustione, quindi raffinerie e centrali elettriche, caratterizzati da emissioni localizzate. In relazione ai limiti elaborati dalla citata direttiva, bisogna tener conto che le prime discussioni sulla stessa risalgono agli anni '90. Tuttavia, nell'ultimo decennio si è avuto un notevole progresso tecnologico per effetto del quale sono state elaborate linee guida relative ai grandi impianti di combustione con l'indicazione di limiti inferiori rispetto a quelli originariamente indicati nello schema di direttiva. Pertanto, nel processo di recepimento, occorrerà sciogliere questo nodo, ritenendo preferibile non fissare un limite fisso, bensì un *range* di valori minimo e massimo: il valore minimo dovrebbe applicarsi ad impianti ubicati in zone che presentano livelli di inquinamento già piuttosto alti, mentre il limite massimo riguarderebbe le zone prive di gravi inquinamenti.

Oltre a tale aspetto, occorre segnalare che all'interno dell'atto Senato 2421 che interviene in materia di politica energetica, fissando, tra l'altro, principi fondamentali e norme tecniche, non si è dato sufficiente spazio alla tutela della salute che è confinata soltanto alla sfera dei lavoratori. Inoltre, sempre in relazione al funzionamento degli impianti di combustione, appare fondamentale l'inserimento degli stessi nel settore IPPC, riguardante il controllo e la prevenzione integrata degli inquinamenti.

La dottoressa QUARESIMA si sofferma sulle problematiche riguardanti gli effetti sulla qualità dell'aria determinati dal funzionamento dei grandi impianti di combustione. L'Italia, con il recepimento della direttiva sulla qualità dell'aria, si è allineata agli *standard* di qualità elaborati negli ultimi anni; tuttavia, appare di fondamentale importanza il monitoraggio sui livelli di concentrazione al suolo degli inquinanti non solo perché con tale strumento si rendono più efficaci i controlli, ma soprattutto perché, tramite lo stesso, si interviene sul governo del territorio.

Il presidente NOVI chiede se è stato avviato e in quale stadio si trovi l'Inventario Nazionale delle Emissioni e loro Sorgenti, il cosiddetto registro INES; inoltre, chiede di sapere se lo schema della direttiva 2001/80/CE è già stato sottoposto al Ministero della salute.

La dottoressa QUARESIMA precisa che del registro INES si occupa il Ministero dell'ambiente; tale registro dovrebbe garantire un quadro conoscitivo maggiormente dettagliato che avrà effetti anche sul panorama

delle autorizzazioni e sui limiti delle emissioni. Si sofferma poi sulla direttiva 2001/81/CE che ha superato la fase di esame in sede comunitaria; essa stabilisce, anche in virtù del Protocollo di Goteborg firmato nel 2000, che entro il 2010 gli stati membri dovranno rispettare i limiti di emissione previsti per alcune sostanze come l'ammoniaca, l'anidride solforosa e l'ozono.

L'ingegner SAPIENZA fa presente che in merito alla direttiva cui ha fatto riferimento il presidente Novi si è ancora in fase di concertazione, anche se presso il Ministero della salute si stanno esaminando alcune bozze di tale atto.

Il senatore RIZZI (*FI*) ritiene utile che i soggetti auditi chiariscano se l'attuale progresso tecnologico nella lotta contro gli inquinamenti è sfruttato al massimo livello dagli imprenditori. Dichiarando quindi condivisibili le preoccupazioni espresse dall'ingegner Sapienza circa un'insufficiente attenzione nei confronti della tutela della salute che, ad esempio, in merito all'atto Senato 2421 sarebbe circoscritta soltanto ai lavoratori.

Chiede, infine, se la produzione di energia elettrica ottenuta con gli scarti di raffinazione – assimilata alle fonti di energia rinnovabile – produce inquinamento.

L'ingegner SAPIENZA ribadisce che proprio in ragione del progresso tecnologico che si è avuto negli ultimi anni le direttive comunitarie sugli argomenti in discussione dovranno necessariamente considerare la previsione di limiti maggiormente adeguati. Per quanto attiene poi all'utilizzazione degli scarti di raffinazione non sussistono particolari ragioni di preoccupazioni circa l'inquinamento in quanto vi è il frequente utilizzo di gassificatori. Pertanto, l'impatto inquinante non dovrebbe essere significativo, soprattutto se sono effettuati i previsti controlli e se gli impianti stessi sono mantenuti in stato di efficienza.

Il presidente NOVI, dopo aver ringraziato i soggetti auditi per le loro analisi e valutazioni, dichiara chiusa l'odierna audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva in titolo.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente NOVI avverte che la Commissione è convocata domani, mercoledì 5 maggio, anche in una seduta antimeridiana alle ore 8,30, per l'esame, in sede consultiva, dello schema di decreto legislativo n. 355, recante attuazione della legge n. 38 del 2003, in materia di modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura.

La seduta termina alle ore 15,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 4 MAGGIO 2004

141^a Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Discussione sulla situazione generale della Rai ed esame di eventuali risoluzioni

Il PRESIDENTE Petruccioli dà lettura della seguente relazione:

«L'ordine del giorno reca: esame della situazione nei vertici Rai. Non intendo riprendere e amplificare le polemiche che hanno riempito le cronache negli ultimi tempi; anche se – evidentemente – esse concorrono a comporre il quadro che ci sta di fronte e non possono essere ignorate. Dov'è di questa commissione in questo momento è fissare dei punti fermi rispetto a rilevanti mutamenti e incognite.

Con la definitiva approvazione del disegno di legge A.S. 2175 è cambiato il quadro legislativo che coinvolge anche composizione e procedure di nomina del Consiglio di amministrazione della Rai; che passa dai cinque attuali a nove membri: sette eletti con voto singolo dai componenti la Commissione di vigilanza, due designati dal Ministro dell'economia. Uno di questi ultimi è il candidato Presidente il quale, tuttavia, per entrare in carica deve ottenere il gradimento dei due terzi (ventisette) dei componenti la stessa Commissione di vigilanza. La durata del Consiglio di amministrazione passa dagli attuali due anni a tre.

Non è più in vigore la legge 206 del 1993: si è estinto il potere di nomina dei Presidenti di Camera e Senato, e non esiste più neppure la clausola in base alla quale i due terzi della Commissione di vigilanza potevano proporre agli stessi Presidenti la revoca del Consiglio di amministrazione in carica. Peraltro, la procedura di revoca è definitivamente cancellata dalla nuova legge; la sola ipotesi di cambiamento prevista è legata a dimissioni o impedimento permanente del presidente o di uno o più membri. In questo caso, i nuovi componenti sono nominati con le medesime procedure entro i trenta giorni successivi alla comunicazione formale delle dimissioni presso la Commissione di vigilanza (art. 20 comma 9).

I tempi per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione sono scanditi da una serie di adempimenti indicati nella nuova legge. E precisamente:

a) entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge è completata la fusione per incorporazione della Rai-Radiotelevisione italiana Spa nella società Rai-Holding Spa (art. 21, comma 1);

b) entro quattro mesi dalla data di completamento della fusione per incorporazione è avviato il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella Rai-Radiotelevisione italiana Spa (art. 21, comma 3);

c) l'alienazione avviene mediante offerta pubblica di vendita; i tempi, le modalità di presentazione, le condizioni e gli altri elementi dell'offerta o delle offerte pubbliche di vendita sono definiti con una o più deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (art. 21, comma 3);

d) le disposizioni che regolano la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di chiusura della prima offerta pubblica di vendita (art. 20, comma 10).

Assommando i tempi puntualmente indicati nelle lettere *a)*, *b)* e *d)* si raggiungono i nove mesi; ai quali vanno aggiunti quelli di cui alla lettera *c)* non precisamente definibili in quanto affidati a future deliberazioni del Cipe. Il tempo complessivo difficilmente potrà, dunque, essere inferiore all'anno; e, molto probabilmente, sarà superiore. In ogni caso, sarà superata la data del marzo 2005, scadenza naturale del Consiglio di amministrazione adesso in carica, nominato quando la legge fissava a due anni la durata del mandato.

Io penso che se a marzo dell'anno prossimo ci troveremo vicini al termine dell'itinerario indicato dalla legge, il buon senso consiglierà di mettere in conto una breve proroga. Ma è un'opinione personale su un argomento non attuale oggi; quando, fra quasi un anno, lo diventasse, ne discuteremo.

Oggi, invece, dobbiamo formulare un'opinione, una posizione chiara sul periodo che va da qui all'entrata in vigore delle norme sulla nomina del Consiglio di amministrazione indicate nella legge di cui all'A.S. 2175. Il periodo, come visto, non è breve; ed è particolarmente importante

per la vita dell'azienda. All'avvio del digitale terrestre si aggiunge, infatti, l'apertura della proprietà alla partecipazione di privati, sia pure nella forma circoscritta fissata dalla legge; inoltre, dovrà andare a regime il piano di riorganizzazione recentemente definito. Nel periodo cadono due importanti scadenze elettorali: quella europea, con il contorno di un nutrito turno amministrativo, già in corso; e quella per il rinnovo dei consigli regionali a statuto ordinario prevista per la primavera del 2005.

Tutti questi fatti, e altri che non elenco, rendono evidente una necessità: la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo deve disporre, anche in questo periodo, di un Consiglio di amministrazione non solo nella pienezza delle sue funzioni e dei suoi poteri, ma anche stabile e autorevole. Non sarebbe accettabile e sarebbe, in ogni caso, negativa una situazione endemica di instabilità, di confusione, di tensione.

La Commissione di vigilanza – l'ho già ricordato – non dispone più del potere che consentiva – come *extrema ratio* – di avviare la procedura di revoca. Anche per questo motivo, ha il dovere di esercitare la propria influenza al fine di agevolare l'affermarsi di una situazione positiva e di sventare il pericolo di una situazione negativa; intendendo con questi aggettivi null'altro che la capacità operativa, la funzionalità, il prestigio del Consiglio di amministrazione; per la nomina del quale la nuova legge attribuisce alla commissione stessa, come abbiamo visto, compiti molto ampi e penetranti.

In questa ottica, lo stato attuale del Consiglio di amministrazione in carica è tutt'altro che tranquillizzante. I motivi per cui si è determinata una situazione di forte tensione e di scontro sono numerosi e sono pubblici, conosciuti da tutti; non è necessario che io ne tratti in questa introduzione, anche se – ovviamente – potranno trovare nella discussione lo spazio che voi stessi deciderete. Necessario, invece, è esprimere in modo chiaro l'esigenza che la Rai disponga di un Consiglio di amministrazione sicuro e forte, indicarne le condizioni, e formulare ipotesi precise nel caso in cui si prolunghino e si accentuino le difficoltà registrate più volte e soprattutto nelle ultime settimane.

C'è una domanda – che molti si pongono – alla quale dobbiamo preliminarmente rispondere: considerata la situazione esistente, è pensabile che l'attuale Consiglio di amministrazione svolga in modo positivo la sua funzione ancora per un anno almeno; o non è preferibile, addirittura necessario, procedere alla nomina di un nuovo Consiglio di amministrazione con le nuove regole? Io sono convinto – e auspico che l'intera Commissione si ritrovi su analogo orientamento – che l'attuale Consiglio di amministrazione abbia tutti i requisiti per svolgere al meglio la propria funzione per l'intero periodo che va da oggi alla elezione del nuovo Consiglio di amministrazione secondo il percorso preferenziale tracciato nell'A.S. 2175. Questo è il primo punto fermo da fissare.

Ovviamente, non possiamo fermarci qui. Se le divergenze e la conflittualità si dimostrassero non riassorbibili e ingovernabili, diventerebbe inevitabile prospettare e sollecitare un rinnovo dell'organo. Anche su questo punto, tuttavia, io sono convinto che sia possibile, superare in modo

stabile e non ipocrita l'attuale momento di difficoltà; e auspico vivamente che così avvenga.

Non si consideri questo, però, un appello alle buone intenzioni e alle buone disposizioni soggettive di chicchessia. Non ne avrei titolo e sarebbe un atteggiamento che i destinatari potrebbero giudicare persino offensivo.

La ripresa della completa autorevolezza e funzionalità del Consiglio di amministrazione in carica ha una condizione precisa: che si riconosca, si rispetti e si riporti pienamente in vigore, la *ratio* a fondamento della sua originaria costituzione. I Presidenti di Camera e Senato non hanno più il potere di nominare il Consiglio di amministrazione della Rai; ma il Consiglio di amministrazione in carica porta il crisma di quella nomina, al quale è affidata – in fin dei conti – la sua stessa legittimità. La possibilità che questo Consiglio di amministrazione svolga il suo compito con efficacia è affidata ad una precisa garanzia: che le due parti che in esso convergono trovino e mantengano un equilibrio, giudicato nell'insieme conveniente sia dall'una sia dall'altra; e che risulti – soprattutto – utile all'azienda. Per contribuire a questo equilibrio, e per tutelare la propria funzione, ciascuna delle due parti dispone di una robusta risorsa: una ha la risorsa del numero; l'altra la risorsa della funzione e del prestigio della Presidenza.

È chiaro che questa soluzione, per le suddette ragioni, risulta produttiva e accettabile fino a quando l'equilibrio è mantenuto e appare ad ambedue le parti sufficientemente assicurato. Quando l'equilibrio risultasse, anche a una sola delle parti, irrimediabilmente compromesso, l'attuale Consiglio di amministrazione perderebbe senso e non potrebbe sopravvivere. Voglio dire, per essere ancora più esplicito, che l'attuale Consiglio di amministrazione non potrebbe continuare ad operare qualora una delle due parti costitutive decidesse di abbandonarlo; per la semplice ragione che svanirebbe la *ratio* sulla quale i Presidenti di Camera e Senato hanno inteso costituire questo organo.

Beninteso, non esiste né formalmente né sostanzialmente un soggetto o un'istanza che possa certificare o decretare che l'equilibrio è finito, che la *ratio* si è rotta. La decisione è tutta nelle mani delle due parti presenti nel Consiglio di amministrazione. Quel che noi possiamo dire con assoluta convinzione, e con la certezza di rispettare il carattere che a questo Consiglio si è voluto dare, è che nessuna delle due parti, al di là di qualsivoglia considerazione formale, numerica o di altro carattere, potrebbe pretendere di prolungare la vita dell'organo quando l'altra parte decidesse di recedere o dichiarasse comunque esaurita l'esperienza.

Se avvenisse qualcosa del genere ci troveremmo di fronte ad una prevaricazione; oltre tutto ingiustificata perché secondo la nuova legge si può nominare un nuovo Consiglio di amministrazione prima dei tempi previsti. Il comma 10 dell'articolo 20 contempla, infatti, l'eventualità che "sia necessario procedere alla nomina del Consiglio di amministrazione, per scadenza naturale del mandato o per altra causa prima della data stabilita" e stabilisce che – in questo caso – si proceda comunque con le nuove norme.

Riassumo: auspicio che l'attuale Consiglio di amministrazione ritrovi le migliori condizioni di cooperazione e di funzionalità; presa d'atto che solo le parti che compongono l'attuale Consiglio di amministrazione possono decidere di interromperne l'esistenza; impossibilità che l'attuale Consiglio di amministrazione possa continuare ad operare in assenza di una delle due parti; necessità, qualora ciò avvenga, di procedere alla nomina di un nuovo Consiglio di amministrazione. Penso che queste chiare posizioni, assunte tempestivamente, offrano il miglior contributo che la Commissione di vigilanza può dare alla stabilità e alla efficienza nella conduzione del servizio pubblico radiotelevisivo.».

Il PRESIDENTE, quindi, stanti le votazioni in corso alla Camera dei deputati, rinvia il dibattito alla seduta già prevista per domani.

Il deputato GIULIETTI, intervenendo sull'ordine dei lavori, esprime vivo apprezzamento per l'introduzione del Presidente. Egli fa peraltro presente che è attualmente in corso a Milano un Consiglio di amministrazione a seguito del quale potrebbero cambiare le condizioni di riferimento della discussione in Commissione, creando una nuova situazione di cui dovrebbero essere investiti anche i Presidenti delle Camere che hanno nominato l'attuale Consiglio di amministrazione.

Ciò non fa venir meno evidentemente la necessità di un confronto in Commissione, tanto più urgente di fronte alla necessità di garantire una effettiva correttezza del confronto politico nel corso della campagna elettorale per le elezioni europee, che sembra possa essere compromessa da una gestione dell'azienda che si configura sempre di più come una sorta di servizio d'ordine, come dimostra la ridicola vicenda della trasmissione differita del concerto del 1° maggio, una decisione sulla cui paternità sarebbe opportuno che il Presidente informasse la Commissione.

Concorda il deputato GENTILONI SILVERI.

Il PRESIDENTE osserva che nella sua introduzione egli ha volutamente inteso anticipare il proprio giudizio su tutti i possibili scenari dell'evoluzione, alla luce dell'applicazione della nuova normativa, della crisi in corso nel vertice della Rai, fermo restando il suo auspicio che il Consiglio di amministrazione riesca a trovare una sufficiente comunità di intenti per svolgere utilmente la sua funzione fino al termine naturale del suo mandato.

Per quanto riguarda i Presidenti delle Camere, egli fa presente di averli informati preventivamente del contenuto della sua esposizione di oggi, senza in alcun modo, però, chiedere il loro parere o coinvolgerli nella responsabilità delle opinioni da lui espresse.

Per quanto riguarda infine la questione sollevata, sempre dal deputato Giulietti, relativa alla trasmissione del concerto del 1° maggio, egli fa presente di aver messo a disposizione dei Commissari un recente carteggio

intercorso fra lui e gli organi di governo della Rai, nel quale è affrontata anche tale questione.

Il deputato CAPARINI invita il Presidente ad informare preventivamente i membri dell'Ufficio di Presidenza in ordine alla sua corrispondenza con gli organi di governo della Rai e a tutte le altre iniziative da lui intraprese a nome della Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o simile**

MARTEDÌ 4 MAGGIO 2004

54ª Seduta

Presidenza del Presidente
Roberto CENTARO

La seduta inizia alle ore 10,45.

Audizione Procuratore Nazionale Antimafia Dott. Piero Luigi Vigna sulle questioni emerse in sede di applicazione della nuova normativa in tema di regime carcerario speciale previsto dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario

Il PRESIDENTE introduce l'audizione ringraziando il dott. Vigna della disponibilità manifestata.

Svolge la propria relazione il Procuratore Nazionale Antimafia, dott. Piero Luigi VIGNA.

Pongono domande e svolgono considerazioni gli onorevoli LUMIA, SINISI e Angela NAPOLI, i senatori AYALA, NOVI e ZANCAN, ed il relatore, senatore MARITATI.

Risponde alle domande – in alcuni passaggi in seduta segreta – il dottor VIGNA.

La seduta termina alle ore 12,35.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

MARTEDÌ 4 MAGGIO 2004

Presidenza del Presidente
Maria BURANI PROCACCINI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Grazia Sestini.

La seduta inizia alle ore 14,20.

Comunicazioni del Presidente sulla missione svolta il 28 e 29 aprile 2004 a Berlino, in materia di lavoro minorile

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, ricorda che una delegazione della Commissione parlamentare per l'infanzia, composta da lei e dall'onorevole Marida Bolognesi, si è recata a Berlino il 28 e 29 aprile scorsi per partecipare al II Incontro internazionale del Movimento dei bambini e adolescenti lavoratori NATs (*Niños y adolescentes trabajadores*).

La missione aveva lo scopo di approfondire la conoscenza di una esperienza che affronta i problemi del lavoro minorile in una prospettiva che si differenzia, per molti aspetti, da quella per noi più consueta. Un primo contatto con tale approccio era già avvenuto in occasione dell'audizione informale di una delegazione di ITALIANATs nella riunione dell'Ufficio di presidenza della nostra Commissione il 17 ottobre 2002; in quell'occasione è stata ascoltata in particolare la giovane lavoratrice peruviana Tania Pariona. La partecipazione al convegno di Berlino ha consentito di acquisire una informazione più completa sulla visione del lavoro

minorile che è alla base dell'attività dei movimenti NATs, diffusi nei Paesi in via di sviluppo ed in particolare in America latina, in Asia e in Africa.

Il movimento dei NATs considera il lavoro un diritto umano importante per lo sviluppo delle persone, compresi i minori, si oppone ad ogni forma di sfruttamento e rifiuta tutto ciò che attenta all'integrità fisica e morale dei bambini e adolescenti che lavorano. Obiettivo dei NATs è esercitare una partecipazione dei minori lavoratori come protagonisti, perchè possano essere riconosciuti come attori sociali ed essere ascoltati dai governi.

I bambini e adolescenti lavoratori dell'Africa, dell'America latina e dell'Asia riuniti sotto la sigla NATs si propongono di influire nei processi decisionali, di contrastare le cause della povertà e di agire per il pieno riconoscimento di tutti i loro diritti e valori culturali: «Vogliamo rendere possibile la felicità di una infanzia che cammina insieme agli adulti e insieme alla società in generale, per fare di questo mondo una grande casa alla portata di tutti e tutte», secondo le parole della Dichiarazione finale adottata a conclusione dell'Incontro internazionale di Berlino.

I NATs rifiutano tutte le misure che impoveriscono i loro paesi, particolarmente la privatizzazione di servizi fondamentali come la salute e l'educazione, e ritengono che i bambini e le bambine siano come una forza viva di trasformazione della società: «Vogliamo che gli adulti ci vedano come persone, attori sociali importanti nella costruzione di un pianeta libero da ogni aggressione, perchè ci consideriamo messaggeri della speranza e della dignità».

Il movimento dei NATs vuole discutere con le organizzazioni internazionali che si occupano dei diritti dell'infanzia e del lavoro, per sostenere le sue proposte di soluzione, ed è critico verso alcune politiche proposte dall'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) per sradicare il lavoro minorile.

L'impegno emerso dall'Incontro internazionale di Berlino è di costruire un movimento mondiale per la lotta, la difesa e la promozione del rispetto dei diritti non solo dei bambini e bambine lavoratori, ma di tutta l'infanzia in generale, secondo tre indicazioni fondamentali, riassunte nella frase conclusiva della Dichiarazione finale: «Sì al lavoro degno, no allo sfruttamento, perchè noi non siamo il problema, ma parte della soluzione, affinchè le nostre voci vengano ascoltate nel mondo intero».

Benchè l'esperienza dei NATs nasca in situazioni sociali ed economiche molto diverse da quella italiana, rappresenta tuttavia un punto di vista interessante sul lavoro minorile, del quale occorre tener conto per non limitarsi ad un'impostazione schematica della questione: sarà pertanto utile tenerla presente anche nell'esame delle risoluzioni in materia di lavoro minorile che la Commissione si accinge a compiere.

Il Congresso internazionale sul lavoro minorile che si svolgerà a Firenze dal 10 al 13 maggio prossimo consentirà di approfondire un punto di vista diverso da quello dei NATs, ma sicuramente altrettanto importante,

riguardo al lavoro minorile ed alle iniziative più utili da intraprendere in materia.

(La Commissione prende atto).

7-00389 Burani Procaccini e 7-00349 Capitelli ed altri in materia di lavoro minorile
(Discussione e rinvio)

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, nel richiamare quanto testè esposto a proposito della missione svolta a Berlino in materia di lavoro minorile, invita l'onorevole Capitelli ad illustrare la propria risoluzione.

Piera CAPITELLI (*DS-U*) nel ritenere molto interessanti le comunicazioni della Presidente sulla missione svolta a Berlino, osserva che il dibattito in materia di lavoro minorile è bene si svolga in modo ampio e articolato. A tale riguardo chiede alla Presidente alcune indicazioni procedurali in merito all'opportunità di elaborare un testo unitario delle risoluzioni in titolo. Nel merito, ritiene che si debba essere intransigenti nei documenti di carattere internazionale, definendo con rigore il concetto di forma peggiore di sfruttamento del lavoro minorile, tenendo al tempo stesso presente l'esigenza di garantire a tutti i bambini, anche lavoratori, il diritto di vivere pienamente l'infanzia, che è una esperienza fondamentale dell'uomo e deve essere riconosciuta in tutte le situazioni.

Grazia SESTINI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*, osserva che, mentre nella parte dispositiva della risoluzione Burani Procaccini si parla di programma d'azione, nella risoluzione Capitelli si parla di piano d'azione. La differenza non è irrilevante in quanto se si intende impegnare il Governo ad elaborare un programma di azione, esso è già contenuto *in nuce* nel Piano nazionale d'azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva per il biennio 2002-2004 e sarà integrato con il programma di azioni contro lo sfruttamento del lavoro minorile che sarà presentato domani dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali; se invece si intende impegnare il Governo ad elaborare un piano d'azione, esso dovrebbe avere ben altra consistenza e seguire le stesse procedure previste per l'esame del Piano d'azione per l'infanzia e l'adolescenza sopramenzionato, compreso il parere della Commissione parlamentare per l'infanzia. A tale riguardo, osserva tuttavia che le linee del piano si potrebbero sovrapporre a competenze regionali. Rileva inoltre l'opportunità di eliminare gli ultimi due punti della parte premittiva della risoluzione Burani Procaccini ed il quarto punto della parte premittiva della risoluzione Capitelli relativa alla insufficienza dei dati disponibili in merito alle forme peggiori di sfruttamento del lavoro minorile in Italia. Suggerisce altresì di valutare l'opportunità di menzionare nel testo della risoluzione Capitelli i riferimenti ad alcune delle peggiori forme di sfruttamento del lavoro minorile, dall'accattonaggio alla prostituzione.

A tale riguardo, ritiene anche preferibile omettere la parte finale del dispositivo della risoluzione Capitelli, ove sono specificati in dettaglio i contenuti del piano, che sarebbe comunque sottoposto al parere della Commissione parlamentare per l'infanzia. Sottolinea infine l'importanza di accennare al tema della prevenzione, che può costituire un valido strumento di contrasto allo sfruttamento del lavoro minorile.

Luana ZANELLA (*Misto*) ringrazia il sottosegretario Sestini per le utili osservazioni e ritiene auspicabile addivenire ad un testo unitario. Concorda sull'opportunità di eliminare il riferimento ai dati la cui attendibilità non è certa, mentre è senz'altro necessario distinguere le possibilità che l'Italia ha di impegnarsi in ambito internazionale e quanto si può fare in ambito nazionale. Con riferimento all'esperienza di Berlino, concorda sulla necessità di dover considerare le realtà concrete nelle quali si svolgono le diverse forme di lavoro minorile, per non rischiare che la tutela dell'infanzia sia solo affermata anziché effettivamente realizzata. Ritiene quindi che nella risoluzione debba essere inserito un riferimento ai principi espressi nella dichiarazione finale approvata a Berlino.

Carla CASTELLANI (*AN*) nota positivamente un'evoluzione dell'approccio ai temi del lavoro minorile anche da parte delle rappresentanti dell'attuale opposizione rispetto alla scorsa legislatura. Il lavoro minorile, visto in un'ottica di necessità di un particolare contesto sociale, può infatti liberare da altre forme di schiavitù e può avere una valenza educativa in termini di crescita, così come è emerso dal documento finale di Berlino.

Piera CAPITELLI (*DS-U*), nel recepire le osservazioni emerse dal dibattito, ed in particolare con i rilievi formulati dal sottosegretario Sestini, ritiene tuttavia preferibile parlare di piano d'azione anziché di programma.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, nel ringraziare il sottosegretario Sestini e i colleghi intervenuti, rinvia il seguito della discussione alle sedute di mercoledì 5 maggio, alle ore 19,30 e di giovedì 6 maggio, alle ore 14: ritiene infatti importante approvare il testo di una risoluzione in vista del convegno dedicato al lavoro minorile che si svolgerà a Firenze dal 10 al 13 maggio prossimi.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi
a crimini nazifascisti

MARTEDÌ 4 MAGGIO 2004

UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,55 alle ore 14.

Presidenza del Presidente
Flavio TANZILLI

La seduta comincia alle ore 14,05.

Sulla pubblicità dei lavori

Flavio TANZILLI, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Audizione del dirigente della segreteria della Procura generale militare della Repubblica presso la Corte suprema di Cassazione, dottor Alessandro Bianchi

(Svolgimento e conclusione)

Alessandro BIANCHI, *dirigente della segreteria della Procura generale militare della Repubblica presso la Corte suprema di Cassazione*, riferisce sui temi oggetto dell'inchiesta parlamentare.

Intervengono, a più riprese, per porre domande e formulare osservazioni, il senatore Giampaolo ZANCAN (*VERDI-U*), Flavio TANZILLI, *presidente*, il senatore Luigi MARINO (*MISTO*), i deputati Pierantonio ZANETTIN (*FI*) e Carlo CARLI (*DS-U*) ai quali risponde Alessandro

BIANCHI, *dirigente della segreteria della Procura generale militare della Repubblica presso la Corte suprema di Cassazione.*

(La Commissione delibera di procedere in seduta segreta. I lavori procedono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono per porre ulteriori domande e formulare osservazioni il deputato Pierantonio ZANETTIN (FI) e il senatore Luciano GUERZONI (DS-U) ai quali risponde Alessandro BIANCHI, *dirigente della segreteria della Procura generale militare della Repubblica presso la Corte suprema di Cassazione.*

(La Commissione delibera di procedere in seduta segreta. I lavori procedono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Flavio TANZILLI, *presidente*, ringrazia il dottor Alessandro Bianchi, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione. Ricorda a tutti i presenti di non divulgare in alcun modo quanto è stato detto nella parte della seduta che è stata segretata.

Sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,05, riprende alle ore 16,20.

Audizione del dirigente della segreteria della Procura generale militare della Repubblica presso la Corte militare di appello, dottor Francesco Conte

(Svolgimento e conclusione)

Flavio TANZILLI, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Francesco CONTE, *dirigente della segreteria della Procura generale militare della Repubblica presso la Corte militare di appello*, riferisce sui temi oggetto dell'inchiesta parlamentare.

Interviene, a più riprese, per porre domande e formulare osservazioni, Flavio TANZILLI, *presidente*, al quale risponde Francesco CONTE, *dirigente della segreteria della Procura generale militare della Repubblica presso la Corte militare di appello.*

(La Commissione delibera di procedere in seduta segreta. I lavori procedono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono, a più riprese, per porre domande e formulare osservazioni i deputati Pierantonio ZANETTIN (FI) e Carlo CARLI (DS-U).

(La Commissione delibera di procedere in seduta segreta. I lavori procedono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Flavio TANZILLI, presidente, ringrazia il dottor Francesco Conte, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione. Ricorda a tutti i presenti di non divulgare in alcun modo quanto è stato detto nella parte della seduta che è stata segretata.

La seduta termina alle ore 17,45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Comunicazioni del Presidente

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del servizio sanitario nazionale,
nonché sulle cause dell'incendio sviluppatosi tra il 15 e il 16
dicembre 2001 nel comune di San Gregorio Magno**

MARTEDÌ 4 MAGGIO 2004

26ª Seduta

Presidenza del Presidente
CARELLA

La seduta inizia alle ore 11,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che ai sensi dell'articolo 12, commi 1 e 3, del Regolamento interno, ha disposto la redazione del resoconto stenografico della seduta, e verrà altresì pubblicato un breve riassunto dei lavori, in luogo del resoconto sommario.

La Commissione prende atto.

Audizioni di amministratori e di rappresentanti di associazioni per l'acquisizione di elementi conoscitivi sulla situazione sanitaria in Sicilia

Audizione del già Direttore Generale Ausl n. 6 di Palermo, dottor Giancarlo Manenti, del Direttore Generale Ausl n. 8 di Siracusa, dottor Corrado Failla, del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera «Umberto I» di Siracusa, dottor Alfredo Gurrieri, del Presidente provinciale Aiop di Siracusa, dottor Innocenzo Galatioto e del Presidente provinciale Federfarma di Siracusa, dottor Sebastiano Rizzo

Il presidente CARELLA introduce oggetto e finalità delle audizioni all'ordine del giorno, che sono state deliberate nella riunione dell'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi tenutasi lo scorso 27 aprile. Avverte quindi che si procederà all'audizione del dottor Giancarlo Manenti, già Direttore Generale Ausl n. 6 di Palermo.

La Commissione procede all'audizione del dottor Giancarlo Manenti.

Il dottor MANENTI svolge un'esposizione di carattere generale e risponde altresì ai quesiti posti dal presidente CARELLA e successivamente dalla senatrice BAIIO DOSSI e dai senatori TATÒ, LONGHI e SANZARELLO.

Il Presidente ringrazia il dottor Manenti per gli elementi conoscitivi esposti e congedandolo dichiara conclusa la sua audizione.

La Commissione procede all'audizione del dottor Corrado Failla, Direttore Generale Ausl n. 8 di Siracusa.

Il dottor FAILLA svolge una relazione introduttiva, consegnando della documentazione aggiuntiva rispetto a quella già trasmessa alla Commissione. Risponde quindi ai quesiti posti dal presidente CARELLA, dalla senatrice BAIIO DOSSI e dai senatori TATÒ, ROTONDO, LONGHI, COZZOLINO e SANZARELLO.

Il Presidente ringrazia il dottor Corrado Failla per i chiarimenti esposti e congedandolo dichiara conclusa la sua audizione.

Dispone quindi di una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 13,40, riprende alle ore 14,20.

Alla ripresa dei lavori, la Commissione procede all'audizione del dottor Alfredo Gurrieri, Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera «Umberto I» di Siracusa, il quale dopo una breve relazione risponde ai quesiti del PRESIDENTE, della senatrice BAIIO DOSSI e dei senatori LONGHI, ROTONDO e SANZARELLO.

Il Presidente ringrazia il dottor Alfredo Gurrieri per gli elementi conoscitivi esposti e congedandolo dichiara conclusa la sua audizione.

La Commissione procede all'audizione del dottor Innocenzo Galatioto, Presidente provinciale Aiop di Siracusa.

Il dottor GALATIOTO illustra i dati relativi all'assistenza sanitaria privata nella provincia di Siracusa e risponde poi ai quesiti dei senatori LONGHI e SANZARELLO.

Il Presidente ringrazia il dottor Innocenzo Galatioto per la disponibilità e congedandolo dichiara conclusa la sua audizione.

La Commissione procede infine all'audizione del dottor Sebastiano Rizzo, Presidente provinciale Federfarma di Siracusa.

Il dottor RIZZO su sollecitazione del Presidente si sofferma sulle problematiche concernenti la spesa sanitaria nella provincia di Siracusa, depo-

sitando documentazione in merito. Risponde poi ad una richiesta di approfondimenti del senatore ROTONDO.

Il Presidente ringrazia il dottor Sebastiano Rizzo per la collaborazione e congedandolo dichiara conclusa la sua audizione.

La seduta termina alle ore 15,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno

MARTEDÌ 4 MAGGIO 2004

14ª Seduta

Presidenza del Presidente
Carmine COZZOLINO

La seduta inizia alle ore 15,33.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che in data 23 aprile 2004 il generale Roberto Jucci, Commissario delegato per il superamento dell'emergenza socio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno, ha trasmesso alla Commissione una nota informativa relativa agli interventi necessari per superare tale emergenza e alle iniziative avviate dalla struttura commissariale negli ultimi mesi.

Comunica che in data 28 aprile 2004 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha trasmesso alla Commissione copia di atti relativi a procedimenti penali riguardanti vicende connesse con l'inquinamento del fiume Sarno e del suo bacino idrografico, iscritti presso il relativo registro.

Seguito dell'audizione del comandante del Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri di Napoli, tenente Massimo Russo

Il PRESIDENTE ringrazia il tenente Massimo Russo per la disponibilità a corrispondere alle esigenze dell'inchiesta e ricorda che l'audizione ha avuto inizio nella seduta del 27 aprile 2004.

Intervengono per porre domande e per svolgere considerazioni i senatori FASOLINO e SODANO Tommaso.

Il tenente RUSSO risponde alle domande avanzate.

Intervengono quindi per formulare ulteriori quesiti e per svolgere considerazioni il PRESIDENTE e il senatore SODANO Tommaso.

Il tenente RUSSO risponde agli ulteriori quesiti e si riserva di trasmettere successivamente alla Commissione dati particolareggiati in ordine all'attività svolta dal Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei Carabinieri di Napoli.

Il PRESIDENTE ringrazia il tenente Massimo Russo per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 4 MAGGIO 2004

182^a Seduta

Presidenza del Presidente

FALCIER

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14,30.

(2058-421-1393-A) Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere su emendamenti all'Assemblea. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore MAFFIOLI (*UDC*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo e propone alla Sottocommissione di richiamare, in primo luogo, i principi e le considerazioni formulate nei precedenti pareri resi alla Commissione di merito – e segnatamente nei pareri del 9 dicembre 2003 e del 16 marzo 2004. Ricorda che la collocazione della disciplina in esame, nel sistema delle fonti legislative, è prevalentemente riconducibile alla materia della «previdenza sociale», demandata alla competenza

legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, comma secondo della Costituzione; le disposizioni afferenti alla previdenza integrativa rientrano nella materia «previdenza complementare e integrativa» che la Costituzione comprende tra quelle di competenza legislativa concorrente, spettando allo Stato la determinazione dei principi fondamentali; quanto all'istituto del trattamento di fine rapporto esso può essere ricondotto alla materia «ordinamento civile», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Propone, pertanto, di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

non ostativo sugli emendamenti 1.813 e 1.729, segnalando tuttavia l'esigenza di una loro riformulazione che limiti l'intervento legislativo ivi previsto ai soli principi fondamentali concernenti la previdenza complementare, che l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione demanda alla competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni;

non ostativo sugli emendamenti 1.725, 1.215 e 1.321, segnalando tuttavia l'opportunità di sostituire il riferimento a «i criteri direttivi» con quello ai «principi fondamentali», avendo ad oggetto le proposte emendative in questione la previdenza integrativa, anch'essa demandata dall'articolo 117, comma terzo, della Costituzione alla competenza legislativa concorrente, nell'ambito della quale allo Stato è riservata, appunto, la determinazione dei principi fondamentali;

non ostativo sul complesso dei restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

(2873) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, recante interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica

(Parere su emendamenti all'Assemblea. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore PIROVANO (*LP*) illustra gli emendamenti riferiti al decreto-legge in titolo e, richiamando il parere espresso lo scorso 21 aprile, propone di esprimere un parere non ostativo sull'emendamento 2.0.1, osservando tuttavia che il comma 2 demanda a un decreto ministeriale la disciplina delle modalità e dei criteri per la realizzazione dei programmi di intervento in questione, configurando una possibile violazione delle competenze normative regionali in materia di tutela della salute, demandata alla competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni. Propone, inoltre, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

(2912) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere su emendamenti alla 7ª Commissione. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo, in parte favorevole)

Il presidente FALCIER (*FI*), in sostituzione del relatore designato, illustra gli emendamenti riferiti al decreto-legge in titolo, e propone di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

parere favorevole sugli emendamenti 1.1, 1.41, 1.42 e 1.2, che danno seguito alle osservazioni formulate nel parere dello scorso 27 aprile;

parere non ostativo sull'emendamento 2.6, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere il coinvolgimento delle Regioni nelle procedure di attribuzione dei finanziamenti in questione, ove destinatari dei contributi siano gli stessi comuni, proprietari degli immobili adibiti a teatro oggetto dei lavori di restauro, ristrutturazione e adeguamento funzionale;

contrario sull'emendamento 2.10, che, novellando un decreto ministeriale con disposizione di rango primario, ne determina la parziale «legificazione»;

non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2001/24/CE in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi» (n. 357)

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il presidente FALCIER (*FI*), in sostituzione del relatore designato, illustra lo schema di decreto legislativo in titolo e propone di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali» (n. 364)

(Osservazioni alla 7ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore presidente FALCIER (*FI*) illustra lo schema di regolamento in titolo, con il quale viene adeguata l'organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali alle nuove disposizioni recate dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, sostituendo il precedente regolamento di organizzazione di cui al D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441, ricordando che

le principali modifiche all'organizzazione del Ministero introdotte dal decreto legislativo del 2004 concernono l'opzione per la struttura dipartimentale e la istituzione degli uffici dirigenziali generali territoriali. Dà quindi conto dei due pareri che il Consiglio di Stato ha espresso sullo schema in esame e propone di richiamare alcune delle osservazioni ivi formulate che non hanno trovato eco nel testo trasmesso dal Governo; in particolare, propone di esprimersi in senso non ostativo, segnalando tuttavia alla Commissione di merito l'opportunità di invitare il Governo ad apportare le seguenti modifiche:

all'articolo 21 sembrerebbe opportuno prevedere il coinvolgimento delle Regioni nella composizione dei Comitati regionali di coordinamento, organi consultivi intersettoriali operanti presso ciascuna direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici;

appare opportuno introdurre nel regolamento una norma che richiami il regolamento disciplinante gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, ai fini della sistematicità della riorganizzazione del Ministero;

appare altresì opportuno procedere a una ridefinizione delle attribuzioni dei Capi Dipartimento e di quelle dei direttori generali, evitando l'attribuzione ai primi di competenze amministrative ulteriori rispetto ai compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento, non indispensabili e strumentali per l'esercizio di tali compiti, la quale appare non in linea con il modello normativo dipartimentale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 300 del 1999: tali competenze dovrebbero invece essere attribuite ai direttori generali e agli uffici di livello dirigenziale non generale, peraltro non sulla base di atti di delega – come tali suscettibili di revoca – da parte del Capo del Dipartimento;

si segnala altresì l'esigenza di procedere ad una più puntuale individuazione dei presupposti e dei limiti per la soppressione di musei e istituti dotati di autonomia, di cui all'articolo 19, comma 3;

si ritiene infine opportuno segnalare l'esigenza di introdurre disposizioni volte a garantire una corretta distribuzione delle dotazioni organiche tra le diverse Regioni, garantendo a ogni Regione la copertura della propria dotazione organica ed evitando l'attuale situazione che fa registrare eccedenze di personale in alcune realtà territoriali e gravi carenze in altre.

Conviene la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima» (n. 354)

(Osservazioni alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il relatore presidente FALCIER (*FI*) comunica che è pervenuto il parere negativo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome sullo schema di decreto legislativo in titolo; dopo aver richiamato la propria relazione svolta nella precedente seduta, propone di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, segnalando tuttavia alla Commissione di merito l'opportunità di invitare il Governo a considerare se la previsione di un regolamento interministeriale per la disciplina attuativa del decreto legislativo in titolo non comporti una lesione delle competenze normative regionali, alla luce dell'articolo 117, comma sesto, della Costituzione.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura» (n. 355)

(Osservazioni alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il relatore presidente FALCIER (*FI*) comunica che è pervenuto il parere negativo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome sullo schema di decreto legislativo in titolo; dopo aver richiamato la relazione svolta nella precedente seduta propone di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza di riformulare l'articolo 2, conformando la composizione del «Tavolo azzurro» al criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a*) della legge 7 marzo 2003, n. 38, che richiede che la concertazione permanente ivi prevista coinvolga i presidenti di Giunta regionale o componenti di Giunta regionale allo scopo delegati: a tal fine sembrerebbe opportuno prevedere espressamente che del «Tavolo azzurro» sono componenti – in alternativa agli assessori competenti – i presidenti di Giunta regionale, mentre la partecipazione come componenti degli ulteriori soggetti indicati nel comma 2 dell'articolo 2 dello schema di decreto legislativo non trova fondamento nella delega stessa. Dopo aver richiamato l'intervento del Presidente della Conferenza Stato-Regioni di cui è traccia nei *considerato* del parere stesso, propone di segnalare alla Commissione di merito la possibilità di invitare il Governo a riformulare il citato articolo 2 dello schema in titolo, indicando nella stessa Conferenza Stato-Regioni la sede istituzionale del sistema di concertazione permanente di cui alla legge delega.

Conviene la Sottocommissione.

(1645) TOMASSINI. – *Istituzione della funzione di coordinamento per le professioni infermieristiche ed individuazione di alcuni profili tecnico professionali operanti nella sanità veterinaria*

(Parere su testo ed emendamenti alla 12ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore PIROVANO (*LP*) illustra il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, in gran parte proposti dallo stesso relatore e sostitutivi della quasi totalità delle disposizioni in esame. Propone alla Sottocommissione di esprimere un parere non ostativo sul testo, segnalando tuttavia che la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, non prevede alcun coinvolgimento delle Regioni nell'attivazione della funzione di coordinamento ivi prevista, come invece opportunamente prevede l'emendamento 1.0.1. Propone altresì di esprimere un parere non ostativo sul complesso degli emendamenti.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

(2896) Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università

(Parere su emendamenti alla 7ª Commissione. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo)

Il presidente FALCIER (*FI*), in sostituzione del relatore designato, illustra gli emendamenti riferiti al decreto-legge in titolo; si sofferma, in particolare, sull'emendamento 2.0.3 il quale demanda ad apposito regolamento ministeriale la disciplina delle modalità di conferimento dei posti e delle sedi da parte dell'amministrazione scolastica regionale: richiama, a tale riguardo, la recente sentenza della Corte costituzionale n. 13 del 2004, che ha escluso che la distribuzione del personale tra le istituzioni scolastiche sia riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «norme generali sull'istruzione»; con ciò ritiene che si debba escludere che in tale materia possa prevedersi un regolamento ministeriale, a ciò ostando l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione. Propone pertanto alla Sottocommissione di esprimere su detta proposta emendativa un parere contrario.

Interviene il sottosegretario GAGLIARDI per concordare con le valutazioni testé espresse dal presidente Falcier.

Il presidente FALCIER (*FI*) propone, altresì, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,50.

GIUSTIZIA (2^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 4 MAGGIO 2004

105^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 6^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2001/24/CE in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi» (n. 357): osservazioni non ostantive;

alla 7^a Commissione:

(2912) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo, approvato dalla Camera dei deputati: parere parte contrario e parte favorevole con osservazioni.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 4 MAGGIO 2004

321^a Seduta*Presidenza del Presidente*
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Scarpa Bonazza Buora.

La seduta inizia alle ore 15,30.

(2873) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, recante interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore TAROLLI (*UDC*) illustra gli emendamenti relativi al provvedimento in titolo, rilevando, per quanto di competenza, in merito alla proposta 2.0.101, che interviene sulla disciplina applicabile al finanziamento della spesa sanitaria delle regioni che non rispettano le misure previste dalla legge finanziaria 2004 in merito al contenimento della spesa sanitaria stessa, la necessità di valutare i possibili effetti finanziari correlati al riferimento, posto dall'emendamento suddetto, alla rideterminazione delle previsioni programmatiche della spesa sanitaria, nella misura di cui al comma 8 dell'articolo 85 della legge n. 388 del 2000. In relazione all'emendamento 2.0.104 ritiene poi necessario valutare l'opportunità di acquisire una quantificazione verificata sui possibili effetti finanziari delle disposizioni di cui al comma 1, che introducono la reversibilità della scelta dei medici in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro con le aziende sanitarie locali (che si prevede non costituisca più, tra l'altro, un requisito necessario per accedere alla direzione di strutture semplici e complesse) con particolare riferimento all'effettivo numero di soggetti che potrebbero avvalersi della norma in questione rinunciando al regime

di esclusività. Tale rinuncia, infatti, determinerebbe per le aziende sanitarie locali, da un lato, risparmi di spesa correlati alla mancata corresponsione della prevista indennità contrattuale di esclusività, e, dall'altro, minori introiti derivanti dal mancato svolgimento, da parte dei medici che recedono dal regime di esclusività, dell'attività privatistica *intra moenia* nei locali delle aziende sanitarie locali (una quota dei quali affluisce nel bilancio delle stesse aziende). Ritiene necessario valutare anche, al riguardo, se dalla misura suddetta possono derivare ulteriori effetti finanziari, tenuto conto che la rinuncia al regime di esclusività potrebbe determinare una riduzione dell'orario di lavoro per il personale interessato. In ordine al comma 2 osserva inoltre l'esigenza di valutare se derivino effetti finanziari dal differimento del termine per la soppressione dei rapporti di lavoro a tempo definito per la dirigenza sanitaria (per l'arco temporale che eccede l'entrata in vigore del provvedimento in esame sembrerebbe infatti autorizzare la stipula di ulteriori contratti a tempo determinato per incarichi di dirigenza). Riscontra inoltre la necessità di valutare, tenendo conto del parere da rendere sulla proposta 2.0.104, i subemendamenti 2.0.104/2 (in quanto circoscrive l'irreversibilità ai soli dirigenti delle aziende ospedaliere), 2.0.104/4 e 2.0.104/5 (in relazione ai quali occorre verificare se non possano costituire titolo per l'erogazione dell'indennità di esclusività a dirigenti non sanitari), 2.0.104/6 (in relazione al quale occorre verificare se non possa costituire titolo per l'erogazione dell'indennità di esclusività a dirigenti a tempo determinato), 2.0.104/8 (che rende irreversibile la sola rinuncia) e 2.0.104/9 (che sembra disincentivare il rapporto esclusivo sopprimendo la relativa indennità).

Fa presente, altresì, l'opportunità di valutare i possibili effetti finanziari derivanti dalle proposte 1.105, con il quale si estendono, al personale medico dipendente dagli enti pubblici non economici, talune disposizioni sul trattamento di lavoro dei medici del Servizio sanitario nazionale, la proposta 2.0.102/1, in quanto prevede l'introduzione di una «carta informativa», nonché l'emendamento 2.0.103, posto che prevede il conferimento di incarichi di dirigente per la professione di assistente sociale. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Al senatore CADDEO (*DS-U*), che chiede chiarimenti in merito ai profili finanziari connessi all'emendamento 2.0.101, replica il presidente AZZOLLINI rilevando l'opportunità di acquisire, per i profili di competenza della Commissione, l'avviso del Sottosegretario per l'economia e le finanze. Apprezzate le circostanze, il Presidente propone quindi di rinviare l'esame degli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo ad altra seduta.

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene, pertanto, rinviato.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura» (n. 355)

(Osservazioni alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi e condizioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 aprile.

Il relatore FERRARA (*FI*), preso atto delle considerazioni emerse nel dibattito e dei chiarimenti forniti dal Governo nella precedente seduta, illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, osservazioni favorevoli a condizione che:

a) l'articolo 23 sia sostituito con il seguente: "1. Per l'attuazione del presente decreto è autorizzata la spesa massima di 34,187 milioni di euro per l'anno 2004 e 21,358 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, al cui onere si provvede a valere sugli stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267, come determinati dalle Tabelle C e D della legge 24 dicembre 2003, n. 350. b Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.".

b) sia soppresso il comma 2 dell'articolo 6.

La Commissione osserva, infine, che nel provvedimento in titolo non viene espressamente indicata, per ciascun intervento previsto, come disposto dall'articolo 11-ter, comma 1, la relativa autorizzazione di spesa».

Il senatore CADDEO (*DS-U*), pur apprezzando il senso della proposta del relatore, lamenta l'assenza del Sottosegretario all'economia ed alle finanze nonché la sostanziale carenza di strumenti regolamentari di controllo del Parlamento sugli effetti finanziari dei provvedimenti di attuazione di deleghe legislative. Richiama, quindi, l'attenzione della Commissione a porre maggiore rigore nell'esame delle leggi delega, al fine di evitare – come dimostra l'esperienza più recente – di determinare andamenti fuori controllo della spesa pubblica e preannuncia il proprio voto contrario.

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del relatore.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima» (n. 354)

(Osservazioni alla 9ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il relatore FERRARA (*FI*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che la relazione tecnica dello

schema in esame afferma che lo stesso non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In relazione all'articolo 9, comma 1, sottolinea l'esigenza di acquisire conferma che le attività amministrative di vigilanza e controllo sulla pesca marittima ivi attribuite a regioni, province e comuni rientrino già fra quelle esercitate da tali enti a legislazione vigente, al fine di verificare la suddetta invarianza di spesa. In merito all'articolo 10, comma 2, che attribuisce la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria ai soggetti ivi indicati addetti al controllo e alla vigilanza, qualora ad essi già non competeva, riscontra la necessità di acquisire chiarimenti sulla portata della norma, al fine di accertare che dalla stessa non derivino nuovi o maggiori oneri, in relazione ad eventuali indennità o trattamenti economici legati al conferimento della suddetta qualifica. Infine, segnala che il comma 3 dello stesso articolo 10 sembra violare l'articolo 11-ter, comma 1, della legge n. 468 del 1978, in quanto dispone che gli organi preposti alla vigilanza sulla pesca svolgano le loro attività nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) solleva alcune perplessità in merito al fatto che le attività amministrative di vigilanza e controllo sulla pesca marittima rientrino fra quelle già esercitate da regioni, province e comuni. Inoltre, ritiene che l'attribuzione della qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria determini automaticamente un incremento della spesa per il personale connessa al riconoscimento di una indennità aggiuntiva. Ribadendo quindi i rilievi già espressi in altre occasioni sulla proliferazione di decreti delegati in ordine ai quali non viene dimostrata con sufficiente chiarezza l'assenza di effetti finanziari, preannuncia il proprio voto contrario per quanto concerne le osservazioni da rendere sul provvedimento in titolo.

Il relatore FERRARA (*FI*) propone di esprimere un avviso favorevole sul provvedimento in titolo, in quanto a differenza dell'avviso del senatore Caddeo, le questioni testé sollevate non appaiono suscettibili di compromettere la neutralità finanziaria del provvedimento. A tale fine, propone di esprimere un avviso favorevole con l'indicazione dei presupposti, relativi alle due questioni emerse dal dibattito, che ne giustificano l'orientamento positivo. Illustra, infine, una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, osservazioni favorevoli nel presupposto che le attività amministrative di vigilanza e controllo sulla pesca marittima ivi attribuite a regioni, province e comuni rientrino fra quelle già esercitate da tali enti a legislazione vigente e che dall'attribuzione, prevista dall'articolo 10, comma 2, della qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria ai soggetti ivi indicati addetti al controllo e alla vigilanza, non derivino nuovi o maggiori oneri, in relazione ad eventuali indennità o trattamenti economici legati al conferimento della suddetta qualifica».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del relatore.

SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

In replica ad una richiesta avanzata dal senatore CADDEO (*DS-U*), tenuto conto della perdurante assenza del Sottosegretario per l'economia e le finanze e dell'impossibilità di continuare i lavori della Sottocommissione, il presidente AZZOLLINI dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 15,55.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 4 MAGGIO 2004

36^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Specchia, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3^a Commissione:

(2843) Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono, adottato durante la XI Conferenza delle Parti a Pechino il 3 dicembre 1999, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 9^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima» (n. 354): osservazioni favorevoli;

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura» (n. 355): rimessione alla sede plenaria.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 5 maggio 2004, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO ed altri. – Istituzione della provincia autonoma dell'arcipelago campano (91).
- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993).
- BUCCIERO ed altri. – Norme in tema di giudizi innanzi alla Corte dei conti (1709).
- BERGAMO ed altri. – Contributo statale all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, con destinazione all'Istituto formativo per disabili e disadattati sociali (1283).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione, per costituire in provincia autonoma l'Arcipelago delle isole minori (1359).
- EUFEMI ed altri. – Modificazioni al comma 1-*bis* dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di organismi pubblici (1977).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BOREA. – Istituzione della provincia interregionale del Cilento-Vallo di Diano (2307).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenza*).

- BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).
- DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).
- ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale (2598).
- e della petizione n. 503 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSOLO ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1014).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FALCIER ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1733).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Integrazione dello *status* dei membri del Parlamento in materia di prerogative e immunità parlamentari (1852).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE. – Integrazione dell'articolo 68 della Costituzione in tema di sospensione dei procedimenti penali nei confronti dei membri del Parlamento (2304).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA ed altri. – Revisione dell'articolo 68 della Costituzione (2333).
- e delle petizioni nn. 485 e 557 ad essi attinenti.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VIZZINI ed altri. – Modifica degli articoli 121 e 126 della Costituzione (2556).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA. – Disposizioni concernenti la forma di governo regionale (1941).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA. – Modifiche ed integrazioni degli articoli 122 e 126 della Costituzione (2025).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE. – Modifica all'articolo 126 della Costituzione (2651).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (30) (*Fatto proprio dal Gruppo Misto – componenti di opposizione, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PASINATO ed altri. – Istituzione della provincia pedemontana di Bassano del Grappa (372).
- GIULIANO ed altri. – Istituzione della provincia di Aversa (394).
- ZAPPACOSTA ed altri. – Istituzione della provincia di Sulmona (426).
- DEL TURCO ed altri. – Istituzione della provincia di Avezzano (707).
- FALCIER ed altri. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (764).
- BEVILACQUA. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (978).
- BASSO e VIVIANI. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (1069).
- TREMATERRA. – Istituzione della provincia di Castrovillari (1108).
- MAGRI – Istituzione della provincia di Avezzano (1362).
- BATTISTI. – Istituzione della provincia di Sulmona (1691).
- DI SIENA ed altri. – Istituzione della provincia di Melfi (2533).
- e della petizione n. 123 ad essi attinente.

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Istituzione della provincia di Monza e della Brianza (2561) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bossi; Schmidt ed altri*).
- BAIO DOSSI. – Istituzione della provincia di Monza e della Brianza (75).
- MONTI. – Istituzione della provincia di Monza e della Brianza (350).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati SINISI e Nicola ROSSI. – Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani (2562) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- CUTRUFO ed altri. – Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani (318).
- TATÒ ed altri. – Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani con capoluogo Barletta (339).
- GRECO. – Istituzione della provincia del Nord Barese-Valle Ofantina (757).

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Istituzione della provincia di Fermo (2563) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tanoni; Zama*).
- BASTIANONI. – Istituzione della provincia di Fermo (256).
- MAGNALBÒ ed altri. – Istituzione della provincia di Fermo (392).

X. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo (1566).
- BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi (1573).
- VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).

XI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1148).
- FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1177).
- TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali (1294).
- DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1475).
- BATTISTI ed altri. – Delega al Governo per l'introduzione del voto elettronico, per la disciplina della sottoscrizione per via telematica delle liste elettorali, delle candidature e dei *referendum* popolari (1620).

XII. Esame dei disegni di legge:

- BASSANINI ed altri. – Norme in materia di dirigenza statale (1966) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- VITALI ed altri. – Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (2625).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 5 maggio 2004, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- CUTRUFO ed altri. – Modifica della legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di responsabilità civile dei magistrati (360).
- BOREA. – Norme sulla responsabilità dei magistrati e sul diniego di giustizia (1427).
- FASSONE ed altri. – Modifica della competenza per territorio relativamente ai procedimenti di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati (1884).
- FASSONE ed altri. – Composizione dell'organo giudiziario quando è imputato o parte un magistrato (1938).
- TOMASSINI. – Responsabilità civile del giudice (2537).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato (490).
- GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati (817).
- Deputato COLA. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (995) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- DE CORATO. – Modifica all'articolo 61 del codice penale (1544).
- CAVALLARO e GIARETTA. – Estensione del procedimento per convalida di sfratto alle ipotesi di comodato e di occupazione senza titolo di immobili. Modifiche al codice di procedura civile (1590).
- PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile (1596).
- Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di utilizzazione delle denunce anonime (1769) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- MAGNALBÒ. – Norme per favorire il recupero da parte del proprietario di refurtiva sottoposta a sequestro (1947).
- MORO. – Modifica dell'articolo 1831 del codice civile in materia di chiusura del conto corrente (2139).
- Delega al Governo per l'istituzione dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (2516) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale (2595) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CORATO ed altri. – Modifica all'articolo 639 del codice penale in materia di deturpamento e imbrattamento di cose altrui (1639).
- VALDITARA – Modifica del codice penale in materia di deturpamento di cose altrui (2851).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (622).
- MANFREDI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di condominio (1659).
- BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonchè all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici (1708).
- TUNIS. – Modifiche alla normativa in materia di condominio (2587).
- e delle petizioni nn. 9, 356 e 407 ad essi attinenti.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGISTRELLI ed altri. – Norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti bancari (1368).
- PEDRIZZI ed altri. – Norme per evitare casi di omonimia nei protesti bancari (839).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato PECORELLA. – Modifiche al codice di procedura penale concernenti la Corte di cassazione (2527) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- COSSIGA. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di ricorso per Cassazione (2691).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALERNO ed altri. – Reintroduzione del reato di oltraggio riferito ad alcune figure di pubblico ufficiale (2007).
- DELOGU ed altri. – Modifica dell'articolo 597 del codice penale, in materia di aumento di pena e di perseguibilità d'ufficio del reato di ingiuria se commesso in danno di pubblico ufficiale a causa o nell'esercizio delle sue funzioni (2826) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 5 maggio 2004, ore 14,45

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba siriana in materia di collaborazione turistica, fatto a Roma il 20 febbraio 2002 (2883) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo del Network internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica ICRANET in Pescara, con annesso statuto, fatto a Roma il 19 marzo 2003 (2796).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 25 ottobre 2001 (2842) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono, adottato durante la XI Conferenza delle Parti a Pechino il 3 dicembre 1999 (2843) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dello Zambia in materia di promozione e protezione degli investimenti, fatto a Lusaka il 30 aprile 2003 (2844) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 2001 sul caffè, con Allegato, adottato a Londra il 28 settembre 2000 (2880).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione, per l'esercizio finanziario 2004, delle somme iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, relative a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 358).
 - Schema di decreto ministeriale concernente la tabella per l'erogazione del contributo annuale dello Stato per il triennio 2004-2006, in favore degli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri (n. 359).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 5 maggio 2004, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore (2572) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- NIEDDU ed altri. – Misure per la sospensione anticipata del servizio di leva e per l'incentivazione del reclutamento dei volontari nelle Forze armate (1574).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Relazione concernente la ripartizione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 2004 (n. 367).

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- NIEDDU ed altri. – Avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli delle Forze armate e Corpi armati dello Stato di cui all'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212 (1430).
- Modifica della normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali (2866) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lavagnini; Gamba*).

II. Discussione del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di aeromobili a pilotaggio remoto delle Forze armate (2906) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

- COLLINO ed altri. – Riconoscimento della qualifica di militari belligeranti a quanti prestarono servizio militare dal 1943 al 1945 nell'esercito della Repubblica sociale italiana (RSI) (2244) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 5 maggio 2004, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

- Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria (2058) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente: «Atto di indirizzo recante definizione dei criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo, intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per l'anno 2004». (n. 365).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 5 maggio 2004, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli aspetti finanziari, monetari e creditizi connessi all'allargamento dell'Unione Europea: audizione di Banca Intesa S.p.A.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2001/24/CE in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi» (n. 357).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Deputato LETTIERI ed altri. – Disciplina delle attività di consulenza su strumenti finanziari (2467) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 5 maggio 2004, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università (2896).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica

abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo (2912) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

– e della petizione n. 710 ad esso attinente.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

– Schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca concernente: «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509» (n. 361).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

– Relazione illustrativa della ripartizione, per l'esercizio finanziario 2004, del Fondo unico per gli investimenti – capitolo 7370 – «Fondo unico da ripartire – investimenti patrimonio culturale» dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali (n. 360).

– Piano di riparto di una quota dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2004, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 363).

– Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali» (n. 364).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui problemi dello spettacolo: audizione di rappresentanti delle Associazioni dei circhi e degli spettacoli viaggianti aderenti all'AGIS.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 5 maggio 2004, ore 8,30 e 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione infrastrutturale del Paese e sull'attuazione della normativa sulle grandi opere: audizione dei Segretari generali della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL), dell'Unione Italiana del Lavoro (UIL) e dell'Unione Generale del Lavoro (UGL) sull'evoluzione della situazione della Società Alitalia S.p.A. e sulle prospettive di sviluppo del trasporto aereo.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe (2901) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BERGAMO. – Modifica dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale (427).
- CREMA.- Modifica all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di autorità portuali (965).
- PASINATO.- Modifiche all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di autorità marittime (1170).
- CURTO.- Norme per garantire la trasparenza nelle attività portuali (1779).
- CICOLANI. – Riordino della legislazione in materia portuale (2280).
- MENARDI ed altri. – Modifiche alla legge 18 gennaio 1994, n. 84, in materia di ordinamento portuale (2559).
- GRILLO ed altri.- Riforma della legislazione in materia portuale (2757).
- VERALDI ed altri. – Nuove norme per l'ammodernamento del settore portuale (2761).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose (2557).
- CASTELLI. – Disciplina relativa al trasporto di merci su strada effettuato nelle ore notturne (22).

IV. Esame del disegno di legge:

- VISERTA COSTANTINI ed altri – Riforma della normativa in materia portuale (2828).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone e relativo al sistema sanzionatorio» (n. 356).
 - Schema di contratto di programma 2003-2005 tra il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e Poste italiane S.p.a. (n. 368).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 5 maggio 2004, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima» (n. 354).
- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura» (n. 355).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2601).
- SPECCHIA e ZAPPACOSTA. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2152).
- ROLLANDIN ed altri. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2171).
- MAGNALBÒ. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2197).
- MINARDO. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2342).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DE PETRIS ed altri. – Modificazioni alla disciplina delle denominazioni d'origine dei vini (1730) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Verdi-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DE PETRIS ed altri. – Disciplina dell'acquacoltura biologica (2483) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Verdi-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- MARINI. – Affissione simultanea del prezzo d'acquisto al produttore e del prezzo di vendita al consumatore dei prodotti ortofrutticoli ed olivicoli provenienti da zone ad indicazione geografica protetta (31).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RONCONI ed altri. – Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, in materia di ordinamento dei consorzi agrari (1794).
- BALBONI e BONATESTA. – Modifica dell'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, concernente i consorzi agrari provinciali (638).

IV. Esame del disegno di legge:

- Calogero SODANO ed altri. – Istituzione dell'Istituto sperimentale del verde autoctono (1825).
-

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 5 maggio 2004, ore 15,30

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disciplina dell'attività di acconciatore (2917) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari ed altri; Gamba ed altri; Cazzaro ed altri; D'Agrò ed altri*).
 - BASTIANONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, concernente la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere ed affini (778).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 5 maggio 2004, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 in materia di apparato sanzionatorio dell'orario di lavoro» (n. 362).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

- BERGAMO. – Tutela dalle pratiche di *mobbing* (2420).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Disposizioni a tutela dei lavoratori dalla violenza o dalla persecuzione psicologica (122).

- RIPAMONTI. – Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell'ambito dell'attività lavorativa (266).
 - MAGNALBÒ. – Norme per contrastare il fenomeno del *mobbing* (422).
 - COSTA. – Norme per contrastare il fenomeno del *mobbing* (870).
 - BATTAFARANO ed altri. – Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell'ambito dell'attività lavorativa (924).
 - TOFANI ed altri. – Disposizioni a tutela dalla persecuzione psicologica negli ambienti di lavoro (986).
 - MONTAGNINO. – Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell'ambito dell'attività lavorativa (1242).
 - Tommaso SODANO ed altri. – Norme per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori da molestie morali e psicologiche nel mondo del lavoro (1280).
 - EUFEMI ed altri. – Norme generali contro la violenza psicologica nei luoghi di lavoro (1290).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 5 maggio 2004, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- TOMASSINI. – Istituzione della funzione di coordinamento per le professioni infermieristiche ed individuazione di alcuni profili tecnico professionali operanti nella sanità veterinaria (1645).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COLETTI ed altri. – Norme a tutela delle persone affette da malattie rare e genetiche e a sostegno della ricerca farmaceutica (1040) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
- PEDRINI ed altri. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (1147).

- DI GIROLAMO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani (1318).
- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000 del 16 dicembre 1999 (1388).
- GIRFATTI. – Norme in materia di attività di ricerca e cura delle malattie rare (2352).
- SCALERA. – Destinazione di una quota del Fondo sanitario nazionale a salvaguardia della dignità della vita e dei diritti delle persone affette da malattie rare. Interventi urgenti a integrazione del regolamento di cui al decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279, in materia di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie (2340).

III. Esame dei disegni di legge:

- Disciplina del settore erboristico (2852) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Massidda ed altri; Valpiana; Serena; Piscitello; Battaglia ed altri; Nan; Moroni; Dorina Bianchi; Migliori*).
- RIPAMONTI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico (53).
- BETTONI BRANDANI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico (348).
- TOMASSINI. – Regolamentazione del settore dei prodotti vegetali per uso medicinale (1124).
- CUTRUFO. – Regolamentazione del settore erboristico (1312).
- ACCIARINI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (1437).
- RIPAMONTI e DEL PENNINO. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (2279).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- STIFFONI ed altri. – Norme in materia di incentivi allo sviluppo del mercato dei farmaci generici (355) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Lega padana, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ ed altri. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo e istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (710).
- BONATESTA e COZZOLINO. – Istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (1138).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Norme per il riconoscimento, l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti del disabile intellettivo o relazionale (810).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme a tutela dei disabili intellettivi, delle persone con sindrome di *Down* o altra disabilità genetica o portatrici di altro *handicap* e a sostegno del volontariato (3).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura dei preparati pericolosi (n. 366).

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sulle iniziative di prevenzione del tabagismo e del tumore al seno in Italia.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 5 maggio 2004, ore 8,30 e 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'impatto ambientale delle raffinerie e delle centrali elettriche: audizione del Presidente dell'Unione petrolifera italiana.

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura» (n. 355).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LAURO ed altri. – Interventi per lo sviluppo delle isole minori (470).
 - PACE ed altri. – Norme quadro per lo sviluppo delle isole minori (813).
 - BONGIORNO ed altri. – Interventi straordinari per lo sviluppo della rete delle isole minori (1222) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
 - ROTONDO ed altri. – Norme quadro per uno sviluppo sostenibile delle isole minori (1446).
 - DETTORI ed altri. – Legge quadro per la salvaguardia ambientale delle isole minori (1450).
 - e della petizione n. 135 ad essi attinente.
-

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 5 maggio 2004, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2001/24/CE in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi» (n. 357).
- II. Esame del disegno di legge:
- Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (2894).
-

COMMISSIONE STRAORDINARIA per la tutela e la promozione dei diritti umani

Mercoledì 5 maggio 2004, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione dell'Associazione Campagna Italiana contro le mine.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 5 maggio 2004, ore 14,30

Discussione sulla situazione generale della Rai ed esame di eventuali risoluzioni.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 5 maggio 2004, ore 8,30

INDAGINE CONOSCITIVA

Sui risultati dell'esame dei bilanci consuntivi per il 2002 e preventivi per il 2003 degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale:

- Audizione del dottore Giovanni Ialongo e del dottore Michele Borelli, presidente e direttore generale dell'Istituto postelegrafonici (IPOST).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia

Mercoledì 5 maggio 2004, ore 14

AVVISO

- Al termine dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si riunirà il gruppo di lavoro in materia di attuazione della legge 285/97. Nel corso della riunione verranno ascoltati il dottor Massimo Gemini, assessore alla solidarietà sociale e alle politiche giovanili della provincia di Viterbo, la dottoressa Marcella Paola Santino, assessore alla tutela dei diritti della persona del comune di Caltanissetta, l'avvocato Paolo Cafà, assessore alla solidarietà sociale del comune di Gela e il dottor Claudio Figini, presidente del COMIN - Cooperativa sociale di solidarietà Onlus (Milano).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Mercoledì 5 maggio 2004, ore 13,30 e 14,30

ORE 13,30

- Audizione del direttore generale per la tutela delle acque interne (TAI), dottor Gianfranco Mascazzini.

ORE 14,30

- Audizione del presidente del Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI), dottor Gianfranco Faina.
 - Seguito dell'esame del documento sulla nozione giuridica del termine rifiuto.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'affare Telekom-Serbia**

Mercoledì 5 maggio 2004, ore 13,50 e 14

ORE 13,50

- Comunicazioni del Presidente.

ORE 14

- Audizione del ministro plenipotenziario Laura Mirachian.
 - Comunicazioni del Presidente sulle istanze del signor Igor Marini.
-